

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 219

37° anno

8 agosto 1994

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
94/C 219/01	E-204/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Regime applicabile ai centri bancari extra-territoriali	1
94/C 219/02	E-247/93 di Adriana Ceci e Luigi Vertemati alla Commissione Oggetto: Tossicità del pesticida Benomyl	1
94/C 219/03	E-524/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Nascita di bambini senza occhi in talune aree della Gran Bretagna	2
94/C 219/04	E-725/93 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Inadempienze generalizzate di direttive in materia di mercato interno e politica industriale	3
94/C 219/05	E-726/93 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Inadempienza delle direttive sui veicoli a motore	3
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-725/93 e E-726/93	3
94/C 219/06	E-1081/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Definizione e organizzazione della politica turistica	3
94/C 219/07	E-1130/93 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Insetticidi e cecità	4
94/C 219/08	E-1160/93 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Riserva naturale «Coto Doñana»	4
94/C 219/09	E-1191/93 di Annemarie Goedmakers alla Commissione Oggetto: Frode all'importazione nella Comunità di riproduttori di razza pura provenienti dall'Austria	5

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Prezzo: 18 ECU

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
94/C 219/10	E-1196/93 di Andrea Raggio alla Commissione Oggetto: Gassificazione del carbone Sulcis	5
94/C 219/11	E-1210/93 di Christian de la Malène alla Commissione Oggetto: Scambi intracomunitari di vino	6
94/C 219/12	E-1289/93 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Preferenze doganali della CEE a favore di determinati paesi latino-americani	6
94/C 219/13	E-1292/93 di Giulio Fantuzzi alla Commissione Oggetto: Aiuti in zone sensibili dal punto di vista ambientale	7
94/C 219/14	E-1309/93 di Ian White alla Commissione Oggetto: Frutteti di mele e pere in Gran Bretagna	8
94/C 219/15	E-1321/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Esigenza di creare un sistema comunitario di sorveglianza epidemiologica	8
94/C 219/16	E-1370/93 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Partecipazione parlamentare delle regioni dell'Arco atlantico ai progetti comunitari di azione comune	9
94/C 219/17	E-1391/93 di Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Mattatoio alle isole Falkland	9
94/C 219/18	E-1407/93 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Risultati e prospettive dell'azione GAME per lo sviluppo della microelettronica in Spagna	10
94/C 219/19	E-1418/93 di Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Macelli spagnoli	11
94/C 219/20	E-1423/93 di Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Abrogazione del regolamento (CEE) n. 170/ 83 del Consiglio (politica comune della pesca)	11
94/C 219/21	E-1426/93 di Anthony Wilson, David Morris, Brian Simpson, Anita Pollack, David Bowe, Richard Balfe, Arthur Newens, John Tomlinson, Roger Barton, Stephen Hughes, Alan Donnelly, Lyndon Harrison, Hugh McMahon, Michael McGowan, Gordon Adam, Barry Seal, Thomas Megahy, Imelda Read, Henry McCubbin, Kenneth Coates, Alex Smith, Wayne David e Janey Buchan alla Commissione Oggetto: Aumento delle quote lattiere per il Regno Unito	12
94/C 219/22	E-1437/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Porti della Grecia occidentale	12
94/C 219/23	E-1439/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Costruzione di una nuova autostrada per collegare Monaco con le Tre Venezie	13
94/C 219/24	E-1444/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Accademia delle professioni sanitarie in Grecia	13
94/C 219/25	E-1449/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Mastice di Chio	14
94/C 219/26	E-1451/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Fertilizzanti ottenuti dai rifiuti	14

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
94/C 219/27	E-1461/93 di Henry Chabert alla Commissione Oggetto: Trasmissioni televisive pornografiche	14
94/C 219/28	E-1473/93 di Alman Metten alla Commissione Oggetto: <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> su cd-rom	15
94/C 219/29	E-1478/93 di Antonio Navarro alla Commissione Oggetto: Richiesta di aiuti al settore del cotone in Spagna	16
94/C 219/30	E-1488/93 di Panayotis Roumeliotis alla Commissione Oggetto: Tutela della professione di «pescatore di spugne» a Kálymnos	16
94/C 219/31	E-1489/93 di Panayotis Roumeliotis alla Commissione Oggetto: Problemi di distribuzione dell'acqua nelle isole greche	17
94/C 219/32	E-1527/93 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Responsabilità per l'afta epizootica	17
94/C 219/33	E-1531/93 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Chiusura di industrie	18
94/C 219/34	E-1541/93 di Christopher Jackson alla Commissione Oggetto: Ammissibilità delle domande di sovvenzioni	18
94/C 219/35	E-1542/93 di Reimer Böge alla Commissione Oggetto: Programmi integrati mediterranei	19
94/C 219/36	E-1562/93 di Alex Smith alla Commissione Oggetto: Ritattamento nucleare	19
94/C 219/37	E-1567/93 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Risanamento dell'Olympic Airways	19
94/C 219/38	E-1578/93 di François Musso alla Commissione Oggetto: Passaggio di petroliere attraverso le Bocche di Bonifacio	20
94/C 219/39	E-1580/93 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Violazione della direttiva 85/ 337/CEE da parte della Grecia	20
94/C 219/40	E-1600/93 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Pagamento dell'aiuto alla produzione nel settore dell'olio d'oliva	21
94/C 219/41	E-1613/93 di Henry Chabert alla Commissione Oggetto: La situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattieri	21
94/C 219/42	E-1618/93 di Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Lotta contro la droga	22
94/C 219/43	E-1623/93 di Hedwig Keppelhoff-Wiechert alla Commissione Oggetto: Deposito di rifiuti speciali in aree frontaliere	22
94/C 219/44	E-1630/93 di Leen van der Waal alla Commissione Oggetto: Università euro-araba e sussidiarietà	23
94/C 219/45	E-1631/93 di Leen van der Waal alla Commissione Oggetto: Sussidiarietà ed educazione stradale per i bambini	24

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
94/C 219/46	E-1640/93 di Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Centrale per i carburanti ad ossido misto a Sellafield, Regno Unito	24
94/C 219/47	E-1641/93 di Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Programma del Sudafrica per le armi nucleari	24
94/C 219/48	E-1643/93 di Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Direttive CE sulla protezione ambientale	25
94/C 219/49	E-1513/93 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Isole del Mar Egeo e proposta di direttiva COM(92)0226 del Consiglio	25
94/C 219/50	E-1539/93 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Esenzione delle isole comunitarie dall'imposta sulle emissioni di biossido di carbonio e sull'energia	25
94/C 219/51	E-1650/93 di Christos Papoutsis alla Commissione Oggetto: Esclusione delle isole greche dall'imposizione di una tassa sulle emissioni di CO ₂ e sull'impiego di energia	26
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1513/93, E-1539/93 e E-1650/93	26
94/C 219/52	E-1662/93 di Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Contributi del FESR a favore delle strade regionali e di contea nella Contea di Monaghan, in Irlanda	26
94/C 219/53	E-1663/93 di Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Contributi del FESR a favore delle strade regionali e di contea nella Contea di Donegal, in Irlanda	27
94/C 219/54	E-1664/93 di Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Contributi del FESR a favore delle strade regionali e di contea nella Contea di Cavan, in Irlanda	27
94/C 219/55	E-1665/93 di Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Contributi del FESR a favore delle strade regionali e di contea nella Contea di Leitrim, in Irlanda	27
94/C 219/56	E-1666/93 di Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Contributi del FESR a favore delle strade regionali e di contea nella Contea di Roscommon, in Irlanda	27
94/C 219/57	E-1667/93 di Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Contributi del FESR a favore delle strade regionali e di contea nella Contea di Sligo, in Irlanda	28
94/C 219/58	E-1668/93 di Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Contributi del FESR a favore delle strade regionali e di contea nella Contea di Mayo, in Irlanda	28
94/C 219/59	E-1669/93 di Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Contributi del FESR a favore delle strade regionali e di contea nella Contea di Galway, in Irlanda	28
	Risposta comune alle interrogazioni scritte da E-1662/93 a E-1669/93	28
94/C 219/60	E-1671/93 di Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Contributi FES a favore del College universitario di Galway in Irlanda	29

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
94/C 219/61	E-1672/93 di Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Contributi finanziari della Comunità per il controllo della pesca negli Stati membri	29
94/C 219/62	E-1673/93 di Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Fondi CEE per le Contee di Durham e Cleveland (Inghilterra) 1985-1992	29
94/C 219/63	E-1688/93 di Sir Jack Stewart-Clark alla Commissione Oggetto: Riconoscimento reciproco delle bevande spiritose fra CE e Messico	30
94/C 219/64	E-1695/93 di Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Appalti pubblici — Trasposizione della direttiva «Settori esclusi»	30
94/C 219/65	E-1701/93 di Rüdiger von Wechmar alla Commissione Oggetto: Bandiera europea	31
94/C 219/66	E-1709/93 di Gérard Deprez alla Commissione Oggetto: Raccolta sistematica alla Commissione di documenti scaduti e di carta da riciclare	31
94/C 219/67	E-1712/93 di Giuseppe Mottola alla Commissione Oggetto: Mancata localizzazione «Policlinico pediatrico universitario» tenimento comune di Acerra	31
94/C 219/68	E-1713/93 di Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Aliquota IVA zero tra operatori con partita IVA	32
94/C 219/69	E-1716/93 di Kenneth Collins alla Commissione Oggetto: Direttiva sugli habitat	32
94/C 219/70	E-1718/93 di George Patterson alla Commissione Oggetto: Calendario per la registrazione di terreni e bestiame	33
94/C 219/71	E-1728/93 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Sanità pubblica e mattatoi in Portogallo	33
94/C 219/72	E-1730/93 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Impianti di cogenerazione alimentati ad energia solare e a gas	34
94/C 219/73	E-1734/93 di Paul Howell alla Commissione. Oggetto: Questionari nazionali e statistiche agricole nella CE	34
94/C 219/74	E-1751/93 di Annemarie Goedmakers alla Commissione Oggetto: Foreste fluviali tropicali	34
94/C 219/75	E-1755/93 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Programma per lo sviluppo integrato della valle del Vardar-Axios	35
94/C 219/76	E-1758/93 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Parco del Ticino	36
94/C 219/77	E-1772/93 di Alex Smith alla Commissione Oggetto: Esportazione nell'ex Unione Sovietica di uranio per arricchimento	36
94/C 219/78	E-1780/93 di José Lafuente López alla Commissione Oggetto: Livello di recepimento nella legislazione degli Stati membri della seconda direttiva sulle banche	36

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarìo (segue)	Pagina
94/C 219/79	E-1788/93 di James Janssen van Raay e Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Intese sui prezzi massimi tra grandi banche olandesi	37
94/C 219/80	E-1791/93 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Indennizzo dei produttori di tabacco	38
94/C 219/81	E-1792/93 di Luigi Colajanni e Giulio Fantuzzi alla Commissione Oggetto: Nomina dei comitati consultivi agricoli presso la CEE	38
94/C 219/82	E-0843/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Situazione della zona circostante del lago di Vouliagmeni	39
94/C 219/83	E-1610/93 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: «Valorizzazione» turistica del lago di Vuliagmeni	39
94/C 219/84	E-1795/93 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Protezione dell'importantissimo sito naturale del lago di Vouliagmeni	39
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-843/93, E-1610/93 e E-1795/93	40
94/C 219/85	E-1806/93 di Kenneth Coates, Alexander Falconer, Lyndon Harrison, Terence Wynn, James Ford, Barry Seal, Michael Hindley, Thomas Megahy, Henry McCubbin, David Martin, Hugh McMahon, David Bowe, Anita Pollack, Pauline Green, Michael Elliott, Gary Titley, Arthur Newens, Edward Newman, Roger Barton, Brian Simpson, Peter Crampton, Alex Smith, Stephen Hughes, Imelda Read, Kenneth Collins, Anthony Wilson, Gordon Adam, Kenneth Stewart e Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Profughi palestinesi	40
94/C 219/86	E-1818/93 di Panayotis Roumeliotis alla Commissione Oggetto: Sorte dei lavoratori «EAS» licenziati	41
94/C 219/87	E-1819/93 di Kenneth Coates alla Commissione Oggetto: Controlli di sicurezza	41
94/C 219/88	E-1833/93 di Panayotis Roumeliotis alla Commissione Oggetto: Problemi nella produzione comunitaria di vino	41
94/C 219/89	E-1840/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Programma dell'Ente greco per l'elettricità per il miglioramento della rete di distribuzione nelle isole greche	42
94/C 219/90	E-1842/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Inquinamento a Lavrion (Attica) da metalli tossici e pesanti	42
94/C 219/91	E-1851/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Convergenza dell'economia ellenica con quella degli altri Stati membri	43
94/C 219/92	E-1859/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Caccia di frodo nelle isole Strofadi (Ionio)	43
94/C 219/93	E-1864/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: «Importazione» di sigarette da paesi dell'Europa orientale	43

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
94/C 219/94	E-1869/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Macelli e mercati regionali in Grecia	44
94/C 219/95	E-1871/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Proposte della Confartigianato greca in materia di PMI	44
94/C 219/96	E-1872/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Norme di sicurezza nei luoghi pubblici in Grecia	45
94/C 219/97	E-1889/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Lotta contro il cancro degli organi genitali femminili	45
94/C 219/98	E-1913/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Rete IRIS	46
94/C 219/99	E-1930/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Armonizzazione delle imposte indirette	47
94/C 219/100	E-1933/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Quota del pacchetto Delors II destinata all'agricoltura greca	47
94/C 219/101	E-1935/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Riforma del movimento cooperativo greco nell'ambito dell'elaborazione del secondo quadro comunitario di sostegno	47
94/C 219/102	E-1936/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Aiuti alle cooperative dei paesi beneficiari del Fondo di coesione	48
94/C 219/103	E-1937/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Fondi enfiteutici in Grecia	48
94/C 219/104	E-1941/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Olio d'oliva adulterato nel nord della Grecia	48
94/C 219/105	E-1942/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Ricette veterinarie	48
94/C 219/106	E-1951/93 di Giuseppe Mottola alla Commissione Oggetto: Inadeguatezza dei fondi per la formazione della proprietà contadina — Richiesta di intervento della Comunità europea	49
94/C 219/107	E-1956/93 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Circolazione di merci tassate originarie delle isole Canarie	50
94/C 219/108	E-1959/93 di Barry Desmond alla Commissione Oggetto: Edifici della Commissione a Bruxelles	51
94/C 219/109	E-1979/93 di John McCartin alla Commissione Oggetto: Programma «Leader» in Irlanda	51

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
94/C 219/110	E-1982/93 di Giuseppe Rauti alla Commissione Oggetto: Conseguenze sull'occupazione nella CEE delle «delocalizzazioni industriali» in atto al di fuori della Comunità verso i paesi a più basso costo di manodopera	52
94/C 219/111	E-1984/93 di Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Programmi per l'approvvigionamento idrico nella Repubblica irlandese	52
94/C 219/112	E-1993/93 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Data limite per la vendita della carne	53
94/C 219/113	E-2004/93 di Paul Staes alla Commissione Oggetto: Assunzione di personale CE	53
94/C 219/114	E-2005/93 di Jean-Marie Vanlerenberghe alla Commissione Oggetto: Dislocazione di posti di lavoro dell'industria tessile	54
94/C 219/115	E-2011/93 di Carole Tongue alla Commissione Oggetto: Consultazioni	55
94/C 219/116	E-2012/93 di Bryan Cassidy alla Commissione Oggetto: BERS	56
94/C 219/117	E-2018/93 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Premio comunitario alle arti figurative	56
94/C 219/118	E-2038/93 di Bryan Cassidy alla Commissione Oggetto: Armonizzazione CE — Spine e prese EURO	57
94/C 219/119	E-2040/93 di Wilhelm Piecyk alla Commissione Oggetto: Indicazione obbligatoria della data di deposizione delle uova	57
94/C 219/120	E-2042/93 di Robert Delorozoy alla Commissione Oggetto: L'industria mineraria e metallurgica di fronte alle massicce esportazioni della CSI ...	58
94/C 219/121	E-2079/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Sviluppo delle colture ittiche in Grecia	59
94/C 219/122	E-2080/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Esecuzione di opere d'irrigazione e applicazione dei programmi di protezione per taluni settori della produzione agricola in Grecia	59
94/C 219/123	E-2091/93 di Jessica Larive alla Commissione Oggetto: Programma d'azione europeo per gli anziani	60
94/C 219/124	E-2127/93 di Ana Miranda de Lage alla Commissione Oggetto: Reintroduzione della pena di morte in Perù	60
94/C 219/125	E-2131/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Problemi organizzativi e di infrastruttura nelle aree sismiche	61
94/C 219/126	E-2159/93 di Gianfranco Amendola alla Commissione Oggetto: Rispetto delle norme comunitarie per l'impianto di smaltimento di rifiuti «speciali» finalizzato al compostaggio previsto nel comune di Cavatore, regione Piemonte, Italia	61

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
94/C 219/127	E-2162/93 di Brigitte Langenhagen alla Commissione Oggetto: Il fenomeno di rigetti in mare nelle operazioni di pesca comunitarie	62
94/C 219/128	E-2168/93 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Orario di lavoro dei medici nella Comunità	63
94/C 219/129	E-2169/93 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Vitelli in gabbia	63
94/C 219/130	E-2191/93 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Competitività europea nel campo della biotecnologia	64
94/C 219/131	E-2211/93 di Jean-Pierre Cot alla Commissione Oggetto: Avvio del reattore superconvertitore Super Phénix a Creys-Malville, Francia	64
94/C 219/132	E-2213/93 di Jean-Pierre Raffin alla Commissione Oggetto: Fissazione del tenore di mercurio nei prodotti della pesca	65
94/C 219/133	E-2242/93 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Regime spagnolo di aiuti alle regioni in cui l'occupazione nel settore tessile rappresenta per lo meno il 10%	66
94/C 219/134	E-2276/93 di Rolf Linkohr alla Commissione Oggetto: Sommergibili nucleari sovietici affondati	66
94/C 219/135	E-2293/93 di Gérard Fuchs alla Commissione Oggetto: Programma Konver	67
94/C 219/136	E-2311/93 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Ambiente urbano	67
94/C 219/137	E-2332/93 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Caleidoscopio	67
94/C 219/138	E-1148/93 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Uso delle lingue presso la Commissione — Indirizzo	68
94/C 219/139	E-2333/93 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Uso dell'olandese da parte della Commissione	68
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1148/93 e E-2333/93	68
94/C 219/140	E-2364/93 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Ricerca sugli effetti del «perkinsus atlanticus» nei molluschi bivalvi	68
94/C 219/141	E-2395/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Aiuti ai paesi poveri del terzo mondo	69
94/C 219/142	E-2421/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Creazione di una «banca storico-climatica su base regionale»	69
94/C 219/143	E-1838/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Lavoro a domicilio	70

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarío (segue)	Pagina
94/C 219/144	E-2462/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Relazione elaborata dal gruppo di lavoro sul «Lavoro a domicilio»	70
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1838/93 e E-2462/93	70
94/C 219/145	E-2490/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Convenzione internazionale sulla sicurezza nucleare	70
94/C 219/146	E-2532/93 di Marie Isler Béguin e Jean-Pierre Raffin alla Commissione Oggetto: Partecipazione finanziaria della Comunità europea per la costruzione della diga del Petit-Saut (Guyana)	71
94/C 219/147	E-2583/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Creazione di uno spazio comune per l'informazione delle piccole e medie imprese ..	71
94/C 219/148	E-2592/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Tassazione delle autovetture in Grecia	71
94/C 219/149	E-2000/93 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Programma Konver	72
94/C 219/150	E-2607/93 di José Mendes Bota alla Commissione Oggetto: Programma Konver	72
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2000/93 e E-2607/93	72
94/C 219/151	E-2641/93 di Arie Oostlander alla Commissione Oggetto: Manifestazione giovanile	72
94/C 219/152	E-2679/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Perfezionamento dei programmi d'istruzione continua	73
94/C 219/153	E-1962/93 di Christopher Jackson alla Commissione Oggetto: Attuazione della direttiva 91/628/CEE sul trasporto di animali	73
94/C 219/154	E-2688/93 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Trasporto di animali	74
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1962/93 e E-2688/93	74
94/C 219/155	E-2713/93 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Politica della Commissione nei riguardi dei comitati consultivi	74
94/C 219/156	E-2716/93 di Jean-Pierre Raffin alla Commissione Oggetto: Interrogazioni scritte rimaste senza risposta	74

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA E-204/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 febbraio 1993)

(94/C 219/01)

Oggetto: Regime applicabile ai centri bancari extra-territoriali

«Extra-territoriale» è un termine generico che designa talune attività bancarie svolte in istituti aventi le seguenti tre caratteristiche: in primo luogo servono esclusivamente clienti non residenti nelle regioni in cui hanno sede; in secondo luogo offrono una serie di vantaggi sul piano fiscale, e infine sono soggette a un regime normativo assai scarno. In base a questi criteri, almeno 20 sono oggi in corso i centri bancari extra-territoriali sparsi nel mondo, taluni dei quali rientranti nella giurisdizione della Comunità europea: ad esempio Gibilterra, Madera, Lussemburgo, Dublino e l'isola di Jersey. Dato che le attività bancarie extra-territoriali sono estremamente remunerative per le autorità locali, quali misure intende adottare la Commissione al loro riguardo?

nell'interrogazione (ad eccezione delle isole del Canale). Ne consegue che a tali centri si applicano le direttive sui servizi finanziari e gli Stati membri non possono prevedere esenzioni o deroghe al riguardo. In realtà tutti gli Stati membri interessati hanno confermato che a tali centri viene applicata la normativa comunitaria in materia. Detti centri sono ugualmente soggetti alla legislazione comunitaria in materia d'imposizione fiscale, come le direttive volte a ridurre la doppia imposizione e quelle sul rafforzamento della cooperazione per lottare contro l'evasione fiscale, nonché alle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza. Ciò significa che i regimi o gli incentivi fiscali speciali devono essere notificati alla Commissione perché questa possa verificarne la conformità con le norme suddette e quindi autorizzarli. In alcuni casi, come per Dublino, l'autorizzazione della Commissione può limitarsi ad un periodo determinato.

D'altra parte le attività svolte nella Comunità dai centri finanziari situati al di fuori del suo territorio sono condizionate da numerose disposizioni di diritto comunitario, ad esempio quelle sulla qualità degli azionisti e dirigenti e sul controllo delle partecipazioni qualificate, contenute nelle due direttive di coordinamento bancario, e soggette ad alcuni degli obblighi previsti dalla direttiva sul riciclaggio del danaro sporco e sulla vigilanza consolidata.

Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione

(13 dicembre 1993)

Pur non avendo la Comunità una politica specifica riguardo ai centri finanziari off-shore in quanto tali, siano essi all'interno o all'esterno della Comunità, la legislazione comunitaria influisce su di essi in vari modi.

È inesatto descrivere come «extra-territoriali» oppure «off-shore» centri finanziari ai quali, in virtù dell'articolo 227 del Trattato CE, sono applicabili il Trattato stesso ed il diritto derivato. Ciò vale per i centri situati nelle aree citate

INTERROGAZIONE SCRITTA E-247/93

di Adriana Ceci (PSE) e Luigi Vertemati (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 febbraio 1993)

(94/C 219/02)

Oggetto: Tossicità del pesticida Benomyl

In relazione a quanto segnalato nel Regno Unito, dove l'impiego del pesticida denominato Benomyl è stato corre-

lato alla comparsa di anoftalmia, si sollecitano le informazioni seguenti:

1. Il suddetto pesticida rientra nei criteri fissati dalle norme comunitarie relative ai requisiti necessari per l'immissione sul mercato?
2. Non ritiene in questo caso la Commissione di dover rivedere la composizione delle tabelle annesse alla direttiva-quadro e i criteri di tossicità, in modo da tenere in debito conto gli effetti prenatali?
3. Esistono al momento attuale le condizioni per una sospensione cautelativa del prodotto?
4. Cosa pensa di fare la Commissione al riguardo, o cosa ha fatto finora?

Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(11 giugno 1993)

1. L'autorizzazione dei prodotti fitosanitari rimarrà soggetta alla legislazione nazionale fino all'entrata in vigore, nel luglio 1993, della direttiva 91/414/CEE ⁽¹⁾ relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Ai sensi dell'articolo 8 di detta direttiva, la Comunità verifica, entro un periodo di dieci anni, tutte le sostanze attive già in commercio sul mercato comunitario prima del 25 luglio 1993. Con il regolamento (CEE) n. 3600/92 ⁽²⁾ dell'11 dicembre 1992, la Commissione ha pubblicato un elenco delle prime novanta sostanze attive, ivi compreso il benomyl, che devono essere verificate a livello comunitario. Finché i dati richiesti ai sensi della direttiva 91/414/CEE non saranno stati ottenuti e verificati, non sarà possibile determinare se il benomyl rispetti tutti i requisiti della direttiva.

2. L'attuale testo dell'allegato II, paragrafo 5.5 «Effetti sulla riproduzione» prevede studi di teratogenesi su due specie animali nonché studi multigenerazionali sui mammiferi e, per questo motivo, tiene in debito conto gli effetti prenatali.

3 e 4. L'anoftalmia è una malattia rara e ben nota che può essere causata da anomalie genetiche o da sostanze teratogene. Le autorità del Regno Unito hanno di recente verificato il benomyl, prendendo in considerazione anche quegli studi che menzionavano l'anoftalmia e la microftalmia, ed hanno concluso che la dose senza effetto teratogeno nei ratti è di 30 mg/kg.

Il 18 febbraio 1993 la Commissione ha consultato gli Stati membri, nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, in merito a eventuali iniziative da prendere sul benomyl. Gli

Stati membri sono rimasti soddisfatti delle valutazioni effettuate a livello nazionale ed hanno proposto che, per il momento, non si prenda nessuna iniziativa particolare, a parte quella di tenere la sostanza sotto stretto controllo.

Da parte sua la Commissione seguirà il problema con attenzione e non esiterà, se necessario, ad agire ai sensi della direttiva 79/117/CEE ⁽³⁾ del Consiglio relativa al divieto di mettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive.

⁽¹⁾ GU n. L 230 del 19. 8. 1991.

⁽²⁾ GU n. L 366 del 15. 12. 1992.

⁽³⁾ GU n. L 33 dell'8. 1. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-524/93
di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 marzo 1993)
(94/C 219/03)

Oggetto: Nascita di bambini senza occhi in talune aree della Gran Bretagna

A seguito della nascita di decine di bambini senza occhi nel Galles meridionale e nel Lincolnshire settentrionale (Gran Bretagna), i ricercatori dell'ospedale Moorfields propendono, da una parte, per l'ipotesi genetica e, dall'altra, per un'affezione indotta dall'utilizzo di fitofarmaci e altre sostanze inquinanti come le diossine. Intende la Commissione occuparsi del caso?

Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
(19 luglio 1993)

Si attira l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla risposta all'interrogazione scritta E-247/93 ⁽¹⁾ degli onorevoli Checchi e Vertemati sul tema dell'anoftalmia, sull'anticrittogamico «Benomyl» contenente diossina e sulle azioni intraprese per stabilire un eventuale nesso fra i due.

La diossina è stata intensamente studiata nel corso degli ultimi due decenni e continua peraltro ad essere argomento di studio. Una rassegna dei risultati degli studi pubblicati nel 1993 giunge alla conclusione che non vi è una prova chiara che la diossina abbia mai provocato un qualche tipo di anomalia natale negli esseri umani. Tuttavia i risultati di uno studio recente inducono a credere, senza che vi siano peraltro prove conclusive, all'ipotesi di rischio aggravato per taluni tipi di tumori dovuti ad esposizione alla diossina. La Commissione continua a seguire attentamente gli studi che vengono svolti al riguardo.

Le autorità del Regno Unito hanno commissionato uno studio dell'incidenza dell'anoftalmia e del suo eventuale rapporto con fattori genetici, congeniti e ambientali. La

Commissione è costantemente vigile sull'argomento e seguirà attentamente i risultati dello studio del Regno Unito.

(1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-725/93

di José Valverde López (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 aprile 1993)

(94/C 219/04)

Oggetto: Inadempienze generalizzate di direttive in materia di mercato interno e politica industriale

Quando la Commissione constata che va generalizzandosi la prassi di non comunicare le norme nazionali di esecuzione di innumerevoli direttive, come nel caso di quelle in materia di mercato interno e di politica industriale, si presuppone che essa debba moltiplicare i suoi sforzi e sfruttare tutti gli strumenti politici, quali la denuncia generalizzata nei mezzi di comunicazione e una maggiore collaborazione con il Parlamento europeo, per sostenere la campagna di pressione politica.

Quali provvedimenti conta la Commissione di adottare, oltre a quelli formali, per indurre gli Stati membri a rendere operanti le seguenti direttive:

direttiva 90/531/CEE (1),

direttiva 91/173/CEE (2),

direttiva 91/339/CEE (3),

direttiva 91/442/CEE (4)?

Qual è la situazione attuale?

(1) GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 34.

(3) GU n. L 186 del 12. 7. 1991, pag. 64.

(4) GU n. L 238 del 27. 8. 1991, pag. 25.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-726/93

di José Valverde López (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 aprile 1993)

(94/C 219/05)

Oggetto: Inadempienza delle direttive sui veicoli a motore

Al dicembre del 1992 la maggior parte degli Stati membri non aveva adempito varie direttive in materia di veicoli a motore, tra cui:

direttiva 92/21/CEE (1),

direttiva 92/22/CEE (2) e

direttiva 92/23/CEE (3).

Qual è la situazione attuale?

(1) GU n. L 129 del 14. 5. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 129 del 14. 5. 1992, pag. 11.

(3) GU n. L 129 del 14. 5. 1992, pag. 95.

Risposta comune data dal sig. Delors
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-725/93 e E-726/93
(14 settembre 1993)

La situazione attuale, per quanto attiene alla recezione delle direttive citate dall'onorevole parlamentare nelle interrogazioni scritte summenzionate, è la seguente:

— le direttive 92/21/CEE e 92/22/CEE sono state recepite da dieci Stati membri;

— la direttiva 92/23/CEE è stata recepita da dieci Stati membri;

— la direttiva 90/531/CEE è stata recepita da tre Stati membri;

— le direttive 91/173/CEE, 91/339/CEE e 91/442/CEE sono state recepite da cinque Stati membri.

Sono in corso procedure d'infrazione contro gli Stati membri che non hanno trasmesso alla Commissione le misure nazionali di esecuzione relative a queste direttive.

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che le prime due fasi della procedura d'infrazione sono praticamente le fasi di discussione fra Commissione e Stati membri intese a convincere questi ultimi a conformarsi al diritto comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1081/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1993)

(94/C 219/06)

Oggetto: Definizione e organizzazione della politica turistica

Intende la Commissione — se sì, con quali mezzi — pervenire a un tempestivo coordinamento e instaurare una forma di cooperazione tra tutti gli organi delle macchine statali degli Stati membri competenti in materia di definizione e organizzazione della politica turistica?

**Risposta data dal sig. Vanni D'Archirafi
a nome della Commissione
(27 settembre 1993)**

Nel contesto del piano di azioni comunitarie a favore del turismo (decisione 92/241/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992) ⁽¹⁾, la Commissione organizza il coordinamento fra le politiche comunitarie affinché si tenga meglio conto dell'importanza del turismo allo stadio della loro elaborazione e attuazione.

Per quanto riguarda inoltre le politiche nazionali a favore del turismo ed al fine di avviare una cooperazione e collaborazione fra gli Stati membri in materia di turismo (decisione 86/664/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986) ⁽²⁾, vengono organizzate riunioni regolari e frequenti nel quadro del comitato consultivo Turismo al fine di sviluppare un dialogo tramite una migliore informazione reciproca.

In concomitanza con il rafforzamento della cooperazione con gli Stati membri, la Commissione organizza, tenendo conto della loro diversità, una consultazione delle organizzazioni professionali del turismo. La consultazione avviene nel contesto delle riunioni del comitato consultivo Turismo, alle quali vengono invitati, in ordine ad aspetti particolari, rappresentanti dell'industria e responsabili delle organizzazioni europee del turismo.

⁽¹⁾ GU n. L 231 del 13. 8. 1992.

⁽²⁾ GU n. L 384 del 31. 12. 1986.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1130/93
di Anita Pollack (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 aprile 1993)
(94/C 219/07)**

Oggetto: Insetticidi e cecità

Sa la Commissione se esista un legame tra l'anoftalmia — nascita senza occhi — e l'uso del fungicida agricolo benomyl?

È in grado la Commissione di indicare se tale sostanza è legalmente usata negli Stati membri?

Nel caso positivo, può indicare in quali di essi?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(9 settembre 1993)**

A quanto risulta alla Commissione, l'impiego del benomyl come presidio fitosanitario è autorizzato in tutti gli Stati membri.

Per quanto riguarda l'eventuale correlazione tra l'anoftalmia e l'uso di tale prodotto, la Commissione segnala all'attenzione dell'onorevole parlamentare l'interrogazione scritta n. E-247/93 degli onn. Ceci e Vertemati ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1160/93
di Carlos Robles Piquer (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(12 maggio 1993)
(94/C 219/08)**

Oggetto: Riserva naturale «Coto Doñana»

Nel corso di un'intervista realizzata da Isabel San Sebastián per il quotidiano «ABC» di Madrid, (14 marzo 1993) l'ex commissario signor Ripa di Meana, a proposito della corruzione che egli sostiene riguardare «tutti i partiti socialisti d'Europa», ha affermato quanto segue:

«Per quel che riguarda gli spagnoli, desidero dirle che durante le mie funzioni di commissario europeo per l'Ambiente mi sono scontrato frontalmente con il governo di Felipe González, a causa, tra l'altro, di operazioni speculative immobiliari, che si volevano attuare nella riserva naturale di Doñana, il che avrebbe comportato gravi ripercussioni ecologiche, e, in generale, a causa della loro politica dell'ambiente, che considero del tutto insufficiente e che pone a rischio il futuro ecologico del paese. Mi sembra, a questo proposito, estremamente significativo che il ministro dell'Ambiente lo sia, nel contempo, anche dei Lavori pubblici».

Può la Commissione indicare se, a suo parere, per la riserva naturale di Doñana sussista veramente il pericolo di speculazione immobiliare a cui si riferiva l'ex commissario e, nel caso positivo, se continua, in via generale, a giudicare con preoccupazione il futuro ecologico spagnolo?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione
(19 ottobre 1993)**

Per quanto riguarda il Parco nazionale di Doñana, su iniziativa della Spagna e della Commissione, è stato istituito un comitato internazionale di esperti di cui facevano parte due funzionari della Commissione stessa.

Nel mese di aprile 1992 il comitato ha presentato una relazione in base alla quale è stato creato un gruppo di lavoro, del quale fanno parte rappresentanti dell'amministrazione spagnola (centrale e autonoma) nonché due funzionari comunitari. Tale gruppo ha formulato un piano di sviluppo sostenibile per il Parco di Doñana, che esclude ogni tipo di speculazione edilizia e che intende favorire lo

sviluppo endogeno della regione. La Commissione si è impegnata a cofinanziare, per gli anni a venire, il programma operativo che sarà elaborato a partire da tale piano.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1191/93

di Annemarie Goedmakers (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 maggio 1993)

(94/C 219/09)

Oggetto: Frode all'importazione nella Comunità di riproduttori di razza pura provenienti dall'Austria

In passato l'interrogante ha presentato delle interrogazioni sull'esportazione di riproduttori di razza pura in Polonia. Per detto bestiame venivano intascate delle restituzioni all'esportazione facendolo passare per riproduttori di razza pura destinati alla costituzione di un patrimonio zootecnico di qualità, mentre in realtà si trattava di bestiame da macello. Le risposte date assicuravano che la lacuna nella relativa regolamentazione sarebbe stata colmata.

Stando alle informazioni pervenuteci la situazione è analoga per quanto riguarda l'importazione di riproduttori di razza pura dall'Austria, molti dei quali, essendo destinati al macello, verrebbero illecitamente esonerati dai prelievi all'importazione.

1. È vero che l'Austria esporta nella Comunità europea riproduttori di razza pura — ai quali è applicato un prelievo all'importazione inferiore a quello relativo al bestiame da macello importato nella Comunità — mentre in realtà tali capi vengono destinati al macello, utilizzando così in modo abusivo il trattamento differenziato previsto dalla struttura tariffaria per i prelievi all'importazione?
2. In caso affermativo, quali provvedimenti ha previsto la Commissione per ovviare ai problemi di cui al punto 1?
3. È la definizione di riproduttore di razza pura univoca in entrambi i casi?
4. Come viene esercitato il controllo sull'applicazione della normativa sopramenzionata?
5. È il controllo sufficiente in tutti gli Stati membri?

Risposta data dal sig. Schmidhuber
a nome della Commissione

(6 settembre 1995)

1. Le importazioni fraudolente nella Comunità di bestiame di razza pura proveniente dall'Austria, a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare e che sono oggetto di procedimenti nei Paesi Bassi, consistono nel dichiarare come riproduttori di razza pura provenienti dall'Austria bestiame,

in particolare bovini, che si sospetta provengano in realtà da paesi dell'Europa dell'Est per essere abbattuti subito dopo l'importazione. Ci si trova in presenza di false dichiarazioni di specie e di origine che hanno lo scopo, da un lato, di eludere il pagamento dei prelievi agricoli all'importazione nella Comunità e, dall'altro, di aggirare il divieto di importare animali originari dei paesi dell'Europa dell'Est, adottato per motivi igienici.

2. Nel quadro del regolamento (CEE) n. 1468/81 sulla mutua assistenza, la Commissione ha tenuto gli Stati membri al corrente del presunto meccanismo di frode e li ha messi in guardia contro simili importazioni di bovini dichiarati originari della Cecoslovacchia ⁽¹⁾.

3. La normativa concernente la definizione di bestiame di razza pura non viene messa in discussione in relazione né alle restituzioni all'esportazione né ai prelievi all'importazione.

4. È compito delle autorità veterinarie e doganali competenti controllare l'applicazione delle restituzioni all'esportazione e dei prelievi all'importazione. Quando si tratta di animali dichiarati riproduttori di razza pura, si deve presentare un certificato genealogico; dato che si è rivelato difficile garantire, mediante controlli all'importazione, che gli animali non vengano abbattuti durante i primi sei mesi, le autorità competenti degli Stati membri hanno mantenuto la sorveglianza delle dichiarazioni relative ai riproduttori di razza pura fino alla scadenza del termine.

5. Sembra, in definitiva, che i controlli regolarmente effettuati negli Stati membri siano efficaci per individuare e prevenire le frodi. La frode organizzata, tuttavia, sfugge talvolta al loro controllo; per questo motivo, nelle schede di mutua assistenza inviate loro, gli Stati membri sono invitati ad accentuare la sorveglianza in particolare per quanto riguarda le frodi all'importazione menzionate. La Commissione segue con attenzione l'evoluzione del caso in esame.

(1) All'epoca esisteva ancora la Repubblica federale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1196/93

di Andrea Raggio (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 maggio 1993)

(94/C 219/10)

Oggetto: Gassificazione del carbone Sulcis

Le recenti risoluzioni del Parlamento europeo sulla politica carbonifera e la strategia energetica (B3-1527 e 1566/92) ⁽¹⁾ chiedono, tra l'altro, che siano proposte e adottate misure per «intensificare e sostenere la ricerca nonché lo sfrutta-

mento industriale dei suoi risultati nel settore delle tecnologie pulite (gassificazione, ciclo combinato, ecc.)».

Il progetto per la riattivazione del bacino carborifero del Sulcis prevede lo sviluppo delle «tecnologie pulite» di utilizzazione del carbone, con particolare riguardo alla gassificazione, e la realizzazione a Portovesme (Cagliari) di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata con gas da carbone. In questa prospettiva sono stati già realizzati notevoli investimenti per la razionalizzazione e l'ammodernamento dell'attività estrattiva.

Quali iniziative la Commissione intende adottare per favorire lo sviluppo della tecnologia della gassificazione del carbone e, in particolare, per sostenere i programmi per la riattivazione del bacino carborifero del Sulcis?

(¹) GU n. C 337 del 21. 12. 1992, pag. 198.

**Risposta data dal sig. Matutes
a nome della Commissione
(17 settembre 1993)**

Tramite il programma di ricerca «Joule», il programma di ricerca CEE sul carbone e il programma dimostrativo per l'energia «Thermie», la Commissione finanzia le tecnologie pulite di utilizzazione del carbone e in particolare la tecnologia della gassificazione. Dato che questa tecnologia è estremamente interessante dal punto di vista ambientale, la Commissione prevede di continuare o anche di rafforzare la sua azione in questo campo.

In effetti è incontestabile che la tecnica della produzione di elettricità partendo dalla gassificazione del carbone ha raggiunto il livello necessario per passare alle prime realizzazioni concrete. Infatti, nel quadro del programma Thermie, la Commissione ha varato nel 1991 un progetto mirato nel settore dell'IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) la cui realizzazione, attualmente in corso a Puertollano (Spagna), dovrebbe terminare nel 1996. Si tratta della più grande centrale di questo tipo del mondo. Grazie all'impulso dato dalla Commissione, è stata creata una società ad hoc (ELCOGAS), i cui azionisti sono otto grandi imprese di produzione di elettricità della Comunità e tre fornitori di tecnologia.

Le attività minerarie sviluppate in Sardegna, più precisamente nel quadro del progetto di riattivazione del bacino carbonifero di Sulcis, hanno beneficiato dei vari tipi di aiuti previsti dai tre programmi succitati. La Commissione ritiene comunque inopportuno che essa finanzi la costruzione nel bacino del Sulcis di una nuova centrale dello stesso tipo di quella di Puertollano, prima che quest'ultima sia terminata e ne sia stata valutata l'efficienza.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1210/93
di Christian de la Malène (RDE)
alla Commissione delle Comunità europee
(18 maggio 1993)
(94/C 219/11)**

Oggetto: Scambi intracomunitari di vino

A quanto risulta dal 1° gennaio 1993 gli scambi intracomunitari di vino, in particolare le spedizioni destinate a privati cittadini di uno Stato membro della Comunità, sono ostacolati da un sistema di formalità amministrative applicato per le grandi imprese che penalizza le piccole società: cauzioni bancarie, rappresentanti fiscali...

Al fine di non mettere inutilmente in difficoltà i piccoli produttori non dovrebbe la Commissione proporre al più presto una semplificazione delle modalità amministrative connesse alle spedizioni di vino da produttori a privati all'interno della Comunità?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione
(29 ottobre 1993)**

La Commissione è pienamente conscia delle difficoltà incontrate da taluni operatori e vi presta tutta la sua attenzione, giacché ogni situazione che restringa gli scambi sarebbe contraria agli obiettivi del grande mercato.

È chiaro comunque che tali difficoltà sono in parte inevitabili in quanto legate alla novità del sistema attuato, talvolta poco conosciuto dagli operatori. Una più lunga pratica delle procedure dovrebbe consentire, entro un certo termine, un'applicazione uniforme delle disposizioni e delle regole comunitarie, come pure l'organizzazione di reti commerciali efficaci, senza nuocere agli interessi dei produttori.

Nel quadro giuridico vigente, nondimeno, la Commissione studia varie possibilità di migliorare le modalità pratiche di pagamento dei diritti di accise nello Stato membro di destinazione, onde consentire agli operatori di rispettare i loro obblighi, riducendo il costo di tali procedure e limitando gli oneri che essi impongono.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1289/93
di Miguel Arias Cañete (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(1° giugno 1993)
(94/C 219/12)**

Oggetto: Preferenze doganali della CEE a favore di determinati paesi latino-americani

Il regolamento (CEE) n. 3211/90 (¹) del Consiglio stabilisce, per un periodo di 4 anni, un'esenzione tariffaria per tutti i

prodotti del capitolo 3 della tariffa a favore di Bolivia, Ecuador, Colombia e Perù — ampliata nel 1991 ad altri paesi dell'area — adducendo come obiettivo la necessità di dare un'alternativa alla coltivazione di droga.

Va del pari sottolineato che la normativa concede tale trattamento preferenziale soltanto ai prodotti originari dei paesi in questione.

Senonché accade che le origini vengono falsificate in modo da poter introdurre sia tonni interi che trance di fianchi di tonno non originari di tali paesi sul territorio doganale della CEE in esenzione tariffaria, disattendendo peraltro l'obiettivo del regolamento visto che, nel caso in questione, i beneficiari sarebbero armatori stranieri.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere quali misure intende adottare per impedire l'ingresso di prodotti non originari di tali paesi?

(¹) GU n. L 308 dell'8. 11. 1990, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Schmidhuber
a nome della Commissione**

(13 ottobre 1993)

1. L'applicazione delle preferenze speciali accordate ai paesi andini è subordinata al rispetto dei criteri specifici previsti dal regolamento (CEE) n. 693/88 della Commissione del 4 marzo 1988 (¹) e alla presentazione di un certificato d'origine modello A rilasciato secondo gli stessi criteri.

2. Per quanto riguarda i tonni interi e i filetti di tonno, che rientrano nel capitolo 3 della tariffa doganale comune (Nomenclatura combinata), questi criteri prevedono che i tonni in questione debbano essere pescati:

— o nelle acque territoriali (12 miglia) del paese andino in questione;

— oppure, al di là di questo limite, da una nave avente la nazionalità, come definita nel regolamento (CEE) n. 693/88, di tale paese andino, o di uno dei paesi andini in applicazione del regolamento (CEE) n. 2955/85 del Consiglio del 22 ottobre 1985 (²).

3. L'inosservanza di queste norme ha per effetto di assoggettare i prodotti interessati al regime tariffario normale previsto dalla tariffa doganale comune (filetti di tonno, 18%) per eliminare il beneficio delle preferenze ma non impedirne l'importazione nella Comunità. D'altra parte, oltre al controllo a posteriori dei certificati d'origine SPG modello A, previsto dal regolamento (CEE) n. 693/88, le frodi e irregolarità possono essere oggetto di indagini specifiche coordinate dalla Commissione nel quadro del regolamento (CEE) n. 1468/81 relativo alla mutua assistenza nei settori doganale e agricolo (³).

4. Occorre segnalare che i tonni interi di qualsiasi origine, importati nella Comunità ai fini della fabbricazione di conserve di tonno, beneficiano di una sospensione generale dei dazi. Non è dunque necessario chiedere l'applicazione del trattamento preferenziale per questi prodotti importati dai paesi andini, visto che ricevono lo stesso trattamento tariffario all'importazione nella Comunità, indipendentemente dal luogo di cattura e dalla nazionalità della nave.

(¹) GU n. L 77 del 22. 3. 1988.

(²) GU n. L 285 del 25. 10. 1985.

(³) GU n. L 144 del 2. 6. 1981.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1292/93

di Giulio Fantuzzi (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° giugno 1993)

(94/C 219/13)

Oggetto: Aiuti in zone sensibili dal punto di vista ambientale

La relazione 1992 sulla «Situazione dell'agricoltura nella Comunità», pubblicata dalla Commissione, riporta nel capitolo dedicato allo sviluppo rurale una tabella con le indicazioni, per Stato membro, degli aiuti nelle zone sensibili sotto il profilo della protezione dell'ambiente (regolamento (CEE) n. 2328/91, titolo VII) (¹), in termini di superfici ammissibili ai premi e numero di agricoltori beneficiari.

Sulla base di quanto riportato si chiede alla Commissione:

1. se esistono indicazioni più dettagliate per quanto riguarda i diversi programmi di aiuto (articolazione regionale delle zone sensibili e caratteristiche degli aiuti ammessi);
2. se può fornire tali indicazioni per quanto riguarda l'Italia.

(¹) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(8 ottobre 1993)

Esistono informazioni più precise sui diversi programmi d'aiuto realizzati ai sensi del titolo VII del regolamento (CEE) n. 2328/92. Tali informazioni comprendono indicazioni dettagliate sulla distribuzione regionale delle zone sensibili dal punto di vista ambientale e sulla natura e le caratteristiche degli aiuti concessi, nonché sul numero di agricoltori attivi nelle aziende, sui premi concessi e sui costi complessivi.

Per l'Italia, esistono programmi ai sensi del titolo VII del regolamento (CEE) n. 2328/92 nelle regioni Toscana, Trentino, Lombardia, Val d'Aosta, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto.

Nella tabella seguente sono riportate le informazioni pertinenti.

Denominazione del programma	Superficie prevista (ha)	Numero di agricoltori previsto	Superficie effettiva interessata (ha)	Numero effettivo di agricoltori	Costo totale in milioni di ECU fino al 1992
TOSCANA Fabbriche di Vallo	+/- 37 100 (3)	62	+/-1 933	—	352 230 (545) annuali
TRENTO	621 788 (3)	—	40 650	—	8 200
LOMBARDIA	250 909	—	65 000	—	26,2
EMILIA	- 188 000	—	14 500	—	2,8
ROMAGNA	- 101 000	—	4 700	—	1,0
	- 159 000	—	8 333	—	1,7
	- 474 000	—	27 000	—	6,9
PIEMONTE	229 995	—	148 000	—	7 434 630
VENETO	206 000	—	22 500	—	16 575
VAL D'AOSTA	42 050	—	—	—	3 212 500 (previsti)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1309/93
di Ian White (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(1° giugno 1993)
(94/C 219/14)

Oggetto: Frutteti di mele e pere in Gran Bretagna

Potrebbe la Commissione far sapere se ha preso in considerazione l'elargizione di aiuti finanziari per consentire agli agricoltori britannici di proseguire la tradizionale coltivazione di frutteti di pere e mele per la produzione di puro sidro e perry che sono bevande locali e tipiche del Regno Unito, ed è la Commissione consapevole del fatto che le importazioni a basso costo di mele e pere dai paesi extracomunitari stanno deprimendo e riducendo il mercato per la coltivazione di mele e pere nel Regno Unito?

Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione
(20 ottobre 1993)

Ai produttori di mele e di pere destinate rispettivamente alla produzione di sidro e di perry può essere concesso un sostegno finanziario per investimenti nell'ambito dell'azienda in virtù del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽¹⁾.

Le mele e le pere da tavola importate da paesi terzi sono soggette al meccanismo del prezzo di riferimento. Il basso livello dei prezzi che si registra attualmente è dovuto soprattutto alla produzione eccezionalmente abbondante del 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1321/93
di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 giugno 1993)
(94/C 219/15)

Oggetto: Esigenza di creare un sistema comunitario di sorveglianza epidemiologica

Il regolamento sanitario internazionale approvato dall'Assemblea mondiale della sanità il 25 luglio 1969 impone agli Stati membri dell'Organizzazione mondiale della sanità di prendere provvedimenti atti ad impedire il diffondersi delle malattie.

Intende la Commissione presentare una proposta per la creazione di un sistema comunitario di sorveglianza epidemiologica in grado di coordinare le attività dei servizi sanitari operanti in questo settore?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(30 settembre 1993)

Il regolamento sanitario internazionale (RSI), adottato dalla XXII (1969) Assemblea mondiale della sanità e modificato rispettivamente dalla XXVIa (1973) e XXXIV (1981) Assemblea mondiale della sanità, fa obbligo agli Stati aderenti a tale convenzione internazionale di adottare provvedimenti al fine di circoscrivere l'estendersi delle epidemie dovute a tre malattie: la peste dei roditori, il colera e la febbre gialla. Per parte sua la Comunità, e di conseguenza la Commissione, non sono vincolate a quanto stipulato dal RSI. In mancanza di una precisazione di competenze quali risultano dagli attuali trattati in questo campo, i loro soli obblighi derivano dagli atti del Consiglio. Per quanto riguarda tuttavia il colera, la Commissione è stata indotta a prendere, nel 1992, provvedimenti di divieto di ingresso nella Comunità di taluni prodotti alimentari provenienti da regioni in quali la malattia imperversava allo stato di epidemia ⁽¹⁾. Inoltre la risoluzione del Consiglio e dei ministri della Sanità degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 13 novembre 1992, sul controllo e la sorveglianza delle malattie trasmissibili ⁽²⁾, invita la Commissione a presentare al Consiglio una relazione in proposito. La relazione è in fase di elaborazione e dovrebbe essere disponibile nel 1994.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3185/91 — GU n. L 303 del 22. 10. 1991.

⁽²⁾ GU n. C 326 dell'11. 11. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1370/93

di Gerardo Fernández-Albor (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 giugno 1993)

(94/C 219/16)

Oggetto: Partecipazione parlamentare delle regioni dell'Arco atlantico ai progetti comunitari di azione comune

Le regioni che formano l'Arco atlantico, oltre ad essere naturalmente omogenee, consentono lo sviluppo a livello comunitario di politiche comuni, dato che la soluzione dei loro problemi e la soddisfazione delle loro aspirazioni in molti casi hanno una base comune che interessa globalmente vari paesi comunitari.

Il carattere di tale base comune e il fatto che per problemi identici siano possibili identiche soluzioni rendono auspicabile lo svolgimento di riunioni parlamentari miste dei rispettivi parlamenti regionali, incaricate di elaborare e proporre alla Comunità europea progetti, nonché di indicare soluzioni e i mezzi per conseguirle.

La Commissione ritiene utile mantenere consultazioni periodiche con i parlamenti delle regioni che formano l'Arco

atlantico, al fine di prendere atto delle aspirazioni dei deputati regionali circa la soluzione di problemi comuni alle suddette regioni, fornendo loro nel contempo una dimensione comunitaria?

**Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione**

(11 ottobre 1993)

La Commissione partecipa regolarmente alle riunioni indette dai rappresentanti designati delle regioni dell'Arco atlantico nell'ambito delle associazioni che questi ultimi hanno istituito (commissione per l'Arco atlantico della conferenza delle regioni periferiche marittime, associazione dell'Arco atlantico) e ha sovvenzionato scambi di esperienze organizzati da tali associazioni.

La Commissione apprezza i lavori del Parlamento in materia ed in modo particolare la relazione Maher, che ha contribuito ad ampliare le conoscenze dei problemi che caratterizzano tali regioni nonché ad identificare nuove possibilità di sviluppo delle medesime.

In seguito ad un emendamento del Parlamento sul bilancio 1993, la Commissione ha deciso di finanziare un progetto pilota denominato «Atlantis», conformemente all'articolo 10 del regolamento del Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽¹⁾, a favore delle regioni atlantiche considerate nella relazione Maher.

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1391/93

di Madron Seligman (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 giugno 1993)

(94/C 219/17)

Oggetto: Mattatoio alle isole Falkland

La mia attenzione è stata richiamata sul fatto che la Commissione delle Comunità europee ha decretato il mattatoio di Port Stanley nelle isole Falkland non conforme alle norme igieniche comunitarie. Di conseguenza la carne bovina viene importata dall'Uruguay via Londra mentre quella di agnello dalla Nuova Zelanda cosicché, in mancanza di domanda, decine di migliaia di animali locali vengono, a quanto si afferma, fatti precipitare dalle scogliere.

Se anche, come mi è stato comunicato, la Comunità è pronta a contribuire ai costi connessi al miglioramento delle strutture dei macelli alle Falkland, la situazione attuale risulta assurda, specialmente in quanto l'isola non intende esportare carne in Europa.

È consapevole la Commissione degli effetti che i limitati mezzi della normativa relativa all'igiene nel settore della produzione della carne hanno sulle piccole aziende e sui consumatori?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(19 ottobre 1993)

La Commissione tiene a informare l'onorevole parlamentare che finora non è mai stato chiesto ai suoi esperti veterinari di ispezionare il mattatoio di Port Stanley e che non vi è stata, perciò, da parte della Commissione alcuna presa di posizione al riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1407/93

di Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 giugno 1993)

(94/C 219/18)

Oggetto: Risultati e prospettive dell'azione GAME per lo sviluppo della microelettronica in Spagna

Può far sapere la Commissione come valuta i risultati eventualmente conseguiti prima di procedere alla firma dell'accordo per il proseguimento, per altri tre anni, dell'attività del GAME (Gruppo per l'attivazione della microelettronica in Spagna), accordo al quale essa partecipa unitamente al ministero dell'industria e alla commissione interministeriale per la scienza e la tecnologia del governo spagnolo?

Può inoltre render noti gli obiettivi che si perseguono nel corso di questa nuova tappa?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(29 settembre 1993)

A seguito di consultazioni con le autorità spagnole, nel settembre 1990 la Commissione ha avviato l'azione speciale GAME (Grupo Activador de la Microelectronica en Espana), per una durata di tre anni. L'azione è cofinanziata dalla Commissione, dalle autorità spagnole e dalle imprese partecipanti.

Al termine del primo anno di attività, GAME è stato valutato unitamente ad altre due azioni analoghe avviate in Portogallo ed in Grecia. I responsabili della valutazione — ossia un comitato di quattro esperti internazionali indipendenti provenienti da Belgio, Danimarca, Francia ed Irlanda — sono stati particolarmente colpiti dai rapidi progressi effettuati dall'azione ed hanno espresso pareri positivi sull'avvenuta costituzione di un ufficio di supporto locale dotato di competenze professionali specifiche, ai fini di promuovere, gestire e controllare le attività svolte. Gli esperti hanno comunque raccomandato di proseguire gli sforzi per potenziare gli attuali livelli di supporto tecnico nei centri di eccellenza locali.

Nel rapporto di avanzamento sul secondo anno di attività si afferma che sono stati conseguiti ottimi risultati per il

contenuto tecnico, la copertura geografica e, soprattutto, l'elevato livello di partecipazione delle piccole e medie imprese. La sintesi aggiornata che si riporta qui di seguito fornisce alcune indicazioni sui progressi realizzati in un lasso di tempo relativamente breve.

All'azione GAME sono stati inviati circa 68 progetti industriali: 44 di essi sono stati valutati, prescelti e avviati. I progetti si basano, in modo caratteristico, sulla cooperazione tra industria e università e possono avvalersi della consulenza di quattro centri di supporto tecnico, strettamente collegati con i lavori dell'azione GAME. Sul piano geografico, sono in corso attività in dieci delle diciassette regioni autonome della Spagna. Vale inoltre la pena di notare che, mentre metà delle imprese che partecipano ai progetti disponevano già di un'esperienza nel settore elettronico, le altre ventidue hanno in tal modo avuto la prima occasione di impiegare le tecnologie elettroniche nella progettazione dei loro prodotti. Attualmente sono stati completati con successo diciassette progetti, i cui risultati sono attualmente in fase di applicazione in prototipi industriali che si prevede verranno messi in produzione nel corso del 1993 e del 1994.

La seconda fase di GAME è stata avviata nel dicembre 1992, a seguito del successo ottenuto dalla prima fase pilota. Gli obiettivi consistono nell'estendere la base dei partecipanti industriali e la gamma di tecnologie affrontate, nonché nell'instaurare collegamenti transnazionali tra i partecipanti in Spagna e le loro controparti in altre regioni d'Europa.

Per conseguire tali obiettivi si perseguono tre linee d'azione prioritaria.

— Attività di dimostrazione degli ASIC (circuiti integrati destinati ad applicazioni specifiche): si darà priorità alle imprese prive di esperienza o con scarsa esperienza nel settore, come pure alle imprese che debbono poter padroneggiare le nuove tecnologie e i nuovi approcci alla progettazione emersi grazie alla loro partecipazione a fasi di ricerca di programmi quali ESPRIT e JESSI.

— Tecnologia dei sensori e relative applicazioni: le attività sono dirette a settori quali la gestione dell'ambiente, la medicina, i trasporti, la produzione alimentare. Le competenze riunite in Spagna saranno inoltre collegate ad iniziative e a reti in altre parti d'Europa.

— Trasferimento di tecnologie, formazione e sviluppo transnazionale: le attività potenzieranno i collegamenti tra i partecipanti a GAME e i centri di eccellenza in altre parti d'Europa. Per conseguire tali obiettivi si avvieranno varie attività quali laboratori, seminari e scambi di personale.

A tutto il mese di giugno 1993, ventiquattro imprese hanno inviato proposte per ottenere un finanziamento nell'ambito della seconda fase di GAME. Le proposte sono in corso di valutazione ad opera di un comitato di esperti che si pronuncerà in merito alla scelta dei progetti da finanziare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1418/93

di Winifred Ewing (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 giugno 1993)

(94/C 219/19)

Oggetto: Macelli spagnoli

La Reale società britannica per la prevenzione della crudeltà sugli animali dispone di videoregistrazioni che documentano gravi violazioni della direttiva comunitaria relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione, avendo riscontrato in molti casi che animali delle specie bovina, equina, suina e caprina erano ancora coscienti al momento dell'uccisione.

Quali misure intende adottare la Commissione per assicurare il rispetto della direttiva in tutti quanti gli Stati membri della Comunità?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(24 settembre 1993)

Nel 1991 la Commissione ha ricevuto le videocassette alle quali si riferisce l'onorevole parlamentare e ha immediatamente chiesto alle autorità spagnole di verificare se venivano rispettate le disposizioni della direttiva 74/577/CEE del Consiglio sullo stordimento degli animali prima della macellazione ⁽¹⁾.

Le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione di aver riscontrato alcune infrazioni alla direttiva e di aver immediatamente preso le misure appropriate, inclusa la chiusura di uno dei macelli implicati. Le autorità spagnole hanno inoltre diramato una serie completa di istruzioni alle autorità regionali responsabili della supervisione dei macelli, ricordando loro gli obblighi derivanti dalla normativa spagnola che ha recepito la direttiva.

Da allora, le ispezioni effettuate dai veterinari della Commissione hanno confermato che la direttiva viene applicata in Spagna.

⁽¹⁾ GU n. L 316 del 26. 11. 1974.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1423/93

di Winifred Ewing (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 giugno 1993)

(94/C 219/20)

Oggetto: Abrogazione del regolamento (CEE) n. 170/ 83 del Consiglio (politica comune della pesca)

Il commissario Marín ha implicitamente confermato che uno degli scopi della proposta volta ad abrogare il vigente

regolamento concernente la politica comune della pesca consiste nel consentire di por termine al regime transitorio della pesca, istituito in virtù dell'Atto relativo all'adesione della Spagna e del Portogallo, con un anticipo di sette anni rispetto alla data originariamente prevista per la sua scadenza dai firmatari di tale Atto. Egli ha inoltre affermato di ritenere che l'abrogazione di detto regolamento potrà permettere al Consiglio di elaborare una nuova «formula» per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, senonché, quando fu istituita la politica comune della pesca, la nozione fondamentale di stabilità relativa ai sensi del regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio ⁽¹⁾ avrebbe dovuto conservare la propria validità per un periodo di almeno vent'anni.

Ammette la Commissione che la sua proposta manca di trasparenza, tenendo presente che essa non contiene alcun riferimento alle ripercussioni che potrebbe avere sul regime transitorio della pesca attualmente in vigore per la Spagna e il Portogallo, e riconosce che la base giuridica di tale proposta può essere contestata?

Come intende essa rispondere all'accusa lanciata dai rappresentanti dei pescatori scozzesi, secondo cui si tratta di una «proposta assolutamente ignobile»?

Infine, è essa disposta a ritirare tale proposta, alla luce dei gravi interrogativi che sorgono intorno alla sua validità giuridica?

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(7 ottobre 1993)

1. Dopo oltre due anni di discussioni, alle quali hanno ampiamente partecipato il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale, il comitato consultivo della pesca e più organismi rappresentativi del settore della pesca, il 20 dicembre 1992 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3760/92, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾.

Detto regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca.

2. I servizi giuridici della Commissione, del Consiglio e del Parlamento hanno esaminato la base giuridica della proposta e il Parlamento e il Consiglio ne hanno discusso nei minimi particolari. Poiché il Consiglio ha adottato il regolamento con il consenso del Parlamento non vi è ragione di metterne in dubbio il fondamento giuridico.

3. Nella sua proposta, la Commissione riprende l'insieme degli elementi contenuti nella regolamentazione abrogata

per quanto riguarda le regole d'accesso alle acque e alle risorse, quali la fascia delle 12 miglia, la «Shetland area» e il principio di «stabilità relativa».

Va inoltre sottolineato che nel «Rapporto 1991 al Consiglio e al Parlamento, sulla politica comune della pesca» ⁽²⁾, la Commissione ha espresso con estrema chiarezza e precisione le proprie intenzioni riguardo alle regole di accesso adottate nel 1983 (cfr. il punto 8.2.1.3.).

Tuttavia, tenendo conto

— del carattere innovativo di alcuni elementi, quali il regime comunitario di licenze di pesca, il regime di controllo globale e integrato e la fissazione di obiettivi per la ristrutturazione delle flotte in armonia con le regole di accesso, e

— degli adattamenti proposti, soprattutto in termini di limitazione dei tassi di sfruttamento che favoriscono ormai un approccio settore per settore e consentono di integrare parametri diversi da quelli strettamente biologici in prospettive chiare e a più lungo termine,

la Commissione ha optato per la sostituzione del regolamento (CEE) n. 170/83.

È opportuno rilevare che tale sostituzione è destinata anche ad assicurare che i cittadini possano comprendere il nuovo regolamento di base della politica comune della pesca.

In ogni caso l'articolo 20 del nuovo regolamento prevede che «i riferimenti alle disposizioni del regolamento abrogato devono intendersi come fatte alle disposizioni del presente regolamento».

4. Per quanto riguarda le condizioni di accesso delle flotte spagnole e portoghesi, come stabilite nell'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo, da un lato il regolamento non pregiudica in alcun modo le discussioni che avranno luogo sulla base del «Rapporto 1992 della Commissione al Consiglio e al Parlamento sull'applicazione del regime di adesione della Spagna e del Portogallo per il settore della pesca» ⁽³⁾ durante il primo semestre 1993 e, dall'altro, non rimette in discussione le condizioni di accesso stabilite nell'Atto di adesione del 1985. Spetta al Consiglio decidere, entro il 31 dicembre 1993, eventuali adattamenti a determinate condizioni di accesso stabilite dal regime di adesione, che entreranno in vigore il 1° gennaio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992.

⁽²⁾ Doc. SEC (91) 2288 finale del 18. 12. 1991.

⁽³⁾ Doc. SEC (92)2340 def. del 23. 12. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1426/93

di Anthony Wilson (PSE), David Morris (PSE), Brian Simpson (PSE), Anita Pollack (PSE), David Bowe (PSE), Richard Balfe (PSE), Arthur Newens (PSE), John Tomlinson (PSE), Roger Barton (PSE), Stephen Hughes (PSE), Alan Donnelly (PSE), Lyndon Harrison (PSE), Hugh McMahon (PSE), Michael McGowan (PSE), Gordon Adam (PSE), Barry Seal (PSE), Thomas Megahy (PSE), Imelda Read (PSE), Henry McCubbin (PSE), Kenneth Coates (PSE), Alex Smith (PSE), Wayne David (PSE) e Janey Buchan (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 giugno 1993)

(94/C 219/21)

Oggetto: Aumento delle quote lattiere per il Regno Unito

Considerando che il Regno Unito non è autosufficiente per quanto riguarda la produzione lattiera e che l'insufficienza di latte per la trasformazione ha provocato la perdita di numerosi posti di lavoro nel settore lattiero-caseario britannico, sarebbe la Commissione disposta a concedere un aumento del 2% delle quote lattiere a favore di quelle regioni del Regno Unito dove i lavoratori dell'industria lattiero-casearia rischiano o hanno rischiato di perdere il proprio impiego?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(29 settembre 1993)

I quantitativi massimi garantiti per i vari Stati membri non sono fissati dal Consiglio sulla base del grado di autosufficienza, come gli onorevoli parlamentari sembrerebbero credere, ma sulla base delle quantità di latte messe in commercio durante un dato anno di riferimento, che, nel caso del Regno Unito, è il 1981.

Considerando che la produzione comunitaria presenta notevoli eccedenze di latte e che esiste attualmente un mercato unico, i caseifici delle regioni non autosufficienti dovrebbero procurarsi il latte di cui hanno bisogno dalle regioni che ne producono in eccedenza, senza che per questo sia necessario aumentare i quantitativi di riferimento a disposizione:

L'incremento costante del commercio intracomunitario nel settore lattiero-caseario mostra che ciò si sta effettivamente verificando.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1437/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 giugno 1993)

(94/C 219/22)

Oggetto: Porti della Grecia occidentale

Considerando il continuo incremento del traffico marittimo nei porti della Grecia occidentale ormai incapaci di far

fronte al traffico di persone e merci da e verso l'Italia e, più in generale, il resto dell'Europa, intende la Commissione, d'intesa con le autorità elleniche, contribuire al rilancio, all'ampliamento e all'ammodernamento dei suddetti porti, facendoli figurare nell'elenco delle opere da finanziare con il secondo pacchetto Delors?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione
(29 novembre 1993)**

La Commissione è disposta ad esaminare, nell'ambito del secondo pacchetto Delors, le proposte delle autorità elleniche volte a potenziare i porti della Grecia occidentale.

Da un lato, le proposte in linea con il piano di sviluppo regionale potrebbero fruire dei finanziamenti dei fondi strutturali.

D'altro canto, qualora venisse chiesto il sostegno del Fondo di coesione, la relativa proposta dovrebbe soddisfare i criteri oggettivi e operativi decisi dal gruppo degli Stati membri che assiste la Commissione nell'elaborazione del progetto di orientamenti in materia di porti previsti all'articolo 129 c del Trattato sull'Unione europea.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1439/93
di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(9 giugno 1993)
(94/C 219/23)**

Oggetto: Costruzione di una nuova autostrada per collegare Monaco con le Tre Venezie

Considerando che la maggior parte dei cittadini della Val Pusteria (Alto Adige) e del Veneto sono contrari alla costruzione della nuova autostrada che, collegando Monaco con le Tre Venezie, dovrà attraversare le loro regioni aggravando la situazione del traffico e peggiorando la situazione sanitaria e ambientale, intende la Commissione assumere una posizione che soddisfi le esigenze della popolazione interessata?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione
(3 novembre 1993)**

I progetti di costruzione di autostrada, come quello da realizzarsi tra Monaco e la regione Venezia-Trieste, figu-

rano nell'allegato I della direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾ e devono essere sottoposti ad un'attenta valutazione ambientale, prima che sia concessa l'autorizzazione.

In base alla procedura di valutazione, il progetto deve formare l'oggetto di una analisi ambientale appropriata, di una consultazione delle autorità responsabili in materia di ambiente e del pubblico interessato.

Sarà dunque nel corso di tale consultazione che gli interessati potranno indirizzare alle autorità competenti le loro osservazioni ed eventuali suggerimenti sul progetto in questione.

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1444/93
di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(9 giugno 1993)
(94/C 219/24)**

Oggetto: Accademia delle professioni sanitarie in Grecia

L'istruzione e la formazione professionale degli addetti ospedalieri, nonché la ricerca nel campo dei servizi sanitari saranno i due obiettivi principali dell'Accademia delle professioni sanitarie recentemente costituita in Grecia sulla base dei due più importanti sindacati del settore, vale a dire l'Associazione panellenica dei lavoratori ospedalieri e la Lega delle associazioni dei medici ospedalieri di Grecia.

È possibile che la Commissione aiuti finanziariamente la suddetta Accademia?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
(11 ottobre 1993)**

Gli aiuti finanziari della Commissione a organismi quali quelli a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare possono essere erogati sia sulla base di una domanda alla Commissione corredata da una documentazione riguardante gli statuti, gli obiettivi e le attività dell'organismo che comprovi di poter validamente contribuire agli obiettivi della Comunità ovvero sulla base di proposte accolte per attività su base contrattuale relative ai vari programmi e azioni intrapresi o sostenuti dalla Comunità.

Finora non è pervenuta alcuna domanda di aiuto ma l'onorevole parlamentare può stare certo che qualunque domanda in tal senso presentata dall'organismo menzionato nell'interrogazione sarà presa in considerazione in conformità dei principi summenzionati.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1449/93
di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(9 giugno 1993)
(94/C 219/25)

Oggetto: Mastice di Chio

Stante l'importanza e l'unicità del mastice di Chio, valuterà la Commissione l'opportunità di concedere un aiuto speciale ai produttori di mastice?

Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(10 novembre 1993)

Come viene detto nella relazione finale della Commissione sulle isole del Mar Egeo ⁽¹⁾, il settore del mastice potrebbe fruire di interventi specifici nell'ambito di azioni strutturali a carattere regionale per le isole in questione, su proposta delle autorità elleniche.

⁽¹⁾ Doc. COM(92)569 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1451/93
di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(9 giugno 1993)
(94/C 219/26)

Oggetto: Fertilizzanti ottenuti dai rifiuti

Visto che i rifiuti industriali e quelli domestici contengono solitamente molte sostanze organiche che possono essere riutilizzate come fertilizzanti migliorando così la resa delle colture agricole, intende la Commissione:

1. emanare una direttiva che stabilisca quali sostanze contenute nei rifiuti possono essere utilizzate a fini di concimazione e
2. interessarsi a informare i cittadini europei, e soprattutto gli agricoltori, sulla possibilità di ottenere fertilizzanti dai rifiuti?

Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(13 ottobre 1993)

La gestione dei rifiuti è oggetto della direttiva quadro 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991 ⁽¹⁾.

Tale direttiva è finalizzata al raggiungimento di un alto livello di protezione dell'ambiente mediante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di eliminazione e valorizzazione dei rifiuti.

Tra gli obiettivi della direttiva, che ciascuno Stato membro è tenuto ad inserire nei piani di gestione dei rifiuti, figurano l'incoraggiamento del riciclaggio dei rifiuti e la riutilizzazione dei medesimi come materie prime.

La Comunità ha già affrontato il problema del riutilizzo di determinati rifiuti in agricoltura. La direttiva 86/278/CEE ⁽²⁾ concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, fissa valori limite di concentrazione per i metalli pesanti contenuti in tali fanghi, al fine di mantenerli entro livelli accettabili dal punto di vista ambientale. La direttiva 91/687/CEE ⁽³⁾, relativa alla protezione delle acque contro l'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, stabilisce un codice di regolamentazione per lo spandimento degli effluenti d'allevamento sui terreni agricoli. Si tratta comunque di due tipi di rifiuti alquanto particolari.

L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva quadro prevede la possibilità di stabilire, tramite direttive apposite, disposizioni specifiche individuali o complementari intese a disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti. La Commissione ritiene tuttavia che sia in primo luogo opportuno lasciare agli Stati membri il compito di attuare i rispettivi piani di gestione dei rifiuti applicando la direttiva quadro, prima di esaminare l'opportunità di proporre una direttiva particolare.

In conclusione, spetta a ciascuno Stato membro studiare le possibilità di trasformazione dei rifiuti in concime, fornire le informazioni necessarie e notificare alla Commissione l'esistenza di problemi in materia.

⁽¹⁾ GU n. L 78 del 26. 3. 1991.

⁽²⁾ GU n. L 181 del 4. 7. 1986.

⁽³⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1461/93
di Henry Chabert (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(9 giugno 1993)
(94/C 219/27)

Oggetto: Trasmissioni televisive pornografiche

Vari paesi europei sono chiaramente intenzionati a vietare i film pornografici in televisione e la Commissione ha recentemente autorizzato il governo britannico a sospendere le trasmissioni televisive pornografiche via satellite.

1. Può la Commissione far sapere se in futuro intende proporre un memorandum, una comunicazione o un testo legislativo più vincolante e, in caso affermativo, in base a quali criteri intende procedere? Si richiamerà al principio di sussidiarietà, tramite una direttiva generale, lasciando agli Stati membri il compito di raggiungere gli obiettivi prefissati entro una determinata scadenza? In caso affermativo, non ritiene forse che vi sia il rischio di assistere al moltiplicarsi di emittenti «pirata» di nazionalità X, installate in un paese Y a destinazione di uno Stato Z?
2. Vi sono Stati in cui taluni distributori di ricevitori via satellite, dopo aver tentato per mesi di concretizzare il progetto relativo alla diffusione di canali destinati al cinema pornografico, si sono visti opporre un comprensibile rifiuto da parte delle autorità pubbliche, giustificato dal fatto che le legge protegge la dignità umana. Ora però i distributori in questione pensano di rivolgersi agli organi comunitari richiamandosi al principio della libera concorrenza e di trasmettere via satellite dall'estero.

Dal momento che non si tratta di una semplice questione di concorrenza, può la Commissione far sapere quali iniziative (un codice deontologico, ad esempio) intende proporre affinché non sia dato libero corso a qualsiasi tipo di abuso relativamente alla trasmissione di film pornografici?

Risposta data dal sig. M. Pinheiro
a nome della Commissione
(22 ottobre 1993)

La questione della pornografia televisiva è già trattata dall'articolo 22 della direttiva 89/552/CEE⁽¹⁾ la quale dispone che gli Stati membri «adottino le misure atte a garantire che le loro trasmissioni (delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione) non contengano programmi in grado di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita».

Il termine per la trasposizione della direttiva 89/552/CEE nelle legislazioni nazionali degli Stati membri è scaduto dal 3 ottobre 1991. Suo obiettivo è garantire la libera ricezione nella Comunità delle trasmissioni televisive effettuate in uno Stato membro nel rispetto delle regole armonizzate riguardanti la pubblicità, la sponsorizzazione, la tutela dei minori, il diritto di rettifica, la parte delle opere europee e il sostegno alla produzione indipendente. Il sistema, che si fonda sul principio dell'unicità del diritto applicabile ad un servizio di trasmissione televisiva transnazionale, persegue un fine di sicurezza giuridica, volto ad annullare il rischio che un'emittente si trovi a rientrare nella competenza di più Stati membri, ovvero di nessuno di essi.

Per contro, gli Stati membri restano liberi di restringere la circolazione delle emissioni provenienti da Stati diversi dagli Stati membri e che non rientrano nella competenza di alcuno Stato membro.

Ai sensi della direttiva 89/552/CEE, gli Stati membri possono sospendere la trasmissione di programmi televisivi provenienti da altri Stati membri in caso di violazione reiterata e manifesta delle norme relative alla tutela dei minori (articolo 22). In tal caso, l'articolo 2, paragrafo 2 prevede una procedura precisa che viene avviata dalla notifica, da parte dello Stato membro interessato, della sua intenzione di sospendere la trasmissione dei programmi incriminati. Spetta alla Commissione vigilare sulla sua compatibilità con il diritto comunitario. Non spetta invece alla Commissione, bensì agli Stati membri, valutare la questione delle norme morali.

Tenuto conto di tale situazione, la Commissione non pensa di proporre una particolare iniziativa. Come previsto dall'articolo 26 della direttiva, entro ottobre 1994 la Commissione presenterà al Consiglio, al Parlamento e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della direttiva, accompagnata eventualmente dalle opportune proposte di modifica che terranno conto dell'evoluzione della situazione in materia.

⁽¹⁾ GU n. L 298 del 17. 10. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1473/93

di Alman Metten (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 giugno 1993)

(94/C 219/28)

Oggetto: *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee su cd-rom*

1. Consta alla Commissione che il sistema cd-rom ha compiuto tali progressi a livello tecnologico che la memorizzazione di dati su un disco di 640 megabyte, pari a 240 000 pagine di formato A4, costa solamente 23 ECU e che è disponibile il software per repertoriare i dati memorizzati e ritrovarli rapidamente e facilmente?

2. Non ritiene la Commissione che sarebbe nell'interesse dei deputati, del personale, dei giornalisti e degli interessati in genere, che importanti informazioni, come le serie C ed L della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, al pari delle note esplicative e della documentazione di base che servono alla messa a punto dei testi legislativi e dei documenti politici della Commissione, siano integralmente disponibili tramite il sistema cd-rom?

3. È disposta la Commissione a prendere contatti con il presidente del Parlamento europeo, al quale è stata presentata un'interrogazione analoga, affinché possano essere presentate delle proposte concrete prima che venga avviata la prossima procedura di bilancio, così da poter disporre quanto prima di informazioni importanti tramite il sistema cd-rom?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione
(11 ottobre 1993)**

La Commissione si rende perfettamente conto dei vantaggi offerti dal sistema CD-ROM per pubblicazioni voluminose.

Dato che il mercato CD-ROM è ancora in piena evoluzione, la Commissione ha effettuato vari esperimenti unitamente a società specializzate in questo settore.

L'Ufficio pubblicazioni sta già distribuendo alcune pubblicazioni Eurostat sotto forma di CD-ROM e ha autorizzato la produzione su licenza o in coedizione di altre dodici pubblicazioni CD-ROM.

Alla luce di tali esperimenti, l'Ufficio delle pubblicazioni esaminerà la soluzione migliore per una versione CD-ROM della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Occorre tuttavia sottolineare che, mentre il prezzo di ciascuna copia è basso, il costo della creazione di un CD-ROM «master» per una quantità così elevata di informazioni è estremamente elevato anche recuperando integralmente i nastri di composizione delle *Gazzette ufficiali delle comunità europee*. Detti costi sono dovuti essenzialmente a operazioni di strutturazione, classificazione e codificazione, indispensabili per consentire all'utente di godere appieno dei vantaggi offerti dal sistema CD-ROM.

Le rigide restrizioni di bilancio che incombono sull'esercizio 1994 renderanno senz'altro difficile un'iniziativa di questo genere a breve termine, ma la questione verrà sollevata in seno al comitato di direzione dell'Ufficio delle pubblicazioni che riunisce i segretari generali delle istituzioni interessate dalla pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1478/93
di Antonio Navarro (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(14 giugno 1993)
(94/C 219/29)**

Oggetto: Richiesta di aiuti al settore del cotone in Spagna.

L'industria di lavorazione del cotone grezzo spagnola dispone di un'elevata sovraccapacità in relazione ai raccolti prevedibili a medio e a lungo termine a seguito delle limitazioni imposte dal regime di quote massime garantite vigente nel settore del cotone, il che esige una ristrutturazione industriale che consenta di adeguare le capacità di trasformazione ai raccolti effettivi.

La Commissione ha intenzione di aiutare economicamente questa ristrutturazione, come si fa nel settore delle fibre sintetiche e si intende fare per il settore industriale zuccheriero spagnolo?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(13 ottobre 1993)**

La Commissione rammenta che il regime degli stabilizzatori in vigore nel settore del cotone non è inteso a ridurre la produzione comunitaria in generale e spagnola in particolare, bensì a gestirla e, pertanto, a contenere le relative spese.

La Commissione non teme che il regime degli stabilizzatori possa condurre, a medio e a lungo termine, a una riduzione delle superfici coltivate a cotone in Spagna e, di conseguenza, a una sovraccapacità di trasformazione.

La Commissione ricorda inoltre che la flessione constatata di recente in Spagna è dovuta essenzialmente a problemi di irrigazione, di natura congiunturale, nella principale regione produttrice.

Ciò premesso, la Commissione non ritiene necessario adottare misure di ristrutturazione dell'industria di trasformazione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1488/93
di Panayotis Roumeliotis (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(14 giugno 1993)
(94/C 219/30)**

Oggetto: Tutela della professione di «pescatore di spugne» a Kálymnos

La tradizionale attività di «sommizzatore-pescatore di spugne» che gli abitanti dell'isola di Kálymnos esercitano sin dall'antichità rischia di scomparire. Tra le cause di tale situazione vi sono il fatto che le spugne delle acque greche sono malate e il rifiuto da parte della Tunisia e della Libia di rilasciare le relative licenze di pesca.

Può la Commissione contribuire al sostegno di questa attività che ha rappresentato fino a pochi anni fa la principale fonte di reddito nell'isola?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione
(22 ottobre 1993)**

I pescatori di spugne dell'isola di Kálymnos si sono trovati in difficoltà a causa della rarefazione delle spugne nelle loro zone di pesca tradizionali. Fino a poco tempo fa i problemi

legati all'abbondanza e alla gestione delle risorse del settore nel Mediterraneo non sono stati purtroppo oggetto di opportune ricerche scientifiche. Gli stessi effetti dell'epizootia che ha colpito questa risorsa solo solo parzialmente noti. D'altro canto, non è escluso che la rarefazione delle spugne sia in gran parte dovuta ad una pesca eccessiva.

Il Marocco è attualmente il solo paese dell'Africa settentrionale nelle cui acque si trovino spugne e con il quale la Comunità abbia concluso un accordo di pesca. La Commissione (in risposta all'interrogazione scritta n. 646/93 ⁽¹⁾ del sig. J. Vazquez Fouz) ha già confermato il proprio interesse per l'eventuale conclusione di accordi di pesca con altri paesi del Maghreb, accordi che il Consiglio l'ha autorizzata a negoziare. La Commissione si augura che grazie ai contatti che intrattiene con i paesi costieri nell'ambito dell'attuazione di un regime comune di pesca nel Mediterraneo, qualcuno di essi manifesterà un maggiore interesse nei riguardi di tali accordi.

È tuttavia opportuno ricordare che le possibilità di pesca delle spugne nell'ambito dell'accordo CEE-Marocco non vengono messe a profitto, mentre grazie ad esso un certo numero di navi greche, che rappresentano complessivamente 300 t di stazza lorda, potrebbero avere accesso a nuove zone di pesca.

Quanto agli aiuti a beneficio dei pescatori di spugne dell'isola di Kalymnos, la Comunità ha successivamente finanziato due progetti sul bilancio per le azioni specifiche mediterranee, rispettivamente nel 1991 e nel 1992, per un importo globale di 778 718 ECU. Il primo è volto a migliorare la formazione e le condizioni di lavoro di questi pescatori, il secondo le conoscenze necessarie alla gestione delle risorse da essi utilizzate nelle acque del Mediterraneo orientale.

⁽¹⁾ GU n. C 292 del 28. 10. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1489/93

di Panayotis Roumeliotis (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 giugno 1993)

(94/C 219/31)

Oggetto: Problemi di distribuzione dell'acqua nelle isole greche

I comuni di Ermoúpoli, Mykonos, Nísyros e Itaca hanno comunicato che rischiano la bancarotta a causa del gravissimo deficit registrato dai loro servizi di distribuzione dell'acqua, deficit dovuto agli elevati costi di funzionamento degli impianti di dissalazione, i quali non sono sovvenzionati dal governo greco.

Può la Commissione contribuire a risolvere il problema del funzionamento di tali impianti?

**Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione**

(21 ottobre 1993)

La Commissione potrebbe eventualmente esaminare, di concerto con le competenti autorità greche, la possibilità di finanziare interventi volti a migliorare le attrezzature di taluni degli impianti a cui fa riferimento l'interrogazione dell'onorevole parlamentare. La Comunità non potrebbe tuttavia accordare sovvenzioni per i relativi costi di funzionamento.

D'altro canto, la Commissione ritiene che spetti alle autorità in questione fissare il prezzo di vendita dell'acqua ad un livello appropriato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1527/93

di Cristiana Muscardini (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 giugno 1993)

(94/C 219/32)

Oggetto: Responsabilità per l'afta epizootica

La recente epidemia di afta epizootica che ha colpito l'Italia ha portato la CEE a varare una serie di misure drastiche e penalizzanti per tutto l'export italiano. Si è ora appurato che il bestiame infetto proveniva sì da un paese dell'Est europeo, ma era già transitato attraverso un paese comunitario prima di varcare il confine italiano.

Come intende intervenire la Commissione per rimborsare le imprese italiane colpite dalle sanzioni CE, tenuto conto del fatto che la responsabilità principale compete ad un altro paese comunitario che aveva permesso l'import di animali colpiti dall'epidemia?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(24 settembre 1993)

La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾ stabilisce le norme per gli indennizzi a seguito di epidemie di afta epizootica. Ai sensi dell'articolo 11 di detta decisione, il contributo finanziario della Comunità può essere pari al 70% a titolo di indennizzo degli allevatori per l'abbattimento di animali, la distruzione del latte, degli alimenti e dei materiali contaminati, della disinfezione dell'azienda, ecc. Le norme comunitarie non riguardano il problema della responsabilità e la Commissione non intende presentare proposte al riguardo.

Le misure introdotte a seguito di epidemie di afta epizootica e concernenti le esportazioni da una particolare regione o Stato membro si prefiggono di evitare il diffondersi della malattia e pertanto di proteggere i produttori e i commer-

cianti di altre zone da gravi conseguenze economiche. Tali misure vengono mantenute soltanto per il tempo necessario a garantire l'eradicazione della malattia nelle aree colpite ed offrire la protezione essenziale per le aree non infette. Nel caso delle epidemie di afta epizootica in Italia, la portata e l'entità delle restrizioni sono state adeguate periodicamente per tener conto dei progressi conseguiti nell'eradicazione della malattia e nel chiarimento della situazione nelle regioni colpite.

(¹) GU n. L 244 del 18. 8. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1531/93

di **Cristiana Muscardini (NI)**

alla Commissione delle Comunità europee

(16 giugno 1993)

(94/C 219/33)

Oggetto: Chiusura di industrie

Dopo aver vissuto il lungo trionfo e quindi la crisi dell'industrializzazione, molte imprese brianzole sono costrette a chiudere o, nel migliore dei casi, a diversificare le loro attività. Molti di questi comuni, come ad esempio Desio, che hanno avuto una crescita disordinata ma comunque giustificata dal fatto che le industrie impiantate sul loro territorio fornivano lavoro agli abitanti e quindi un certo benessere, oggi si trovano confrontati a gravi problemi occupazionali.

Può la Commissione intervenire indicando con uno studio preventivo quelle misure che servano a trasformare i centri post-industriali in centri polifunzionali di servizi pubblici e privati?

**Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione**

(6 ottobre 1993)

La Commissione contribuisce alla riconversione delle zone industriali in declino (obiettivo n. 2) attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ed il Fondo sociale europeo (FSE).

Le strategie di riconversione sono decise e attuate nell'ambito della compartecipazione, tenendo conto delle peculiarità della zona che beneficia di aiuti.

Al fine di rendere più efficaci i suoi interventi in materia di riconversione industriale, la Commissione fa eseguire studi a carattere orizzontale e organizza azioni per lo scambio di

esperienze in questo settore. Le relazioni attinenti vengono in genere pubblicate e distribuite agli operatori interessati.

Attualmente la Brianza non può beneficiare di aiuti da parte dei fondi strutturali. La Commissione deciderà entro la fine dell'anno le zone che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 2 per il periodo 1994-1996, conformemente ai nuovi regolamenti relativi ai fondi strutturali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1541/93

di **Christopher Jackson (PPE)**

alla Commissione delle Comunità europee

(16 giugno 1993)

(94/C 219/34)

Oggetto: Ammissibilità delle domande di sovvenzioni

A seguito della protesta da parte di una scuola locale secondo cui la domanda presentata nell'ambito del programma Helios nel luglio 1992 non è ancora stata presa in considerazione dalla Commissione, intende essa illustrare la sua politica circa l'ammissibilità delle domande e informare i candidati su come potranno sapere se le proprie domande sono pervenute nei termini previsti?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(8 ottobre 1993)

La politica della Commissione riguardo alle domande di sovvenzioni nell'ambito del programma Helios prevede:

- di esaminare ciascuna domanda alla luce dei criteri di ammissibilità indicati nella nota «Regole generali per il cofinanziamento delle attività organizzate da organizzazioni non governative nel quadro di Helios II» che è inviata a ciascun richiedente insieme al modulo per la domanda di sovvenzione e
- di rispondere inviando un progetto di contratto o, se del caso, comunicando un rifiuto.

La domanda dell'Abbey School di sovvenzione nell'ambito del programma Helios è pervenuta il 30 luglio 1992 e riguardava un'attività da svolgere nel 1993. Per iniziative programmate nel 1993 non erano disponibili risorse finanziarie fino all'approvazione del programma Helios II da parte del Consiglio dei ministri in data 25 febbraio 1993 e alla decisione di stanziamento in data 29 marzo 1993. La decisione di erogare una sovvenzione all'attività proposta dall'Abbey School è stata comunicata immediatamente per

telefono a quest'ultima subito dopo l'approvazione del bilancio e confermata per posta con l'invio di un progetto di contratto in data 19 maggio 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1542/93
di Reimer Böge (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 giugno 1993)
(94/C 219/35)

Oggetto: Programmi integrati mediterranei

I programmi integrati mediterranei erano stati introdotti per ovviare ad eventuali effetti negativi dell'ampliamento nell'area meridionale sugli Stati mediterranei all'epoca membri della Comunità.

Può la Commissione far sapere:

1. qual è stato finora il livello degli stanziamenti destinati ai programmi integrati mediterranei,
2. in che misura la Spagna, il Portogallo, la Grecia, l'Italia e la Francia hanno usufruito di tali stanziamenti,
3. se si pensa a un proseguimento di tali programmi?

Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione
(24 novembre 1993)

Gli stanziamenti di 4,1 Mrd di ECU a prezzi correnti previsti dal regolamento ⁽¹⁾ relativo ai PIM sono ripartiti fra i tre paesi beneficiari nel modo seguente:

Grecia	2 000,00 Mio di ECU
Italia	1 256,46 Mio di ECU
Francia	843,54 Mio di ECU

Considerando la motivazione stessa dei PIM (preparare le regioni mediterranee della Comunità dei Dieci all'ampliamento iberico), la Spagna ed il Portogallo non hanno beneficiato di tali stanziamenti.

La normativa in questione non prevede proroghe dei programmi sopracitati. Il tentativo di coesione a favore degli Stati membri interessati si colloca ormai nel quadro generale della riforma dei fondi strutturali.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2088/85, GU n. L 197 del 27. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1562/93
di Alex Smith (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 giugno 1993)
(94/C 219/36)

Oggetto: Ritrattamento nucleare

Può la Commissione comunicare le informazioni di cui eventualmente dispone sugli effetti radiologici dell'incidente verificatosi durante il mese di aprile 1993 nell'impianto di ritrattamento nucleare di Tomsk-7 in Russia?

Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione
(30 settembre 1993)

L'emissione conteneva alcune centinaia di grammi di plutonio e circa 20 terabequerel di zirconio, niobio e rutenio radioattivi. La contaminazione si è estesa su una superficie di 200 km², in gran parte occupata da foreste, come risulta dal livello di radiazione del suolo superiore a quello naturale. L'unico centro abitato colpito è stato Georgyevka, con una popolazione di circa 200 persone, dove le intensità di dose iniziali erano in genere dell'ordine di alcuni decimi di microsievert l'ora, rispetto ad un livello di radiazione naturale di circa un decimo. Per quanto concerne la contaminazione da plutonio nel villaggio, è stata stimata a 15 becquerel per metro quadrato.

Sul posto, l'esposizione massima di un lavoratore alla radiazione esterna è stata stimata a 0,7 millisievert, ma non vi sono informazioni sull'esposizione interna.

Il gruppo di esperti dell'IAEA che ha visitato l'impianto TOMSK-7 ha raccomandato di eseguire un monitoraggio più dettagliato dell'ambiente e delle persone (soprattutto per quanto riguarda la contaminazione da plutonio).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1567/93
di Alexandros Alavanos (CG)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 giugno 1993)
(94/C 219/37)

Oggetto: Risanamento dell'Olympic Airways

A quanto ci risulta la Comunità starebbe esaminando le possibilità di risanare il bilancio dell'Olympic Airways mediante una capitalizzazione azionaria dei suoi passivi.

Dato che tale provvedimento si basa sul presupposto che si riesca, in cinque anni, a risanare la compagnia onde garantirne la sopravvivenza economica, può la Commissione far sapere quali misure concrete ritiene necessarie a tale scopo?

**Risposta data dal sig. Matutes
a nome della Commissione
(2 dicembre 1993)**

Non rientra fra i compiti della Commissione quello di elaborare piani di ristrutturazione per imprese di trasporti comunitarie. La Commissione deve peraltro esaminare i progetti allo scopo di stabilire se essi implicano aiuti di Stato e, in tal caso, se essi facilitano lo sviluppo di attività economiche e se sono di comune interesse, secondo le regole stabilite dal Trattato CEE in merito agli aiuti concessi dagli Stati (articoli 92 e 93).

Nel valutare tali aiuti, la Commissione considera se i piani di ristrutturazione siano sufficientemente ampi perché le compagnie aeree possano operare in modo duraturo e senza ulteriori aiuti. In tale contesto, la Commissione esamina le prestazioni finanziarie attuali e future delle compagnie, nonché l'efficacia economica e tecnica dei piani. Non spetta tuttavia alla Commissione sostituirsi agli imprenditori e prendere decisioni in merito alla gestione: la responsabilità di queste ultime compete unicamente ai governi e alle compagnie interessate.

Per quanto riguarda l'Olympic Airways, la Commissione sta esaminando, in base alle regole di cui sopra, il programma di ristrutturazione reso noto dal governo greco nel luglio 1993.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1578/93
di François Musso (RDE)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 giugno 1993)
(94/C 219/38)**

Oggetto: Passaggio di petroliere attraverso le Bocche di Bonifacio

Può la Commissione confermare che l'accordo tra il governo francese e il governo italiano volto a impedire il passaggio di petroliere attraverso le Bocche di Bonifacio, tra la Corsica e la Sardegna, è conforme alle norme internazionali e può quindi essere effettivamente applicato?

**Risposta data dal sig. Matutes
a nome della Commissione
(22 novembre 1993)**

Non spetta alla Commissione pronunciarsi sulla conformità al diritto internazionale di un accordo bilaterale tra Stati membri, in quanto tale accordo non riguarda alcuna disposizione di diritto comunitario.

La Commissione può tuttavia formulare le seguenti osservazioni sul problema del transito per lo stretto di Bonifacio di navi che trasportano merci pericolose o inquinanti:

- le misure unilaterali già adottate da Italia e Francia in applicazione dell'accordo franco-italiano interessano unicamente le imbarcazioni che battono le relative bandiere, e non vincolano in alcun modo le navi battenti bandiera di altri Stati membri o di paesi terzi;
- Francia e Italia hanno inoltrato presso l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) un progetto di emendamento della risoluzione A 670 (16) dell'OMI attualmente in vigore in cui si raccomanda ai governi di vietare il transito per le Bocche di Bonifacio alle navi che trasportano idrocarburi o sostanze pericolose, anziché invitarle semplicemente ad evitare detto transito;
- la Commissione, da parte sua, intende sostenere le iniziative degli Stati membri presso l'OMI finalizzate ad aumentare la sicurezza marittima nelle acque degli Stati membri della Comunità, e in particolare a consentire la tutela delle zone marittime della Comunità ecologicamente più vulnerabili.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1580/93
di Alexandros Alavanos (CG)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 giugno 1993)
(94/C 219/39)**

Oggetto: Violazione della direttiva 85/337/CEE da parte della Grecia

Come già risulta alla Commissione da una serie di interrogazioni e petizioni relative a quasi tutti gli interventi realizzati in Grecia, che costituiscono campo di applicazione della direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾, la prassi sistematicamente seguita di procedere alla valutazione di impatto ambientale (VIA) solo a posteriori, o addirittura di farne a meno ogni qualvolta non sia previsto il finanziamento comunitario, fa sì che vengano di fatto trascurate, in sede di progettazione, le conseguenze sul piano ambientale. Spesso si salta la fase del progetto di massima, con indicazione delle soluzioni alternative, per passare direttamente ai progetti definitivi, per cui l'impatto ambientale viene valutato in relazione ad una sola soluzione, quella prescelta, con conseguente impossibilità di sfruttare la VIA come criterio di selezione della soluzione ottimale.

1. In quali casi la suddetta direttiva 85/337/CEE non è stata applicata in fase di progettazione degli interventi, ma solo una volta che questi erano stati decisi ed avviati, a

prescindere dal fatto che la procedura sia stata considerata più o meno rispettata per il fatto che la Grecia ha presentato, a posteriori, la VIA?

2. È al corrente la Commissione di casi di violazione da parte della Grecia della direttiva 85/337/CEE per opere non finanziate dalla Comunità, e in caso negativo, intende indagare al riguardo?

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(15 novembre 1993)

La Commissione ha pubblicato una relazione sull'applicazione della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (¹), nella quale l'onorevole parlamentare potrà trovare, in particolare nel volume 4 relativo alla Grecia, tutti gli elementi relativi alla sua interrogazione.

La Commissione ha ricevuto e continua a ricevere numerosi reclami riguardanti l'errata applicazione della suddetta direttiva, soprattutto per quanto riguarda i progetti che figurano nell'allegato II della direttiva. La Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, segue da vicino tali questioni allo scopo di garantire una corretta applicazione della direttiva in Grecia.

(¹) Doc. COM(93) 28 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1600/93

di José Apolinário (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 giugno 1993)

(94/C 219/40)

Oggetto: Pagamento dell'aiuto alla produzione nel settore dell'olio d'oliva

La Commissione europea ha ribadito l'esigenza di una maggior trasparenza nella vita comunitaria. Orbene, il settore dell'agricoltura è forse uno dei settori in cui ciò sarebbe più necessario.

Prendasi il caso concreto dei produttori portoghesi di olio d'oliva la cui produzione supera i 500 kg: nel maggio 1993 non hanno ancora ricevuto l'aiuto alla produzione relativo al 1992. Può la Commissione chiarire:

1. se tale ritardo è imputabile alla Commissione;
2. in che data è stato effettuato il trasferimento di fondi, a titolo di anticipo, al Portogallo e quale importo è stato calcolato per il settore dell'olio d'oliva?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(8 ottobre 1993)

In virtù del meccanismo stabilizzatore nel settore dell'olio d'oliva, gli aiuti alla produzione per coloro che producono un quantitativo medio di almeno 500 kg possono essere corrisposti nel modo seguente:

1. Un anticipo, versato una volta stabilita la produzione stimata (per la campagna 1991/92, regolamento (CEE) n. 1308/92 della Commissione del 21 maggio 1992). Tale anticipo rappresenta, in generale, più dell'80% dell'importo complessivo dell'aiuto.
2. Il saldo, versato entro 90 giorni dalla fissazione della produzione definitiva (per la campagna 1991/92, regolamento (CEE) n. 1203/93 della Commissione del 7. maggio 1993).

I fondi del FEAOG sezione Garanzia sono trasferiti sui conti degli Stati membri solo quando questi ultimi hanno effettuato i pagamenti.

Al 30 aprile 1993 il Portogallo non ha dichiarato alcun pagamento per la campagna considerata per cui non è stato effettuato alcun trasferimento di fondi. Il Portogallo avrebbe tuttavia potuto effettuare il versamento dell'anticipo sin dal giugno 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1613/93

di Henry Chabert (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 giugno 1993)

(94/C 219/41)

Oggetto: La situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattieri

Nella sua relazione al Consiglio del mese di marzo 1993 sulla situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattieri, la Commissione sottolinea «che sarebbe imprudente ignorare il programma di conquista dei mercati finanziato dagli Stati Uniti, il DIEP (vale a dire Dairy Export Incentive Programme), specificamente orientato verso i mercati tradizionali della Comunità».

Essa indica altresì che la tendenza all'aumento della produzione si conferma in Nuova Zelanda, in Australia e negli Stati Uniti.

1. Quali misure la Commissione intende adottare per contrastare il programma di conquista dei mercati da parte degli Stati Uniti che, effettivamente, l'anno scorso hanno praticamente raddoppiato le proprie esportazioni di prodotti lattieri?
2. Dopo aver ridotto da 6 a 3 mesi la durata di prefissazione dei rimborsi per il latte in polvere e il burro, in data

25 marzo 1993 la Commissione ha ridotto del 5% i rimborsi all'esportazione per l'insieme dei prodotti lattieri.

Ritiene la Commissione che l'industria lattiera europea potrà continuare, a tali condizioni, a esportare i suoi prodotti, in particolare i prodotti a forte valore aggiunto?

3. Se l'industria europea non dispone più di latte in maniera sufficiente per fabbricare i propri prodotti a causa delle quote e del divieto di importazione (traffico di perfezionamento attivo), come potrà essa continuare ad esportare?

Non sarà obbligata a trasferire le sue produzioni al di fuori della Comunità, la qual cosa comporterà il fallimento di un gran numero di imprese, la perdita di migliaia di posti di lavoro e una significativa riduzione della cifra d'affari?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(22 ottobre 1993)**

1. Nel settore lattiero-caseario la Commissione ha condotto finora e continuerà a condurre una politica a favore delle esportazioni rispondente alle esigenze del mercato comunitario, operando in particolare per non perdere gli sbocchi commerciali tradizionali. Ma nell'attuare tale politica la Commissione deve tener conto di diversi fattori, fra cui gli obblighi derivanti dalla sua adesione all'accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari nell'ambito del GATT (International Dairy Arrangement, IDA) che impone, segnatamente, l'osservanza di prezzi minimi all'esportazione.

Come l'onorevole parlamentare certamente saprà, gli Stati Uniti non aderiscono all'IDA e non sono perciò tenuti a rispettare tale condizione.

La Commissione segue con attenzione l'andamento delle esportazioni USA di prodotti lattiero-caseari nell'ambito del Dairy Export Incentive Programme e, se sarà necessario, adotterà opportune misure per proteggere gli interessi comunitari.

2. La Commissione ha ridotto i periodi di validità delle restituzioni all'esportazione per tener fede ai suoi obblighi internazionali nell'ambito dell'IDA ma anche per esigenze di gestione del mercato e di bilancio.

Per quanto riguarda le restituzioni per il formaggio, la Commissione le ha ridotte tenendo conto della situazione del mercato interno e internazionale. L'andamento delle esportazioni comunitarie per tutti i prodotti lattiero-caseari viene costantemente sorvegliato e ove occorra si adottano i provvedimenti appropriati.

3. L'onorevole parlamentare sarà lieto di apprendere che gli Stati membri possono autorizzare il ricorso al regime di perfezionamento attivo dal 1° luglio 1993, purché le richieste siano debitamente motivate.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1618/93
di Yves Verwaerde (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(22 giugno 1993)
(94/C 219/42)**

Oggetto: Lotta contro la droga

Potrebbe la Commissione indicare l'importo complessivo degli stanziamenti destinati dalla Comunità alla lotta contro la droga nel 1992?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
(16 novembre 1993)**

L'importo complessivo degli stanziamenti di bilancio destinati dalla Comunità alla lotta contro la droga nel 1992 è stato di 18 525 000 ECU, così suddivisi:

B3 44	Misure contro l'abuso di droga	
B3 440	Misure contro l'abuso di droga	3 970 000 ECU
B3 441	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ed azioni preparatorie	1 859 000 ECU
B7 508	Campagna contro l'abuso di droga	
B7 5080	Cooperazione Nord-Sud nel settore della lotta contro la droga e la tossicomania	9 728 000 ECU
B7 5081	Altre azioni di cooperazione internazionale nel settore della lotta contro la droga e la tossicomania	
B7 600	Aiuto alla ristrutturazione economica dei paesi dell'Europa centrale e orientale programma regionale PHARE per la lotta contro la droga — fase pilota	2 000 000 ECU
Altri		
B8 3700	Minibilancio associato con B3 440	898 000 ECU
B8 7580	Minibilancio associato con B7 508	340 000 ECU

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1623/93
di Hedwig Keppelhoff-Wiechert (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(22 giugno 1993)
(94/C 219/43)**

Oggetto: Deposito di rifiuti speciali in aree frontaliere

Il presidente distrettuale di Münster è attualmente alla ricerca di un sito in cui installare un deposito di rifiuti

speciali. I siti che si stanno esplorando si trovano tutti alla frontiera con i Paesi Bassi (Borken-Westenborken, Rhede-Vardingholt, Vreden-Ammeloe). In tal modo si riconferma una tendenza generale che in passato ha caratterizzato gli Stati nazionali in Europa, vale a dire, quella di installare impianti scomodi e pericolosi alle frontiere. Nell'area che attualmente si sta esplorando si trovano già impianti pericolosi (rifiuti speciali a Ochtrup, impianti per l'arricchimento di uranio al di qua e al di là della frontiera, depositi provvisori di combustibili ad Ahaus); i Paesi Bassi, da parte loro, pensano di depositare rifiuti atomici e altri rifiuti estremamente pericolosi in miniere di salgemma.

Non ritiene assurdo la Commissione che, ora che si aboliscono le frontiere fra gli Stati nazionali, si vengano a creare nuove frontiere di rifiuti?

Ritiene la Commissione di poter intervenire per quanto riguarda l'installazione di nuovi depositi di rifiuti in siti frontalieri?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(19 novembre 1993)

1. La Commissione ritiene che le disposizioni della direttiva quadro relativa ai rifiuti (91/156/CEE) costituiscono, sulla base del principio di prossimità, uno strumento adeguato per l'eliminazione dei rifiuti (eliminazione dei rifiuti il più vicino possibile al loro luogo di produzione) ⁽¹⁾.

Queste disposizioni saranno intensificate quando entrerà in vigore nel maggio 1994 il regolamento (CEE) n. 259/93 ⁽²⁾ relativo alla sorveglianza ed al controllo dei trasferimenti di rifiuti all'entrata e all'uscita dalla Comunità europea. Inoltre, l'onorevole parlamentare è certamente al corrente della proposta di direttiva sulla messa in discarica dei rifiuti, attualmente in discussione al Consiglio. Questo dispositivo legislativo, quando sarà interamente approntato, dovrebbe permettere di controllare meglio i depositi di rifiuti.

2. La Commissione non esercita controlli specifici sulle zone frontaliere per quanto riguarda i progetti di insediamento di discariche che potrebbero danneggiare l'ambiente. Tuttavia ogni progetto di discarica destinato ad accogliere rifiuti pericolosi è soggetto al tempo stesso alla legislazione comunitaria in materia di rifiuti (art. 5 della direttiva quadro 91/156/CEE, art. 5 della direttiva 78/319/CEE relativa ai rifiuti pericolosi) ⁽³⁾ ed è soggetto al tempo stesso alla direttiva 85/337/CEE relativa alla valutazione dell'impatto di taluni progetti pubblici e privati sull'ambiente ⁽⁴⁾. Per quanto riguarda i progetti che possono avere un impatto transfrontaliero, è compito dell'autorità dello Stato membro nel quale il progetto deve essere realizzato avviare una consultazione con le autorità dello Stato membro vicino.

⁽¹⁾ GU n. L 78 del 26. 3. 1991.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 6. 2. 1993.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978.

⁽⁴⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1630/93

di Leen van der Waal (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 giugno 1993)

(94/C 219/44)

Oggetto: Università euro-araba e sussidiarietà

Nella risposta alle interrogazioni scritte n. 2391/92 e 2538/92 ⁽¹⁾ la Commissione ribadisce la sua intenzione di dare esecuzione alla decisione della commissione generale del dialogo euro-arabo, adottata nel giugno 1990 a Dublino, relativa all'istituzione di un'università euro-araba.

1. Può la Commissione far sapere se ha verificato tale decisione alla luce del principio di sussidiarietà, come stabilito dal Consiglio europeo di Edimburgo, nonché alla luce del suo intendimento di verificare le proposte in corso sulla base del principio summenzionato?
2. In caso affermativo, sulla base di quali argomenti è giunta alla conclusione di portare avanti il suo progetto, viste anche le sue limitate competenze nei settori della cultura e dell'istruzione?
3. Nel caso non avesse ancora proceduto a tale verifica, quando pensa di effettuarla?

⁽¹⁾ GU n. C 95 del 5. 4. 1993, pag. 39.

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(23 novembre 1993)

L'idea dell'Università euro-araba è nota da una risoluzione del Parlamento del 1984 ⁽¹⁾. Successivamente, nell'incontro di Dublino del 1990 del comitato generale del dialogo euro-arabo è stato deciso di proporre che i gruppi di lavoro del dialogo definissero le attività che avrebbero potuto svolgersi in un'Università euro-araba, e procedessero a uno studio di fattibilità, tenendo conto delle possibilità finanziarie disponibili.

Alcune difficoltà di carattere tecnico nell'ambito del dialogo euro-arabo hanno bloccato per qualche tempo questo progetto. Ciononostante esso è sempre allo studio, con una partecipazione attiva della Commissione.

Nella risoluzione del Parlamento europeo del 1984 la futura Università euro-araba è stata definita autonoma, indipendente, internazionale, apolitica e laica. Al momento di istituire l'università si terrà nel debito conto il principio di sussidiarietà enunciato dal vertice di Edimburgo.

⁽¹⁾ GU n. C 117 del 30. 4. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1631/93

di Leen van der Waal (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 giugno 1993)

(94/C 219/45)

Oggetto: Sussidiarietà ed educazione stradale per i bambini

Premesso che, nella sua relazione semestrale sul seguito dato alle risoluzioni di iniziativa del Parlamento europeo (SP(920 3191/2), la Commissione ha annunciato una sua comunicazione sulla sicurezza dei trasporti su strada, facendo seguito alla risoluzione dell'on. Wijnenbeek (A3-150/92) ⁽¹⁾ sul congestionamento e i trasporti urbani,

si chiede alla Commissione se, alla luce di quanto deciso dal Consiglio europeo di Edimburgo sul principio di sussidiarietà, ritenga ancora che tale comunicazione debba affrontare anche il tema dell'educazione stradale per i bambini, sebbene nella suddetta relazione del 12 giugno avesse già affermato che «la questione deve essere affrontata in un contesto locale».

⁽¹⁾ GU n. C 176 del 13. 7. 1992, pag. 240.

**Risposta data dal sig. Matutes
a nome della Commissione**

(13 ottobre 1993)

È chiaro che l'educazione stradale è innanzitutto di competenza delle autorità nazionali, regionali o locali.

Tuttavia in questa attività, che costituisce uno strumento prezioso per migliorare la sicurezza della circolazione, la Commissione può svolgere un ruolo utile, secondo il principio di sussidiarietà, fornendo un contributo e un sostegno soprattutto per quanto riguarda la raccolta e la diffusione di informazioni pertinenti sulle esperienze acquisite in tutta la Comunità, il che apporterebbe di più ad un costo minore di quello che comportano gli sforzi separati degli Stati membri.

Come è espressamente indicato nella comunicazione su un programma d'azione in materia di sicurezza stradale, adottata dalla Commissione il 9 giugno 1993 ⁽¹⁾, è in questa direzione che quest'ultima intende procedere. Il problema dell'educazione degli utenti della strada e della formazione dei conducenti rientra d'altronde nei campi di azione prioritari che la Commissione conta di affrontare a breve e a medio termine.

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 246 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1640/93

di Llewellyn Smith (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 giugno 1993)

(94/C 219/46)

Oggetto: Centrale per i carburanti ad ossido misto a Sellafield, Regno Unito

Ha ricevuto la Commissione una valutazione di impatto ambientale da parte della Nuclear Fuels britannica (BNFL) in merito alla centrale di combustibile ad ossido misto che intende creare a Sellafield?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(29 ottobre 1993)

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ sulla valutazione degli effetti di determinati progetti pubblici e privati sull'ambiente si applica ai progetti per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata dopo il 3 luglio 1988. Nei casi di applicazione, la direttiva richiede una valutazione di impatto, che include una consultazione pubblica da realizzarsi prima che l'autorizzazione sia rilasciata dall'autorità o dalle autorità competenti. Queste procedure rientrano nella responsabilità dello Stato membro interessato e né la dichiarazione di impatto ambientale prodotta dal progettista, né la valutazione di impatto ambientale sono sottoposte alla Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1641/93

di Llewellyn Smith (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 giugno 1993)

(94/C 219/47)

Oggetto: Programma del Sudafrica per le armi nucleari

Quali informazioni possiede la Commissione sugli aiuti dati dalle società registrate nella Comunità europea al programma del Sudafrica per le armi nucleari, rivelato dal presidente de Klerk nel marzo 1993?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(10 novembre 1993)

La Commissione non possiede informazioni circa alcuna forma di assistenza da parte di imprese stabilite nella

Comunità al programma sudafricano di armamento nucleare rivelato dal presidente de Klerk nel marzo 1993.

Essa inoltre ricorda che la collaborazione nel settore nucleare è tuttora soggetta al regime delle sanzioni applicate dal 1985 nei confronti del Sudafrica nel quadro della cooperazione politica europea. L'applicazione e il controllo del rispetto di tali sanzioni spettano agli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1643/93

di Llewellyn Smith (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 giugno 1993)

(94/C 219/48)

Oggetto: Direttive CE sulla protezione ambientale

Intende la Commissione esaminare la relazione «minacce alla costa del Galles» pubblicata dai Friends of the Earth Cymru nel Galles nel marzo 1993 ed è disposto a fare una dichiarazione sulle varie accuse ivi contenute sulla violazione delle direttive CE sulla protezione ambientale?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(19 novembre 1993)

La Commissione non ha visto la relazione cui si riferisce l'onorevole parlamentare. Comunque, la Commissione auspica entrare in possesso di informazioni particolareggiate circa eventuali violazioni della legislazione comunitaria sulla costa del Galles al fine di indagare sulla questione presso le autorità dello Stato membro.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1513/93

di Alexandros Alavanos (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 giugno 1993)

(94/C 219/49)

Oggetto: Isole del Mar Egeo e proposta di direttiva COM(92)0226 del Consiglio

La proposta di direttiva COM(92)0226 del Consiglio ⁽¹⁾ relativa ad un'imposta sulle emissioni di biossido di carbonio e sull'energia, e in particolare l'art. 2, prevede per talune

regioni della Comunità ampie eccezioni all'applicazione della direttiva stessa.

1. Ritiene la Commissione opportuno applicare la direttiva con qualunque eccezione, anche se ciò è conforme agli obiettivi dichiarati dalla Comunità in materia di ambiente?
2. Nel caso in cui si prevedano eccezioni all'applicazione di tale direttiva, perché ne sono state escluse le isole del Mar Egeo?

⁽¹⁾ GU n. C 196 del 3. 8. 1992, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1539/93

di Mihail Papayannakis (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 giugno 1993)

(94/C 219/50)

Oggetto: Esenzione delle isole comunitarie dall'imposta sulle emissioni di biossido di carbonio e sull'energia

Considerando:

1. la proposta di direttiva (COM(92) 226 def.) del Consiglio relativa ad un'imposta sulle emissioni di biossido di carbonio e sull'energia,
2. che tale direttiva, all'articolo 2, prevede una deroga per i Dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, nonché per le isole Canarie, le Azzorre e altre regioni che beneficiano di un regime fiscale o daganale specifico,
3. che le regioni insulari versano già in gravissime difficoltà, connesse al costo dell'energia, ad esempio nel settore dei trasporti marittimi e aerei, e che l'imposizione di tale imposta le penalizzerà ulteriormente,
4. che, durante il Consiglio dei ministri dell'Energia e dell'Ambiente dei Dodici, vari Stati membri hanno espresso riserve e posto condizioni all'introduzione di tale imposta, e che il Regno Unito vi si è opposto,

può la Commissione far sapere se, nell'ambito della politica per l'ambiente, intende esonerare dall'imposta l'insieme dei servizi di trasporto che collegano le isole della Comunità ed effettuare, prima dell'imposizione dell'imposta, una serie di studi per accertarne le condizioni di applicazione alle isole, in funzione delle difficoltà specifiche derivanti dalla loro condizione di regioni insulari?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1650/93
di Christos Papoutsis (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee

(28 giugno 1993)
 (94/C 219/51)

Oggetto: Esclusione delle isole greche dall'imposizione di una tassa sulle emissioni di CO₂ e sull'impiego di energia

Può la Commissione far sapere se:

1. nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle isole Canarie, nelle Azzorre e in altre regioni insulari della Comunità sono escluse dall'imposizione di una specifica tassa le emissioni di CO₂ e l'impiego di energia e, se no, per quale motivo;
2. è disposta a proporre l'esclusione in parola per tutte le isole greche prima che tale argomento sia argomento sia discusso al prossimo vertice del Consiglio europeo, dato che le imprese che con scarse potenzialità operano in tutte quante le isole greche devono far fronte, a causa della loro posizione geografica e perifericità rispetto al resto della Comunità, a gravi problemi di sopravvivenza derivanti dagli alti costi dei trasporti di materie prime e prodotti finiti, laddove l'ennesima imposta comunitaria graverebbe ancor di più su dette imprese riducendone ulteriormente la competitività?

Risposta comune data dalla sig.ra Scrivener
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1513/93, E-1539/93
e E-1650/93
 (22 ottobre 1993)

L'articolo 2 della proposta di direttiva relativa ad un'imposta sulle emissioni di biossido di carbonio e sull'energia dispone che la direttiva si applichi sul territorio della Comunità, come definito dall'articolo 227 del Trattato CEE, ad esclusione di taluni territori nazionali che non fanno parte del territorio doganale della Comunità.

La proposta comporta inoltre alcune deroghe per certe parti del territorio degli Stati membri che sono situate fuori del territorio fiscale, conformemente alle disposizioni applicabili in materia di IVA ⁽¹⁾ e di accise ⁽²⁾.

Di conseguenza, nel caso di prodotti già sottoposti a norme comunitarie armonizzate e di forme di energia assimilate a

quella fossile, il dispositivo proposto osserva gli stessi principi fiscali applicati in particolare in materia di accise.

Il ricorso alla definizione del territorio applicabile in materia di IVA e di accise armonizzate evita infatti di appesantire l'onere delle amministrazioni e delle imprese, senza creare comunque distorsioni di concorrenza.

Il fatto che le isole greche facciano parte del territorio ai fini dell'IVA e delle accise conduce ipso facto a mantenerle nella sfera di applicazione territoriale della proposta d'imposta CO₂/energia.

Il progetto di direttiva autorizza peraltro gli Stati membri ad accordare incentivi fiscali a favore dei mezzi di trasporto più ecologici quali, ad esempio, i trasporti collettivi, o per talune spese intese a risparmiare energia.

Non è fuor di luogo ricordare inoltre che, in tale campo, le isole greche beneficiano già di un aiuto comunitario a titolo della politica regionale. Nell'ambito di queste isole, i programmi di sviluppo regionale pongono infatti l'accento sull'ammodernamento delle infrastrutture di comunicazione e di approvvigionamento energetico, azioni prioritarie che dovrebbero essere proseguite nel corso del nuovo periodo 1994-1999 di programmazione dei fondi strutturali.

⁽¹⁾ Direttiva 91/680/CEE del 16 dicembre 1991, GU n. L 376 del 31. 12. 1991.

⁽²⁾ Direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992, GU n. L 76/1 del 23. 3. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1662/93
di Mark Killilea (RDE)
alla Commissione delle Comunità europee
 (28 giugno 1993)
 (94/C 219/52)

Oggetto: Contributi del FESR a favore delle strade regionali e di contea nella Contea di Monaghan, in Irlanda

Il programma operativo «Perifericità» a favore dell'Irlanda, fissato con decisione della Commissione del 10 agosto 1990, contiene un sottoprogramma «Sviluppo subregionale» in cui figurano una misura specifica volta a dare un contributo finanziario alle migliorie stradali a sostegno dello sviluppo industriale, con una dotazione nel bilancio FESR di 41,1 MECU, e una seconda misura specifica intesa a sovvenzionare le migliorie stradali a sostegno dello sviluppo turistico, con una dotazione nel bilancio FESR di 26,46 MECU.

A quanto ammontano gli stanziamenti concessi al consiglio della Contea di Monaghan nell'ambito delle due rispettive misure e quali strade ne hanno beneficiato?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1663/93

di Mark Killilea (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 giugno 1993)

(94/C 219/53)

Oggetto: Contributi del FESR a favore delle strade regionali e di contea nella Contea di Donegal, in Irlanda

Il programma operativo «Perifericità» a favore dell'Irlanda, fissato con decisione della Commissione del 10 agosto 1990, contiene un sottoprogramma «Sviluppo subregionale» in cui figurano una misura specifica volta a dare un contributo finanziario alle migliorie stradali a sostegno dello sviluppo industriale, con una dotazione nel bilancio FESR di 41,1 MECU, e una seconda misura specifica intesa a sovvenzionare le migliorie stradali a sostegno dello sviluppo turistico, con una dotazione nel bilancio FESR di 26,46 MECU.

A quanto ammontano gli stanziamenti concessi al consiglio della Contea di Donegal nell'ambito delle due rispettive misure e quali strade ne hanno beneficiato?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1664/93

di Mark Killilea (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 giugno 1993)

(94/C 219/54)

Oggetto: Contributi del FESR a favore delle strade regionali e di contea nella Contea di Cavan, in Irlanda

Il programma operativo «Perifericità» a favore dell'Irlanda, fissato con decisione della Commissione del 10 agosto 1990, contiene un sottoprogramma «Sviluppo subregionale» in cui figurano una misura specifica volta a dare un contributo finanziario alle migliorie stradali a sostegno dello sviluppo industriale, con una dotazione nel bilancio FESR di 41,1 MECU, e una seconda misura specifica intesa a sovvenzionare le migliorie stradali a sostegno dello sviluppo turistico, con una dotazione nel bilancio FESR di 26,46 MECU.

A quanto ammontano gli stanziamenti concessi al consiglio della Contea di Cavan nell'ambito delle due rispettive misure e quali strade ne hanno beneficiato?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1665/93

di Mark Killilea (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 giugno 1993)

(94/C 219/55)

Oggetto: Contributi del FESR a favore delle strade regionali e di contea nella Contea di Leitrim, in Irlanda

Il programma operativo «Perifericità» a favore dell'Irlanda, fissato con decisione della Commissione del 10 agosto 1990, contiene un sottoprogramma «Sviluppo subregionale» in cui figurano una misura specifica volta a dare un contributo finanziario alle migliorie stradali a sostegno dello sviluppo industriale, con una dotazione nel bilancio FESR di 41,1 MECU, e una seconda misura specifica intesa a sovvenzionare le migliorie stradali a sostegno dello sviluppo turistico, con una dotazione nel bilancio FESR di 26,46 MECU.

A quanto ammontano gli stanziamenti concessi al consiglio della Contea di Leitrim nell'ambito delle due rispettive misure e quali strade ne hanno beneficiato?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1666/93

di Mark Killilea (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 giugno 1993)

(94/C 219/56)

Oggetto: Contributi del FESR a favore delle strade regionali e di contea nella Contea di Roscommon, in Irlanda

Il programma operativo «Perifericità» a favore dell'Irlanda, fissato con decisione della Commissione del 10 agosto 1990, contiene un sottoprogramma «Sviluppo subregionale» in cui figurano una misura specifica volta a dare un contributo finanziario alle migliorie stradali a sostegno dello sviluppo industriale, con una dotazione nel bilancio FESR di 41,1 MECU, e una seconda misura specifica intesa a sovvenzionare le migliorie stradali a sostegno dello sviluppo turistico, con una dotazione nel bilancio FESR di 26,46 MECU.

A quanto ammontano gli stanziamenti concessi al consiglio della Contea di Roscommon nell'ambito delle due rispettive misure e quali strade ne hanno beneficiato?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1667/93

di Mark Killilea (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 giugno 1993)

(94/C 219/57)

Oggetto: Contributi del FESR a favore delle strade regionali e di contea nella Contea di Sligo, in Irlanda

Il programma operativo «Perifericità» a favore dell'Irlanda, fissato con decisione della Commissione del 10 agosto 1990, contiene un sottoprogramma «Sviluppo subregionale» in cui figurano una misura specifica volta a dare un contributo finanziario alle migliorie stradali a sostegno dello sviluppo industriale, con una dotazione nel bilancio FESR di 41,1 MECU, e una seconda misura specifica intesa a sovvenzionare le migliorie stradali a sostegno dello sviluppo turistico, con una dotazione nel bilancio FESR di 26,46 MECU.

A quanto ammontano gli stanziamenti concessi al consiglio della Contea di Sligo nell'ambito delle due rispettive misure e quali strade ne hanno beneficiato?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1668/93

di Mark Killilea (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 giugno 1993)

(94/C 219/58)

Oggetto: Contributi del FESR a favore delle strade regionali e di contea nella Contea di Mayo, in Irlanda

Il programma operativo «Perifericità» a favore dell'Irlanda, fissato con decisione della Commissione del 10 agosto 1990, contiene un sottoprogramma «Sviluppo subregionale» in cui figurano una misura specifica volta a dare un contributo finanziario alle migliorie stradali a sostegno dello sviluppo industriale, con una dotazione nel bilancio FESR di 41,1 MECU, e una seconda misura specifica intesa a sovvenzionare le migliorie stradali a sostegno dello sviluppo turistico, con una dotazione nel bilancio FESR di 26,46 MECU.

A quanto ammontano gli stanziamenti concessi al consiglio della Contea di Mayo nell'ambito delle due rispettive misure e quali strade ne hanno beneficiato?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1669/93

di Mark Killilea (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 giugno 1993)

(94/C 219/59)

Oggetto: Contributi del FESR a favore delle strade regionali e di contea nella Contea di Galway, in Irlanda

Il programma operativo «Perifericità» a favore dell'Irlanda, fissato con decisione della Commissione del 10 agosto 1990, contiene un sottoprogramma «Sviluppo subregionale» in cui figurano una misura specifica volta a dare un contributo finanziario alle migliorie stradali a sostegno dello sviluppo industriale, con una dotazione nel bilancio FESR di 41,1 MECU, e una seconda misura specifica intesa a sovvenzionare le migliorie stradali a sostegno dello sviluppo turistico, con una dotazione nel bilancio FESR di 26,46 MECU.

A quanto ammontano gli stanziamenti concessi al consiglio della Contea di Galway nell'ambito delle due rispettive misure e quali strade ne hanno beneficiato?

**Risposta comune data dal sig. Millan
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte da E-1662/93 a E-1669/93**

(29 ottobre 1993)

Il programma operativo «Perifericità» è cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e gestito dalle autorità nazionali, conformemente agli obiettivi e ai criteri stabiliti dal programma stesso, sotto la supervisione generale di un comitato di sorveglianza in cui è rappresentata la Commissione.

Stando così le cose, la Commissione non dispone di informazioni dettagliate sui progetti assistiti nell'ambito delle misure a cui si riferisce l'onorevole parlamentare, e dovrebbe ottenerle dal presidente del comitato di sorveglianza per il PO «Perifericità» (Department of Environment, O'Connell Bridge House, Dublin 2). Per questo motivo e per risparmiare tempo, la Commissione ha chiesto al presidente di trasmettere le informazioni direttamente all'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1671/93

di Mark Killilea (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 giugno 1993)

(94/C 219/60)

Oggetto: Contributi FES a favore del College universitario di Galway in Irlanda

Può la Commissione far conoscere l'importo stanziato nell'ambito del FES a favore del College universitario di Galway in Irlanda nel 1992, indicando come esso è stato ripartito?

**Risposta data dal sig Flynn
a nome della Commissione**

(19 ottobre 1993)

Fin dalla riforma dei fondi strutturali del 1988, la Commissione distribuisce l'assistenza comunitaria tramite programmi operativi pluriennali, piuttosto che sostenere programmi individuali di istruzione e formazione o singole istituzioni. Nel contesto dell'attuale quadro comunitario di sostegno (QCS) per l'Irlanda (1989-93), il QCS fornisce assistenza a misure di incentivazione in materia di formazione e occupazione attuate da quindici organizzazioni nel quadro di vari programmi operativi. Questi ultimi situano il contesto entro il quale le azioni riceveranno un contributo, fissano gli obiettivi e delineano le modalità di raggiungimento di questi ultimi durante il periodo in questione. Essi vengono sottoposti a continui controlli e valutazioni da parte delle autorità irlandesi, in compartecipazione con la Commissione.

La Commissione non dispone pertanto di uno schema di ripartizione degli stanziamenti del 1992 fra le singole università irlandesi. Nel contesto del programma operativo Industria e servizi, la misura Qualifiche tecniche avanzate (ATS) gestita dal ministero dell'Istruzione finanzia l'acquisizione di un diploma annuale post-laurea oppure il primo anno di corsi post-laurea più lunghi in campo accademico. Nel corso dell'anno accademico 1991/92, sono stati forniti, in sette università, centodiciassette corsi ATS di specifico orientamento professionale. Nel 1992 il College universitario di Galway ha ricevuto dal ministero dell'Istruzione la facoltà di gestire 24 programmi ATS.

Il FSE contribuisce con 36 MECU alla misura ATS nel quadro dell'attuale QCS, e con l'aggiunta del contributo irlandese si arriva ad un investimento complessivo di 55 MECU. Nel 1992 lo stanziamento ATS del FSE è stato di 9 MECU.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1672/93

di Mark Killilea (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 giugno 1993)

(94/C 219/61)

Oggetto: Contributi finanziari della Comunità per il controllo della pesca negli Stati membri

In risposta alla mia interrogazione (H-0924/92) ⁽¹⁾ sulla pesca illegale in Spagna, la Commissione ha dichiarato che i contributi finanziari della Comunità di un ammontare di 110 milioni di ECU erano a disposizione degli Stati membri per consentire loro di procurarsi le risorse materiali per svolgere un controllo adeguato e per far rispettare le norme.

Può la Commissione comunicare se l'Irlanda si è avvalsa dei contributi iscritti sotto questa voce e, in caso affermativo, a quanto ammonta l'importo assegnato?

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 3-423 (ottobre 1992).

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(19 ottobre 1993)

La Commissione può confermare che l'Irlanda ha beneficiato di un contributo finanziario della Comunità per le spese sostenute al fine di conformarsi alla normativa comunitaria in materia di conservazione e gestione delle risorse alieutiche.

Il contributo concesso dalla Comunità, pari al 50% delle spese ammissibili, è stato ripartito come segue:

5 766 064 ECU per il 1991 (Decisione 91/17/CEE),

5 422 093 ECU per il 1992 (Decisione 92/144/CEE),

5 978 780 ECU per il 1993 (Decisione 93/153/CEE).

La Commissione non ha ancora ricevuto il programma dell'Irlanda per il 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1673/93

di Stephen Hughes (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 giugno 1993)

(94/C 219/62)

Oggetto: Fondi CEE per le Contee di Durham e Cleveland (Inghilterra) 1985-1992

Quali risorse comunitarie sono state pagate nel periodo dal 1985 al 1992 alle Contee Durham e Cleveland nel Nord-Est dell'Inghilterra e per quali azioni a carico delle seguenti fonti:

1. il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
2. il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG),
3. il Fondo sociale europeo (FSE),
4. i programmi di ricerca comunitaria,
5. i programmi comunitari in materia energetica,
6. i programmi comunitari a favore dell'ambiente,
7. altri programmi comunitari?

**Risposta data dal sig. Delors
a nome della Commissione**
(25 gennaio 1994)

A causa dell'ampiezza della risposta, la quale comprende numerose tabelle, la Commissione trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1688/93
di Sir Jack Stewart-Clark (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(28 giugno 1993)
(94/C 219/63)

Oggetto: Riconoscimento reciproco delle bevande spiritose fra CE e Messico

L'articolo 11 del regolamento comunitario (CEE) n. 1576/89⁽¹⁾ sulle bevande spiritose prevede il controllo e la protezione delle bevande spiritose importate designate con un'indicazione geografica, a condizione di reciprocità con i paesi terzi interessati.

In quale fase si trovano i negoziati fra CE e Messico in merito al riconoscimento reciproco delle bevande spiritose, e quando ritiene la Commissione che tali negoziati si concluderanno?

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**
(19 ottobre 1993)

Nel luglio 1993 il Messico ha comunicato il suo interesse per l'avvio di un negoziato sul riconoscimento reciproco delle bevande spiritose, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio che disciplina la materia. Il Messico è interessato in particolare al riconoscimento da parte della Comunità della «Tequila» e del «Mezcal».

Una prima riunione informativa tra i rappresentanti del governo messicano e della Commissione si è tenuta nel

marzo 1993. In tale occasione i colloqui sono stati improntati a grande franchezza. È ancora presto, tuttavia, per prevedere quando potrebbe concludersi il negoziato. La Commissione attende, a questo riguardo, ulteriori iniziative da parte del Messico.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1695/93
di Yves Verwaerde (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(28 giugno 1993)
(94/C 219/64)

Oggetto: Appalti pubblici — Trasposizione della direttiva «Settori esclusi»

Con legge n. 92-1282 del 2 dicembre 1992, la Francia ha recepito nel proprio ordinamento interno la direttiva 90/531/CEE⁽¹⁾ sui «settori esclusi», stabilendo le procedure per l'aggiudicazione degli appalti nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Può la Commissione riferire se i paesi partner della Francia hanno provveduto alla trasposizione della direttiva citata?

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione**
(4 novembre 1993)

Le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 90/531/CEE sono state adottate o sono sul punto di esserlo in Belgio, in Danimarca, in Irlanda, in Lussemburgo, nei Paesi bassi e nel Regno Unito.

La Commissione studia attualmente in modo approfondito la conformità dei testi che le sono stati comunicati, sia in forma definitiva, sia in fase di progetto.

Per la Spagna, la Grecia e il Portogallo, si deve tener conto della possibilità loro accordata dalla direttiva stessa di disporre di un termine supplementare per l'applicazione effettiva delle disposizioni.

Nel caso della Germania e dell'Italia, la Commissione giudica la situazione preoccupante dato che questi Stati membri non hanno ancora adottato le misure necessarie ad un'attuazione rapida ed efficace. Essa prenderà le disposizioni di sua competenza sulla base del Trattato CEE.

È vero che i due Stati membri in causa hanno preso alcune misure amministrative per provvedere all'applicazione de

facto della direttiva. Tuttavia tali misure non garantiscono un'attuazione corretta e soddisfacente della direttiva in oggetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1701/93

di Rüdiger von Wechmar (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 giugno 1993)

(94/C 219/65)

Oggetto: Bandiera europea

La bandiera europea (dodici stelle d'oro in campo blu) è dal 1986, per decisione delle autorità comunitarie, simbolo della CE. Se le dodici stelle rappresentano l'attuale numero degli Stati membri (ma potrebbe essere anche quello dei dodici mesi o dei dodici apostoli),

1. Che cosa avverrà quando la Comunità aprirà le porte a nuovi Stati candidati?
2. Sarà aumentato anche il numero delle stelle?

**Risposta data dal sig. Delors
a nome della Commissione**

(22 novembre 1993)

La bandiera europea ed emblema europeo è stata adottata dal Consiglio d'Europa nel 1955 (raccomandazione dell'Assemblea consultiva del 25 ottobre; risoluzione del Comitato dei ministri del 9 dicembre).

Il Consiglio d'Europa ha fatto propria la seguente descrizione simbolica: «Sullo sfondo blu del cielo d'occidente, le stelle che rappresentano i popoli d'Europa sono disposte in cerchio a simboleggiare l'Unione. Sono — invariabilmente — dodici, simbolo della perfezione e della pienezza».

Il numero di stelle non è quindi collegato né al numero degli Stati membri del Consiglio d'Europa, né a quello degli Stati membri della Comunità, la quale ha adottato la bandiera nel 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1709/93

di Gérard Deprez (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 giugno 1993)

(94/C 219/66)

Oggetto: Raccolta sistematica alla Commissione di documenti scaduti e di carta da riciclare

Vista la quantità impressionante di carta prodotta dalla Commissione, potrebbe essa far sapere se ha previsto

l'attuazione, in seno a tutti i suoi servizi, di un approvigionamento regolare di carta riciclata nonché di una raccolta sistematica della carta da riciclare?

Non ritiene la Commissione che questo tipo di misure interne rafforzi sia all'interno che all'esterno dei suoi servizi la credibilità delle sue iniziative in materia di un impiego sostenibile delle risorse disponibili?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(25 ottobre 1993)

L'uso di carta riciclata presso la Commissione è più che raddoppiato dal 1989 al 1992. In un futuro prossimo, qualsiasi documento interno delle istituzioni potrebbe essere riprodotto su carta riciclata.

La Commissione si propone di porre in essere un programma per la raccolta selettiva e per il trattamento dei residui e degli scarti.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1712/93

di Giuseppe Mottola (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 giugno 1993)

(94/C 219/67)

Oggetto: Mancata localizzazione «Policlinico pediatrico universitario» tenimento comune di Acerra

La regione Campania, con proprio atto deliberativo, decise a suo tempo di localizzare in tenimento di Acerra un «Policlinico pediatrico universitario» per fronteggiare la crescente disoccupazione locale (circa 8 500 disoccupati su una popolazione di circa 40 000 abitanti).

In seguito, la realizzazione della suddetta struttura è stata dislocata altrove.

Contro tale scelta inopportuna è stato prodotto ricorso al Tribunale amministrativo regionale, che a sua volta ha sospeso l'efficacia del provvedimento.

Alla luce di quanto sopra:

1. non ritiene la Commissione necessario intervenire presso gli organi nazionali e regionali per ripristinare gli effetti del primo provvedimento che prevedeva la realizzazione della struttura ospedaliera nel comune di Acerra?

2. Può la Commissione eventualmente intervenire con un proprio finanziamento per fronteggiare l'emergenza occupazionale che sta creando notevole malessere nel tessuto socioeconomico locale?

**Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione**

(12 ottobre 1993)

1. Non spetta alla Commissione intervenire nelle questioni politiche ed amministrative di una regione della Comunità.
2. Nell'ambito dei fondi strutturali, la Commissione potrebbe cofinanziare interventi volti a far fronte alla situazione socio-economica del comune di Acerra qualora si trattasse di investimenti ritenuti prioritari dal quadro comunitario di sostegno ed il cui finanziamento fosse proposto dalle autorità italiane.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1713/93

di Christine Crawley (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 giugno 1993)

(94/C 219/68)

Oggetto: Aliquota IVA zero tra operatori con partita IVA

Nella risposta alle interrogazioni scritte n. 3446/92, 3447/92 e 3448/92 ⁽¹⁾, fornita dal sig. Bangemann a nome della Commissione, si affermava che:

«La Commissione non ritiene che il costo derivante dal doversi conformare alla norma ISO 9000 e dal dovere ottenere la relativa certificazione possa essere definito un carico economico eccessivo per le piccole imprese: tale conformità rafforza la competitività complessiva dell'impresa».

Può la Commissione chiarire su quale base è giunta a questa conclusione e mettere a disposizione la relativa fiche d'impact?

È inoltre la Commissione consapevole del fatto che circa il 91,3 % di tutte le imprese degli Stati membri occupano meno di 10 persone ciascuna, e che il costo di ottenere e mantenere la norma ISO 9000 (EN 29000) quale percentuale del volume d'affari e quale percentuale dei profitti è sproporzionatamente elevato per imprese di queste dimensioni?

(1) GU n. C 145 del 25. 5. 1993, pag. 38.

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(13 ottobre 1993)

Non sono previste schede di valutazione d'impatto sugli aspetti economici delle imprese che rispettano la norma EN 29000 (ISO 9000) e ottengono la relativa certificazione.

Ogni impresa ha un sistema di gestione di un determinato tipo. La norma EN 29000 stabilisce in materia modalità standardizzate, per individuare eventuali carenze o lacune. La certificazione di conformità alla norma rappresenta un controllo indipendente del sistema che dà al cliente una certa garanzia che il prodotto sarà fornito come specificato.

I costi di tale procedura varieranno da impresa a impresa.

Qualora il sistema esistente si dimostri inadeguato, per esempio dispendioso a livello di risorse e oggetto di numerosi rifiuti, l'attuazione di un sistema di gestione secondo la norma EN 29000 comporterà un riesame, modifiche e costi conseguenti. D'altro canto, una volta che il sistema è operativo, i risparmi dovrebbero essere proporzionali ai miglioramenti apportati.

Nel caso in cui una società abbia attivato un sistema efficace e debba solo procedere alla sua classificazione e alla presentazione per la certificazione, i costi saranno notevolmente inferiori ma, allo stesso tempo, i profitti saranno corrispondentemente minori, situandosi più a livello di trasparenza che di miglioramento effettivo.

Il costo effettivo della certificazione dipende dalle dimensioni dell'impresa e la Commissione non lo ritiene sproporzionato ai vantaggi che ne derivano.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1716/93

di Kenneth Collins (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 giugno 1993)

(94/C 219/69)

Oggetto: Direttiva sugli habitat

Concorda la Commissione sul fatto che, benché la direttiva sugli habitat 92/43/CEE ⁽¹⁾ (adottata dal Consiglio il 21 maggio 1992) non entrerà in vigore fino alla metà del 1994, la distruzione di habitat naturali nel periodo intercorrente minerà la realizzazione degli obiettivi di tale direttiva, e che si debba ritenere che gli Stati membri che permettono una tale distruzione sui propri territori rischiano di compromettere la realizzazione degli scopi del diritto comunitario, contravvenendo all'articolo 5 del Trattato CEE?

Quali azioni correttive nei confronti degli Stati membri intende prendere la Commissione in casi di questo genere?

(1) GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione
(15 ottobre 1993)**

La Commissione riconosce che, in determinate circostanze, la distruzione di habitat naturali nel periodo precedente l'entrata in vigore della direttiva 92/43/CEE, possa essere tanto grave da minare e/o compromettere il raggiungimento degli obiettivi della stessa.

L'eventualità o meno che ciò possa comportare una violazione dell'articolo 5 del Trattato CEE va valutata alla luce di quelle specifiche circostanze dalle quali dipendono anche la facoltà della Commissione di intervenire e l'opportunità dell'intervento stesso.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1718/93
di George Patterson (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 giugno 1993)
(94/C 219/70)**

Oggetto: Calendario per la registrazione di terreni e bestiame

Può la Commissione far sapere qual'è il calendario previsto in ciascuno Stato membro per la registrazione dei terreni di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (1) del 30 giugno 1992 e per la registrazione del bestiame di cui al regolamento (CEE) n. 2066/92 del Consiglio (2) che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 (3) ?

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.

(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(13 ottobre 1993)**

Le date limite per la presentazione delle «domande di aiuto per il ritiro dei seminativi» fissate dagli Stati membri sono qui di seguito riportate:

Spagna: 31 marzo (prorogato al 15 aprile)
Francia: 30 aprile (prorogato al 15 maggio)
Portogallo: 30 aprile (colture invernali) e 15 maggio (altre colture)

Irlanda: 14 maggio
Altri
Stati membri: 15 maggio

I periodi durante i quali possono essere presentate le domande di aiuto «bestiame» sono stati fissati dagli Stati membri come qui di seguito riportato :

	Premio speciale carni bovine	Premio vacche nutrici
Belgio	Tutto l'anno	Ancora da stabilire (durante il quarto trimestre del 1993)
Danimarca	Tutto l'anno	dall'1.3 al 15. 5
Germania	Tutto l'anno	dall'1. 3 al 15. 5
Grecia	dal 15. 4 al 30. 4 dal 18. 8 al 31. 8 dal 18. 11 al 30. 11	dall'1. 4 al 15. 5
Spagna	Tutto l'anno	entro 30. 6
Francia	Tutto l'anno	15. 2 al 12. 3 17. 5 al 18. 6 11. 10 al 12. 11
Irlanda	dall'1. 1 al 28. 2 dall'1. 6 al 1. 7 periodo da stabilire	dall'1. 6 al 1. 7 dall'1. 11 al 30. 11
Italia	dal 15. 4 al 15. 6 dall'1. 10 al 30. 11	dal 15. 4 al 15. 10
Lussemburgo	dal 15. 5 al 15. 6 dal 15.10 al 15.11	dal 15. 5 al 15. 6
Paesi Bassi	dall'1. 5 al 31. 5 dall'1. 8 al 31. 8 dall'1. 11 al 30. 11	Periodo settembre-ottobre
Portogallo	dal 15. 3 al 30. 4 dal 15.9 al 15.10	dal 15.7 al 12.9
Regno Unito	Tutto l'anno	dall'1. 7 all'11. 12

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1728/93
di José Apolinário (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 giugno 1993)
(94/C 219/71)**

Oggetto: Sanità pubblica e mattatoi in Portogallo

Domenica 4 maggio 1993 il vicepresidente dell'IROMA, (un istituto pubblico portoghese che amministra i mattatoi), intervistato da una rete televisiva molto seguita, ha affermato pubblicamente che i mattatoi dell'IROMA non rispettano integralmente le norme tecniche ed igienico-sanitarie previste dalla legge.

Può la Commissione far sapere in che modo la Comunità è intervenuta per risolvere tali problemi in Portogallo? Conosce le ragioni che giustificano questo attentato alla sanità pubblica?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(19 ottobre 1993)**

Nel novembre 1992 e marzo 1993 gli esperti veterinari della Commissione hanno effettuato una serie di ispezioni negli stabilimenti portoghesi autorizzati a immettere i loro prodotti nel mercato comunitario, riscontrando qualche problema in taluni di essi. Le relazioni degli ispettori sono state perciò inviate alle autorità competenti, che dovranno accertare se sono state prese le misure necessarie per porre rimedio alle carenze constatate.

La Commissione ha inoltre previsto di sottoporre a una seconda ispezione gli stabilimenti in questione entro la fine dell'anno, per controllare la situazione e verificare se sono stati messi in atto i necessari interventi.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1730/93
di Carlos Robles Piquer (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 giugno 1993)
(94/C 219/72)**

Oggetto: Impianti di cogenerazione alimentati ad energia solare e a gas

Nel quadro delle attività di ricerca in materia di nuove tecniche per la produzione di energia, spiccano le ricerche in corso in varie regioni della Comunità presso diversi istituti specializzati e volte a studiare le possibilità operative di impianti di cogenerazione alimentati a energia solare e a combustibile, ad esempio gas naturale, ricorrendo per il 25% all'energia solare e per il resto del fabbisogno al gas naturale.

Oltre alla fattibilità tecnica, si tratta di verificare anche se tali impianti siano economicamente vantaggiosi.

Può la Commissione far sapere qual è la sua posizione in merito alla promozione di questo tipo di impianti ed indicare se, sulla base delle esperienze tecniche e commerciali sinora acquisite, ritiene opportuno l'avvio di un programma comunitario per la costruzione di impianti di cogenerazione alimentati a gas naturale ed energia solare?

**Risposta data dal sig. Matutes
a nome della Commissione
(5 ottobre 1993)**

In passato, gli esperimenti in materia di conversione elioterica (solare attivo ad alta temperatura) non hanno potuto portare ad uno sfruttamento commerciale di questa tecnica di produzione di elettricità e di vapore. Tuttavia,

poiché questa tecnologia suscita un rinnovato interesse grazie alla possibilità di un'utilizzazione combinata di gas naturale e, a complemento, di energia solare, la Commissione ha ordinato uno studio di fattibilità concernente le aree adatte a tale tipo di impianti nel bacino Mediterraneo. Allorché saranno disponibili le conclusioni dello studio, sarà possibile valutare le reali possibilità di successo economico ed, eventualmente, intraprendere un programma comunitario di assistenza per questa tecnologia.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1734/93
di Paul Howell (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 giugno 1993)
(94/C 219/73)**

Oggetto: Questionari nazionali e statistiche agricole nella CE

Può la Commissione pubblicare integralmente il testo di ogni singolo questionario nazionale destinato agli agricoltori in ciascuno dei dodici paesi della CE, in conformità con il sistema integrato di controllo agricolo attualmente applicato quale risultato della riforma della PAC?

Può la Commissione fornire ai deputati del Parlamento europeo copia della documentazione nazionale, al fine di rendere possibile un raffronto tra le rispettive situazioni?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(23 novembre 1993)**

La Commissione non intende pubblicare i moduli di domanda che gli Stati membri forniscono agli agricoltori in base alle disposizioni del sistema integrato amministrativo e di controllo. L'elaborazione di tali moduli è di competenza degli Stati membri. La relativa documentazione può comunque essere inviata direttamente ai parlamentari che ne facessero richiesta.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1751/93
di Annemarie Goedmakers (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 luglio 1993)
(94/C 219/74)**

Oggetto: Foreste fluviali tropicali

Come si evince da una conferenza stampa dell'europarlamentare Rolf Linkohr il 14 maggio 1993, i fondi che la

Comunità europea stanziata per la preservazione delle foreste fluviali tropicali nel Bacino amazzonico non vengono adeguatamente utilizzati a causa sia della burocrazia (brasiliiana) sia di un conflitto di competenze. Ciò premesso:

1. Qual è l'aliquota, a tutt'oggi utilizzata, degli stanziamenti sia di impegno sia di pagamento disponibili per il 1993 (B7-5041) a favore delle foreste fluviali tropicali?
2. Quali problemi incontra la Commissione in sede di attuazione della sua politica?
3. Qual è l'opinione della Commissione sulla qualità delle azioni (finanziarie) sinora varate? È detta opinione suffragata da rapporti di valutazione?
4. Qual è la quota degli stanziamenti di impegno e di pagamento disponibili per il 1993 assegnata alle foreste fluviali tropicali del Bacino amazzonico?
5. Risulta la preservazione delle foreste fluviali tropicali più difficile da attuare nell'area amazzonica che altrove?
6. In caso affermativo, per quali motivi?

Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione

(29 ottobre 1993)

1. La proporzione degli stanziamenti utilizzati finora (fine settembre) è pari rispettivamente al 35% (stanziamenti d'impegno) e al 10% (stanziamenti di pagamento).

2. La Commissione ha avviato un dialogo con numerosi paesi tropicali al fine di elaborare programmi d'azione; essa riceve inoltre molteplici richieste provenienti in particolare dall'ambiente delle ONG. Ciascuna azione di preservazione e di gestione durevole delle foreste tropicali, che si situi a livello locale, nazionale o regionale, necessita di un'attenta preparazione in quanto le minacce che incombono sulle foreste tropicali variano da zona a zona e da paese a paese; dette azioni devono inoltre essere realizzate nel quadro di una politica coerente condotta a livello nazionale e di orientamenti fissati dalla Comunità.

Questi nuovi compiti sono molto ampi e necessitano di mezzi operativi appropriati.

3. Le azioni condotte fino ad oggi hanno avuto generalmente un carattere pilota o sperimentale e devono pertanto essere seguite attentamente al fine di verificarne l'adeguatezza in rapporto al problema da affrontare. Si è a volte adottato un approccio per fasi, con una valutazione al momento del passaggio da una fase alla successiva, ma la maggior parte delle azioni in corso è stata avviata solo di recente.

4. Lo stato degli impegni sarà finalizzato solo nell'autunno di quest'anno. L'Amazzonia beneficerà del 20-25% circa degli stanziamenti per il 1993.

5 e 6. L'enorme estensione della foresta amazzonica (due terzi della foresta tropicale mondiale) ha fatto sì che le autorità la considerassero come una frontiera illimitata per lo sviluppo. Vi è stata la tendenza a cercare di esportare i problemi sociali di altre regioni dei paesi amazzonici nella foresta, ad esempio mediante schemi di colonizzazione, un problema esacerbato dall'aumento delle disparità sociali. Inoltre l'enorme complessità e diversità dell'area in questione — la Hylea Amazzonica o vegetazione di tipo amazzonico copre 7,5 milioni di km² — significa che la gestione di tale area, tuttora relativamente sconosciuta, richiede una quantità di informazioni non indifferente. D'altra parte, il fenomeno del disboscamento non sostenibile non è ancora divenuto il grave problema che affligge invece altre regioni. Inoltre i governi dei paesi amazzonici hanno riconosciuto la necessità di porre fine al disboscamento indiscriminato e hanno assunto un atteggiamento generalmente disponibile nei confronti della cooperazione internazionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1755/93

di Mihail Papayannakis (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 luglio 1993)

(94/C 219/75)

Oggetto: Programma per lo sviluppo integrato della valle del Vardar-Axios

Secondo talune informazioni sta per essere elaborato un progetto di assetto territoriale della valle del Vardar-Axios che ricorda il caso della deviazione del fiume Acheloos. In effetti fin dal 1989 le autorità dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia hanno in programma di promuovere lo sviluppo integrato di detta valle attraverso la costruzione di dighe e collegamenti stradali e la valorizzazione della regione sotto il profilo industriale, agricolo e turistico. Il programma in questione assicurerà l'autosufficienza del paese quanto ai consumi elettrici e consentirà di irrigare più di 300 000 ettari. L'investimento complessivo nell'arco di 20 anni è stimato in 3,5 miliardi di dollari e per finanziare lo studio di fattibilità dell'ordine di 1,5 milioni di dollari le autorità dell'ex Repubblica jugoslava della Macedonia si sono rivolte alla CEE.

Può la Commissione dire:

1. se intende finanziare lo studio di cui trattasi e
2. in caso affermativo, se intende chiedere all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia le stesse garanzie richieste per il finanziamento di simili opere negli Stati membri, vale a dire l'osservanza delle direttive 85/337/CEE⁽¹⁾ 79/409/CEE⁽²⁾ e 92/43/CEE⁽³⁾.

(1) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

(2) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(29 novembre 1993)

In occasione del Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992 è stato deciso di assegnare all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia un aiuto speciale di 100 Mio di ECU (50 Mio di ECU sul bilancio comunitario e 50 Mio di ECU sul bilancio degli Stati membri). I 50 Mio di ECU a carico del bilancio comunitario andavano ad aggiungersi ai 10 Mio di ECU già decisi nell'ottobre 1992 in occasione di un Consiglio «Affari generali».

Questi 60 Mio di ECU sono attualmente impegnati nella quasi totalità e i progetti finanziati in quest'ambito non prevedono studi di fattibilità sul programma di sviluppo integrato della Valle del Vardar.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1758/93

di **Cristiana Muscardini (NI)**

alla Commissione delle Comunità europee

(2 luglio 1993)

(94/C 219/76)

Oggetto: Parco del Ticino

Considerato che il piano territoriale di coordinamento del Parco del Ticino è stato più volte violato con l'insediamento di discariche o bretelle autostradali e con una serie di abusi nella stessa gestione territoriale, può la Commissione intervenire nella formulazione di un nuovo piano garantendo la presenza di tecnici pratici dell'evoluzione ambientale e sociale della zona e insistendo sulla necessità di non intaccare gli attuali confini geografici dell'area protetta?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(19 novembre 1993)

La Commissione non ha alcun potere per intervenire nell'elaborazione di un piano di coordinamento ma, secondo la legislazione comunitaria, può farlo solo qualora vengano indicati fatti che possono costituire una violazione alle disposizioni comunitarie vigenti.

La Commissione non è a conoscenza di un'area nota come «Parco del Ticino». L'area di protezione degli aironi in prossimità di Pavia e il bacino del Ticino figurano nell'elenco delle aree di protezione degli uccelli di interesse comunitario, ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ma non sono stati ancora classificati come aree di

protezione speciale, in conformità dell'articolo 4 della stessa direttiva.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1772/93

di **Alex Smith (PSE)**

alla Commissione delle Comunità europee

(2 luglio 1993)

(94/C 219/77)

Oggetto: Esportazione nell'ex Unione Sovietica di uranio per arricchimento

Quali informazioni sono state fornite dal governo francese e dalle autorità nucleari a partire dal 1970 alle agenzie Euratom per il controllo di sicurezza e l'approvvigionamento per quanto riguarda l'esportazione all'ex Unione Sovietica di uranio ai fini dell'arricchimento per poterlo utilizzare nelle barre combustibili dei reattori commerciali francesi? In quale misura sono siffatti accordi commerciali compatibili con la politica comunitaria della concorrenza?

**Risposta fornita dal sig. Matutes
a nome della Commissione**

(22 ottobre 1993)

La Commissione e l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom sono state normalmente informate, ai sensi delle disposizioni della legge comunitaria (regolamento Euratom n. 3227/76) con notifiche e relazioni sulle variazioni di inventario sulle esportazioni di materiale nucleare per uso civile dalla Francia all'ex Unione Sovietica.

Per quanto riguarda trasferimenti specifici, la Commissione è spiacente di informare l'onorevole membro di non poter divulgare le informazioni pertinenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1780/93

di **José Lafuente López (PPE)**

alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1993)

(94/C 219/78)

Oggetto: Livello di recepimento nella legislazione degli Stati membri della seconda direttiva sulle banche

Uno degli obiettivi più interessanti del mercato interno, sia per i professionisti del settore che per il pubblico in generale, è la costituzione del mercato finanziario unico, che dovrà fornire la struttura necessaria all'integrazione economica dei paesi membri.

Va tuttavia sottolineato che, tra le questioni in sospeso nell'ambito della realizzazione del suddetto mercato unico, vi è il persistere di talune barriere che potranno essere superate solo quando tutti gli Stati membri avranno recepito nella loro legislazione la seconda direttiva sulle banche.

Può la Commissione far sapere qual è, negli Stati membri che ancora non abbiano provveduto in merito, il livello di recepimento nella legislazione nazionale della seconda direttiva sulle banche, recepimento indispensabile ai fini dell'auspicata costituzione del mercato finanziario unico?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione
(5 novembre 1993)**

Undici Stati membri hanno comunicato alla Commissione i provvedimenti nazionali d'attuazione della seconda direttiva bancaria 89/646/CEE ⁽¹⁾, mentre nei confronti della Spagna la Commissione ha iniziato la procedura prevista dall'articolo 169 del Trattato CEE.

Le autorità spagnole affermano che il recepimento della direttiva è stato ritardato dalle elezioni generali svoltesi nel mese di giugno e si sono impegnate ad attuare tutte le disposizioni della direttiva mediante regolamento (non essendo necessaria secondo il diritto spagnolo, una norma di legge) e ad accelerare il più possibile l'adozione della nuova normativa una volta che il Parlamento, recentemente eletto, abbia iniziato i suoi lavori.

⁽¹⁾ GU n. L 386 del 31. 12. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1788/93

di James Janssen van Raay (PPE) e Bartho Pronk (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(12 luglio 1993)
(94/C 219/79)

Oggetto: Intese sui prezzi massimi tra grandi banche olandesi

Con riferimento all'interrogazione scritta n. 196/92 ⁽¹⁾ presentata dagli interroganti all'inizio di febbraio 1992 sulle intese sui prezzi fra grandi banche olandesi e alla risposta data da Sir Leon Brittan a nome della Commissione, occorre rilevare che è tuttora in corso l'esame della Commissione, cui si riferisce Sir Leon Brittan nella sua risposta. Nel quadro di detto esame — chiaramente su sollecitazione della Commissione europea — la tariffa fissa concordata è stata sostituita da una tariffa massima della medesima entità.

In pratica, si è dimostrato che tale conversione della tariffa fissa in una tariffa massima non comporta alcuna conseguenza. Le banche continuano a calcolare il medesimo importo (massimo) come si deduce dal fatto che esse addebitano ancora questo stesso importo all'utenza senza alcuna riduzione.

Convieni la Commissione che sotto il profilo della normativa in materia di cartelli è inopportuno concordare prezzi massimi, visto che la fissazione di prezzi massimi comporta (quasi) sempre l'allineamento dei prezzi su livelli superiori a quelli ottimali?

⁽¹⁾ GU n. C 235 del 14. 9. 1992, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione
(24 settembre 1993)**

Gli accordi sui prezzi massimi debbono in generale essere considerati come una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato CEE in quanto possono pregiudicare il commercio tra Stati membri. In linea di principio tali accordi sono dunque vietati. Ciò vale anche per le intese sui prezzi massimi per quanto riguarda la reciproca compensazione dei costi fra imprese aventi la medesima funzione economica, come ad esempio l'intesa fra banche che operano in Olanda per quanto riguarda il sistema di pagamenti bancari «acceptgiro». Tali accordi possono avere per oggetto e per effetto di restringere direttamente e/o indirettamente la concorrenza fra imprese.

La Commissione non ha obiezioni da formulare nei riguardi della compensazione reciproca dei costi in quanto tale. Il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato CEE è applicabile soltanto quando, ai fini della compensazione reciproca dei costi, si configurino pratiche concordate, accordi tra imprese, decisioni di associazioni d'imprese che, in quanto comportamenti collettivi, possono pregiudicare il commercio fra Stati membri. La compensazione interbancaria sulla base di accordi bilaterali non ricade in linea di principio nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato CEE.

Trattandosi di un'intesa sui prezzi massimi in materia di compensazione interbancaria, che ricade nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato CEE, la Commissione può concedere una deroga a norma del paragrafo 3 del medesimo articolo. A tale proposito la Commissione valuta quanto la concorrenza sia effettivamente pregiudicata dall'accordo in causa e se l'accordo sia indispensabile al buon funzionamento del sistema di pagamenti di cui trattasi.

Per quanto riguarda l'intesa sui prezzi massimi fra banche che operano nei Paesi Bassi per la compensazione dei costi nel quadro del sistema di pagamenti bancari «acceptgiro», l'11 giugno 1993 la Commissione ha aperto una procedura nell'ambito della quale non ha ancora adottato una decisione definitiva.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1791/93**di Mihail Papayannakis (NI)****alla Commissione delle Comunità europee***(12 luglio 1993)**(94/C 219/80)***Oggetto:** Indennizzo dei produttori di tabacco

Le decisioni definitive sulle quote applicabili alla produzione di tabacco, in particolare di tipo «Virginia», hanno sollevato un grave problema per quanto riguarda l'applicazione retroattiva delle disposizioni, che lede gli interessi di talune categorie di produttori, quanto meno in Grecia: i coltivatori che, nel 1992, avevano deciso di avviare questa produzione ottenendo dal governo ellenico l'autorizzazione a coltivare tabacchi «Virginia» (ad esempio nel dipartimento di Salonicco) ed effettuando investimenti, finanziati con prestiti della Banca greca per l'agricoltura e con aiuti comunitari, per l'acquisto di essiccatoi, si sono trovati improvvisamente fuori quota e quindi privati del diritto di coltivare tabacco e mettere a frutto gli investimenti. Tale «divieto» è stato loro imposto oltretutto in base ad un regolamento comunitario pubblicato successivamente alla loro decisione di procedere agli investimenti.

Tanto lo Stato ellenico quanto la Comunità hanno riconosciuto l'ingiustizia di tale disposizione, ed è stato infatti deciso di concedere 20 MECU a titolo di indennizzo per tutti i produttori danneggiati. Detto importo corrisponde tuttavia ad un indennizzo pro capite di 13 000 ECU, evidentemente insufficiente nel caso dei «produttori del 1992» dal momento che copre solo il 50% circa del costo dell'essiccatoio quando, in molti casi, gruppi di produttori avevano comprato anche due o tre di tali attrezzature!

Come intende la Commissione rimediare a questa situazione, invero problematica anche sotto il profilo strettamente giuridico, e indennizzare in modo equo i produttori interessati?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(13 ottobre 1993)

Come si legge nella sua relazione speciale in materia ⁽¹⁾, la Commissione ritiene che una buona parte degli investimenti effettuati dai produttori greci di tabacco Virginia nel 1992 avesse carattere essenzialmente speculativo.

Tuttavia, in considerazione delle ripercussioni sociali e politiche della sovrapproduzione della varietà «Virginia» - che neanche le autorità greche avevano previsto - la Commissione ha deciso di proporre al Consiglio misure eccezionali per la Grecia. Tali misure, indicate nelle conclusioni della relazione citata (compensazione finanziaria, riconversione, redistribuzione delle quote ecc.), sono ora in corso di esecuzione, essendo stati adottati i relativi regolamenti.

La Commissione non prevede di proporre altre misure a favore dei produttori greci di tabacco «Virginia».

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 71 def.**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1792/93****di Luigi Colajanni (PSE) e Giulio Fantuzzi (PSE)****alla Commissione delle Comunità europee***(12 luglio 1993)**(94/C 219/81)***Oggetto:** Nomina dei comitati consultivi agricoli presso la CEE

Sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sono stati pubblicati i nomi dei componenti i «comitati consultivi agricoli» presso la CEE. Dall'esame dei nomi dei rappresentanti di nazionalità italiana si può verificare come una parte non trascurabile di questi provenga ancora dalla Federconsorzi.

Può spiegare la Commissione in base a quali criteri ha accettato le designazioni proposte in tal senso dal COPA e dal COGECA senza sollevare la minima obiezione?

Ritiene la Commissione accettabile che una struttura commissariata dal governo italiano per il suo gravissimo tracollo finanziario e responsabile in buona parte della crisi d'immagine e di credibilità dell'agricoltura italiana in Europa, come la FEDIT, ritrovi una surrettizia legittimazione politica, rappresentando senza alcun titolo nei comitati consultivi CEE l'opinione e le esigenze delle cooperative agricole italiane?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(19 ottobre 1993)

I membri di nazionalità italiana che fanno parte dei comitati consultivi agricoli recentemente rinnovati (decisione 93/C 96/01 della Commissione del 9 marzo 1993 ⁽¹⁾) sono circa 140. Cinque di essi hanno comunicato come indirizzo per la corrispondenza, quello della Federconsorzi.

La Commissione ha seguito, per il rinnovo e le nomine, la procedura prescritta all'art. 5 delle decisioni di creazione dei comitati consultivi agricoli ⁽²⁾, richiedendo alle organizzazioni professionali a livello europeo di proporre le persone

che meglio possono rappresentare le diverse categorie economiche in ogni settore. Lo stesso art. 5 prevede, del resto, una procedura molto semplice per la sostituzione dei membri già nominati, su iniziative delle stesse organizzazioni professionali.

(¹) GU n. C 96 del 5. 4. 1993.

(²) GU n. L 45 del 14. 2. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0843/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 aprile 1993)

(94/C 219/82)

Oggetto: Situazione della zona circostante del lago di Vouliagmeni

Il nuovo affittuario della zona del lago Vouliagmeni sig. Miltiadis Ikononou, prevede di avviare un programma di costruzioni che comprende un ristorante di lusso con piscine, parcheggi, ecc. per dare ulteriore impulso allo sviluppo di questa località. Alcune organizzazioni ecologiche hanno tuttavia espresso la loro opposizione al progetto affermando che esso costituisce una grave minaccia per l'assetto ecologico del lago di Vouliagmeni. Cosa intende fare la Commissione per salvare questo lago?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1610/93

di Mihail Papayannakis (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 giugno 1993)

(94/C 219/83)

Oggetto: «Valorizzazione» turistica del lago di Vouliagmeni

Con decreto n. C 403/23043 del ministero della Cultura, del 31 marzo 1981, il lago di Vouliagmeni è stato definito «sito di particolare bellezza fisica e raro fenomeno geologico da salvaguardare». Esso è tutelato inoltre dalla legge n. 4086 sulle acque termali (cfr. Gazzetta ufficiale n. 112/A del 30. 7. 1960), dal decreto n. 34593/1108, del ministero della Cultura, concernente la protezione delle grotte (cfr. Gazzetta ufficiale n. 398/B dell'8. 7. 1983) e dal documento n. 505539 dell'Ente ellenico per il turismo, del 14. 2. 1989, in cui si illustrano i pericoli che l'attività edilizia può comportare per la falda freatica, l'ambiente e la purezza della suddetta fonte termale.

La Chiesa greca, che è proprietaria del suddetto lago, l'ha dato in affitto per 30 anni ad un imprenditore greco che intende «valorizzarlo» sul piano turistico mediante la

costruzione di un ristorante di lusso, una piscina da installare proprio al centro del lago, una passerella, un teatro, una sala cinematografica, ecc.; ovviamente, tutto ciò sconvolgerà il delicato equilibrio geologico del lago.

Poiché:

1. non esiste uno studio idrogeologico sulle acque che affluiscono e defluiscono dal lago e neppure uno studio di impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337/CEE (¹),
2. in fondo al lago è stata rilevata la presenza di microorganismi e pesci, ad esempio, il cottus gobio, che costituiscono una specie animale di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di speciali aree di conservazione (cfr. allegato II della direttiva 92/43/CEE (²),
3. secondo talune informazioni fornite dalla stampa e dichiarazioni fatte dallo stesso imprenditore, l'opera sarà finanziata con risorse da attingere al secondo pacchetto Delors,

può dire la Commissione se intende chiedere alle autorità elleniche di rispettare le norme nazionali e comunitarie e di designare il lago di Vouliagmeni «zona speciale di conservazione», prima che questo sito di particolare bellezza naturale subisca irreversibili danni ecologici? Ha essa ricevuto una richiesta di finanziamento dell'opera e, in ogni caso, sulla base di quale programma di sviluppo, protezione ambientale o azione culturale, oppure per quali considerazioni d'ordine estetico o d'altro tipo intende essa autorizzare il finanziamento?

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

(²) GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1795/93

di Alexandros Alavanos (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1993)

(94/C 219/84)

Oggetto: Protezione dell'importantissimo sito naturale del lago di Vouliagmeni

Con una superficie di 3,6 ettari, il lago di Vouliagmeni costituisce un sito geologico di eccezionale rarità, per le sue ricchezze archeologiche e le sue fonti termali, la sua grotta sottomarina che è una delle poche esistenti, nonché per il fatto di costituire il biotopo per numerose specie rare. Di conseguenza lo Stato ellenico lo ha classificato tra i siti naturali di particolare importanza che occorre preservare dagli interventi dell'uomo. Da anni ormai la Chiesa, cui appartengono questi terreni, concede il lago in affitto a privati che hanno realizzato almeno dieci costruzioni abusive destinate ad attività che mal si conciliano con le caratteristiche ecologiche e le proprietà termali di Vouliagmeni. Due sorgenti sono state ostruite con conseguente alterazione dell'ambiente locale e inquinamento di un

ecosistema acquatico di tale importanza. Recentemente è stato stipulato con una società privata un contratto, della durata di 30 anni, per la valorizzazione delle costruzioni di cui sopra. Tale società prevede inoltre di effettuare altri interventi edilizi, nonché un pontile galleggiante ed una serie di piscine, il tutto a detrimento dell'ambiente. Sembra che a tale riguardo sia da ravvisarsi una violazione da parte della Grecia della legislazione comunitaria, ed in particolare delle decisioni 82/72/CEE ⁽¹⁾ e 84/132/CEE ⁽²⁾, nonché delle direttive 76/160/CEE ⁽³⁾ e 78/659/CEE ⁽⁴⁾, tutte emanate dal Consiglio. Quali iniziative propone di intraprendere la Commissione, in base alla legislazione comunitaria, per garantire che il lago di Vouliagmeni venga dichiarato riserva e monumento naturale di eccezionale importanza per l'Europa? È possibile approvare stanziamenti, nell'ambito del pacchetto Delors II, per progetti estranei alle caratteristiche e alle fondamentali destinazioni del lago, in mancanza di un progetto globale di risanamento del biotopo e senza che sia stato dimostrato che le fonti termali vengono debitamente valorizzate?

⁽¹⁾ GU n. L 38 del 10. 2. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 68 del 10. 3. 1984, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag.

**Risposta comune data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-843/93, E-1610/93
e E-1795/93**

(16 novembre 1993)

In aggiunta alla risposta data all'interrogazione scritta n. 1454/92 presentata dal sig. Kostopoulos ⁽¹⁾, la Commissione fa presente all'onorevole parlamentare che il lago Vouliagmeni non rientra tra le zone di protezione speciale e che non è stato classificato come rilevante ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio ⁽²⁾ sulla conservazione degli uccelli selvatici, che rappresenta il solo fondamento giuridico su cui al momento attuale può basarsi un intervento comunitario a tutela della natura. Inoltre non è ancora possibile stabilire se il sito in questione possa rientrare tra le future zone speciali di conservazione, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽³⁾ relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche che, ad ogni modo, dev'essere applicata dagli Stati membri soltanto a partire dal giugno 1994.

Di conseguenza, spetta al governo greco adottare le misure necessarie a garantire l'utilizzo razionale e la protezione del biotopo in questione nonché il rispetto della normativa comunitaria.

Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 85/337/CEE ⁽⁴⁾, la Commissione constata che le opere previste nella zona del lago Vouliagmeni (ristoranti, piscine, teatri) non rientrano nel campo di applicazione della suddetta direttiva.

⁽¹⁾ GU n. C 51 del 22. 2. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

⁽³⁾ GU n. L 206 del 22. 7. 1992.

⁽⁴⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1806/93

di Kenneth Coates (PSE), Alexander Falconer (PSE), Lyndon Harrison (PSE), Terence Wynn (PSE), James Ford (PSE), Barry Seal (PSE), Michael Hindley (PSE), Thomas Megahy (PSE), Henry McCubbin (PSE), David Martin (PSE), Hugh McMahon (PSE), David Bowe (PSE), Anita Pollack (PSE), Pauline Green (PSE), Michael Elliott (PSE), Gary Titley (PSE), Arthur Newens (PSE), Edward Newman (PSE), Roger Barton (PSE), Brian Simpson (PSE), Peter Crampton (PSE), Alex Smith (PSE), Stephen Hughes (PSE), Imelda Read (PSE), Kenneth Collins (PSE), Anthony Wilson (PSE), Gordon Adam (PSE), Kenneth Stewart (PSE) e Christine Oddy (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 luglio 1993)

(94/C 219/85)

Oggetto: Profughi palestinesi

Alla luce della preoccupazione del Parlamento di garantire l'immediato sicuro ritorno di tutti i deportati palestinesi, conformemente alla legislazione internazionale e come richiesto dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza 799, potrebbe la Commissione riferire sul merito delle discussioni con Israele sull'argomento ed anche sull'azione che essa intende intraprendere a tal fine?

**Risposta data dal sig. van den Broek
a nome della Commissione**

(25 ottobre 1993)

La Comunità e i suoi Stati membri hanno condannato la deportazione di oltre 400 palestinesi condotta da Israele nel dicembre 1992 come manifesta violazione della quarta Convenzione di Ginevra, ribadendo il loro sostegno alla risoluzione 799 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e sollecitando ripetutamente un'immediata soluzione al problema della deportazione.

La Commissione si è unita alle rimostranze presentate ad Israele a questo proposito dalla Troika, a livello ministeriale o tramite i capi delle delegazioni residenti in Israele. Il 1° febbraio 1993, durante la riunione del Consiglio di cooperazione CE-Israele, la Comunità e gli Stati membri hanno appreso dal ministro degli esteri israeliano essere in corso iniziative per consentire il ritorno di alcuni deportati e per dimezzare il periodo di esilio dei rimanenti. Tale atteggiamento è stato giudicato un passo importante verso l'attuazione della risoluzione 799 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e la Comunità e gli Stati membri hanno espresso la speranza che il governo israeliano continui a procedere su questa strada. La Commissione si rammarica del fatto che il problema della deportazione rimanga tuttora irrisolto.

Nel corso della riunione del Consiglio di cooperazione, la parte europea ha dichiarato al ministro degli esteri Peres di sperare vivamente di non essere posta nelle condizioni di dover affrontare la questione dell'aggiornamento dell'accordo di cooperazione stipulato nel 1975 tra CEE e Israele, in mancanza di una soluzione del problema della deportazione. Il Consiglio ha concordato di proseguire i colloqui esplorativi in merito all'aggiornamento, e su questa base

hanno avuto luogo vari incontri tra la Commissione e funzionari israeliani. I colloqui esplorativi si sono conclusi e la Commissione intende presentare quanto prima un progetto di direttive per il negoziato.

2. Tali controlli vengono effettuati su tutti i candidati?

Risposta data dal sig. Delors
a nome della Commissione

(9 dicembre 1993)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1818/93

di Panayotis Roumeliotis (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 luglio 1993)

(94/C 219/86)

Oggetto: Sorte dei lavoratori «EAS» licenziati

Il comitato d'iniziativa che si batte per la scarcerazione dei dipendenti dell'ex EAS, società di trasporti urbani, e di cui fanno parte la Confederazione generale dei lavoratori di Grecia, l'Ordine degli avvocati di Atene, diverse associazioni sindacali e i sindaci dell'Attica, ha reso noto che 30 autisti e tecnici dell'ex EAS sono deceduti negli ultimi mesi soprattutto a causa di malattie vascolari dovute allo stress e allo stato di prostrazione. Intende la Commissione aiutare gli autisti della suddetta società e le loro famiglie a non dover scegliere soltanto tra il carcere e la morte?

Non vi sono controlli di sicurezza svolti sui candidati a un posto di lavoro presso la Commissione. In materia, la Commissione si è allineata sulle legislazioni nazionali degli Stati membri relative all'assunzione dei propri funzionari.

Per uniformarsi invece alle disposizioni dello Statuto (in particolare agli articoli 27 e 28), la Commissione provvede a richiedere prima dell'entrata in servizio un estratto del casellario giudiziale o un certificato di buona condotta, a seconda delle normative nazionali.

La Commissione procede a determinati «controlli di sicurezza» in merito alla protezione delle informazioni confidenziali. L'ufficio di sicurezza effettua per esempio alcuni controlli ai sensi del regolamento n. 3 recante applicazione dell'articolo 24 del Trattato Euratom.

Si tratta di inchieste che riguardano i funzionari o altri agenti a conoscenza di informazioni confidenziali. Esse vengono svolte con l'accordo degli interessati dai servizi competenti degli Stati membri, e sotto la responsabilità di questi ultimi.

Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione

(19 ottobre 1993)

L'onorevole interrogante è pregato di basarsi sulla risposta fornita all'interrogazione scritta n. 867/93 del sig. Kostopoulos⁽¹⁾.

D'altronde, poiché finora non è stato portato a conoscenza della Commissione nessun fatto dal quale si possano dedurre violazioni alle norme comunitarie in materia di licenziamenti collettivi, di cui alla direttiva 75/129/CEE⁽²⁾, un intervento della Commissione non sarebbe giustificato.

⁽¹⁾ GU n. C 301 del 8. 11. 1993, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 22. 2. 1975.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1833/93

di Panayotis Roumeliotis (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 luglio 1993)

(94/C 219/88)

Oggetto: Problemi nella produzione comunitaria di vino

Stando a quanto comunicato nella recente assemblea delle cooperative vitivinicole degli Stati membri della Comunità, a causa dei gravi problemi che affliggono il settore, rischia di esplodere una nuova guerra del vino simile a quella verificatasi in Europa nel 1978.

I rappresentanti vitivinicoli chiedono tra l'altro che una parte delle enormi giacenze di vino venga smaltita facendo ricorso ad un'apposita politica delle distillazioni.

Può la Commissione ragguagliare in merito alla situazione esistente e alle azioni che intende intraprendere per risolvere i problemi del settore?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1819/93

di Kenneth Coates (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 luglio 1993)

(94/C 219/87)

Oggetto: Controlli di sicurezza

1. Quali sono le linee di condotta della Commissione riguardo ai controlli di sicurezza dei candidati all'assunzione?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(22 ottobre 1993)

Al pari dell'onorevole parlamentare, la Commissione è preoccupata per le condizioni del settore vitivinicolo ed ha appena adottato una comunicazione sull'evoluzione e il futuro della politica vitivinicola (!).

In tale documento, una rigorosa analisi della situazione mostra anzitutto che le eccedenze strutturali hanno raggiunto un livello considerevole e che l'attuale organizzazione del mercato e segnatamente il sistema delle distillazioni si rivelano inadeguati ad assicurare un riassorbimento durevole. Vengono poi indicati i possibili orientamenti per una profonda riforma di tale organizzazione, che consenta in particolare di ripristinare l'equilibrio del mercato entro la fine del secolo, e su tali orientamenti la Commissione auspica un ampio dibattito nell'ambito della Comunità.

Il problema che si pone attualmente di rettificare verso l'alto gli importi relativi alle scorte di fine campagna non sorprende più che tanto la Commissione, che nella sua comunicazione ha infatti rilevato il carattere palesemente fittizio delle dichiarazioni nazionali nell'ambito del sistema attuale.

Per il momento, in attesa della riforma, la Commissione segue con attenzione la situazione delle scorte di fine campagna 1992/93 e le prospettive dell'offerta per la campagna 1993/94. Basandosi su tutte le informazioni disponibili essa cercherà, applicando la normativa vigente, di fissare nel modo più adeguato possibile i quantitativi da destinare alla distillazione per tale campagna.

(!) Doc. COM(93) 380 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1840/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 luglio 1993)
(94/C 219/89)

Oggetto: Programma dell'Ente greco per l'elettricità per il miglioramento della rete di distribuzione nelle isole greche

L'Ente greco per l'elettricità (DEI) ha annunciato un programma decennale per il miglioramento della rete nelle isole greche dell'Egeo per un valore di 100 miliardi di dracme, per il cui finanziamento è prevista la partecipazione della Comunità. Può la Commissione farci sapere se la CEE ha approvato il programma in oggetto, e quali sono in concreto gli interventi da esso previsti?

**Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione**

(30 novembre 1993)

Alla Commissione risulta effettivamente che l'Ente greco per l'elettricità (DEI) abbia elaborato un programma decennale per il miglioramento della rete nelle isole greche, con un bilancio approssimativo di 105 miliardi di dracme.

La Commissione non ha finora ricevuto richieste di cofinanziamento da parte delle autorità elleniche in merito a detto programma, e non è dunque in grado di informare l'onorevole parlamentare circa il suo contenuto preciso.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1842/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 luglio 1993)
(94/C 219/90)

Oggetto: Inquinamento a Lavrion (Attica) da metalli tossici e pesanti

In un momento in cui la percentuale di disoccupati nella popolazione locale è del 70%, un ulteriore problema si sta aggiungendo ai numerosi che già affliggono la zona di Lavrion: da ricerche svolte dall'Istituto geologico e minerario risulta che gran parte della zona è inquinata da minerali tossici e pesanti. Il pericolo per la popolazione, ed in particolare per i bambini, è particolarmente grave nelle zone di Kavodokanos, Prasini Aleppou e Kyprianos.

Può la Comunità contribuire a proteggere dall'inquinamento causato dai metalli tossici e pesanti la salute dei bambini e più in generale degli abitanti della zona di Lavrion?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**
(19 novembre 1993)

La Commissione non intende adottare provvedimenti specifici per quanto riguarda i metalli tossici e i metalli pesanti che pongono problemi in vari luoghi della Comunità.

Per riguarda la regione di Lavrion tuttavia, è stato recentemente approvato, nel quadro del programma LIFE 1993, un risanamento dei siti inquinati dai metalli pesanti. La buona esecuzione di questo progetto può contribuire ad una soluzione permanente del problema in questa regione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1851/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 luglio 1993)

(94/C 219/91)

Oggetto: Convergenza dell'economia ellenica con quella degli altri Stati membri

Secondo le valutazioni della ditta americana di studi e analisi «Oxford Analytica», gli obiettivi fissati dal governo ellenico per la convergenza dell'economia nazionale rispetto a quella degli altri Stati membri sono eccessivamente ambiziosi e quindi praticamente impossibili da raggiungere. Comunque sia, che il governo ellenico sembri non essere perfettamente consapevole dei problemi dell'economia nazionale è dimostrato dalle seguenti considerazioni:

- a) non sta procedendo alle riforme che potrebbero contribuire in misura determinante al miglioramento dei servizi di pubblica utilità;
- b) invece di ridurre il personale del suo settore pubblico, come avrebbe dovuto fare per rispettare i suoi impegni con la CEE, la Grecia prevede, in vista della campagna elettorale, di assumere circa 45 000 impiegati secondo procedure non trasparenti, in risposta a pretese necessità urgenti di enti regionali.

Alla luce di quanto detto, intende la Commissione chiedere al governo ellenico di procedere alle riforme necessarie al risanamento del settore pubblico, evitando le previste assunzioni di massa? Intende inoltre seguire da vicino essa stessa questo processo di riforma?

**Risposta data dal sig. Christophersen
a nome della Commissione**

(22 ottobre 1993)

Il programma di convergenza del governo greco prevede che l'economia greca soddisfi i requisiti fissati dal trattato sull'Unione europea in tema di convergenza. Le politiche che renderanno possibile tale risultato sono presentate nel programma stesso; spetta al governo greco varare queste politiche e garantire che siano attuate efficacemente.

Nell'ambito della procedura di sorveglianza multilaterale i risultati ottenuti dall'economia greca vengono esaminati a livello comunitario. Non è tuttavia previsto che la Commissione inviti formalmente le autorità di un paese ad attuare determinate riforme, né tantomeno che ne sorvegli strettamente l'attuazione. Nel contesto del prestito comunitario alla Grecia le autorità greche hanno assunto l'impegno di varare un programma di aggiustamenti e di riforme; nelle discussioni riguardanti il prossimo quadro di sostegno comunitario la Commissione esaminerà, in stretta collaborazione con le autorità greche, quali interventi si possano

compiere per modernizzare e riformare il settore pubblico.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1859/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 luglio 1993)

(94/C 219/92)

Oggetto: Caccia di frodo nelle isole Strofadi (Ionio)

Le isole Strofadi nel mar Ionio continuano a essere prese di mira dai cacciatori di frodo. Come afferma il «Greek animal welfare fund» le isole in questione continuano a rimanere «indifese» di fronte alle spedizioni dei cacciatori di frodo, in quanto quest'anno non sono state inviate le imbarcazioni per il regolare pattugliamento a tutela dell'area marittima.

Visto che le Strofadi rivestono un grande valore ecologico e sono definite come «important bird area» nell'apposito elenco europeo, oltre ad essere state incluse nel programma comunitario Corine, intende la Commissione chiedere alla Grecia di applicare effettivamente la direttiva comunitaria 79/409/CEE⁽¹⁾ sulla tutela degli uccelli selvatici?

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(28 ottobre 1993)

La Grecia non ha qualificato la zona in questione quale area a protezione speciale ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che è l'unica base legale attualmente applicabile per l'intervento comunitario a favore della conservazione della natura.

Rientra nella responsabilità delle autorità greche, di conseguenza, adottare le misure necessarie per la protezione del biotopo in questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1864/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 luglio 1993)

(94/C 219/93)

Oggetto: «Importazione» di sigarette da paesi dell'Europa orientale

L'afflusso sul mercato comunitario di tabacchi e, soprattutto, sigarette in provenienza dai paesi terzi crea enormi

difficoltà per la vendita degli analoghi prodotti comunitari. Ciò che è peggio, molti di questi prodotti provengono dai paesi dell'Europa orientale attraverso operatori che praticano prezzi stracciati e non pagano le tasse. Intende la Commissione provvedere affinché si arrestino queste azioni illecite e lesive degli interessi dei produttori e delle industrie comunitarie di tabacchi?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione
(29 novembre 1993)**

La responsabilità e la competenza nel settore della prevenzione dell'importazione e della vendita illegali di merci spetta anzitutto agli Stati membri. Per quanto riguarda le regolamentazioni in materia doganale e agricola, in particolare, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1468/81 le autorità degli Stati membri collaborano tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurarne l'osservanza ⁽¹⁾. Poiché tali attività, che comportano l'evasione delle imposte indirette, ledono in primo luogo le entrate degli Stati membri, è interesse di questi ultimi impedirle. In caso di necessità, la Commissione può chiedere agli Stati membri di rispettare i loro obblighi in materia.

⁽¹⁾ GU n. L 144 del 2. 6. 1981.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1869/93
di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 luglio 1993)
(94/C 219/94)**

Oggetto: Macelli e mercati regionali in Grecia

Importanti lavori infrastrutturali, quali la realizzazione di macelli e di mercati regionali, restano tuttora in attesa di essere ultimati in Grecia. Può la Commissione far sapere a chi va ascritta la responsabilità per questo stato di cose e cosa si prevede quanto al completamento di dette opere?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(25 ottobre 1993)**

Le norme sanitarie relative alla produzione e alla commercializzazione di carni fresche sono contenute nella direttiva

64/433/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 91/497/CEE del Consiglio ⁽²⁾.

La direttiva 91/498/CEE del Consiglio ha inoltre previsto un periodo di transizione fino al 31 dicembre 1995 per gli stabilimenti che non soddisfano le condizioni poste dalla direttiva 64/433/CEE.

In questo periodo, gli stabilimenti in questione possono evitare la chiusura chiedendo alle autorità competenti una deroga ai requisiti strutturali e presentando un piano di lavoro e un programma in cui sia indicata la data prevista di ottemperanza alle norme della direttiva 64/433/CEE.

Tali deroghe sono prerogativa delle autorità competenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964.

⁽²⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1871/93
di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 luglio 1993)
(94/C 219/95)**

Oggetto: Proposte della Confartigianato greca in materia di PMI

La Confartigianato greca (GSEVEE) ha recentemente affermato, in una nota al segretario generale del ministero greco dell'Industria sig. Danilatos, che la politica del credito alle PMI deve costituire l'asse portante dello sviluppo.

La GSEVEE ha proposto l'istituzione di un moderno meccanismo creditizio che includa garanzie statali, abbuoni d'interesse, una politica regionale e settoriale, agevolazioni commerciali per l'acquisto di prodotti provenienti soprattutto dalle regioni svantaggiate, nonché l'istituzione a livello comunitario di riserve finanziarie e di una politica di finanziamento per le PMI. La GSEVEE ha inoltre proposto l'istituzione di un'accademia per le PMI, la creazione di «parchi industriali» destinati a promuovere il decentramento delle piccole e medie imprese e la creazione di istituti per i vari settori di tali unità produttive. Infine ha proposto che si svolga a livello europeo un convegno delle piccole e medie imprese durante la presidenza greca della CEE.

Quale posizione assume la Commissione di fronte a tali proposte del GSEVEE?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione
(29 settembre 1993)**

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 850/93 posta dall'onorevole parlamentare ⁽¹⁾, la Commissione ha fornito una sintesi dei principali strumenti elaborati sul piano comunitario nel settore del finanziamento delle piccole e medie imprese (PMI). Numerosi di questi strumenti comunitari vanno nel senso delle proposte alle quali si riferisce l'onorevole parlamentare, nella fattispecie in materia di garanzie di prestiti e di bonifici di interessi.

La Commissione accoglie con favore qualsivoglia iniziativa adottata dagli Stati membri al fine di promuovere un migliore contesto finanziario delle PMI e per parte sua continuerà i propri sforzi in questo campo, in particolare sulla base del nuovo programma pluriennale a favore delle PMI ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 320 del 26. 11. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1872/93
di Sotiris Kostopoulos (PSE)**

alla Commissione delle Comunità europee

(15 luglio 1993)

(94/C 219/96)

Oggetto: Norme di sicurezza nei luoghi pubblici in Grecia

Ben poche sono le norme di sicurezza rispettate nei luoghi pubblici in Grecia: a quanto denuncia il sig. Papadopoulos, professore aggiunto di ortopedia dell'Università di Atene, che si occupa di prevenzione degli incidenti, tali norme sono quasi dovunque disattese. La sicurezza antincendio è sistematicamente trascurata: non vi sono estintori o, se vi sono, pochi sono coloro che li sanno usare.

Dello stesso parere è il segretario del Servizio igiene e sicurezza dei lavoratori della GSEE sig. Politis, il quale deplora la situazione vigente nelle PMI: mancanza di tecniche di sicurezza, di medici del lavoro, ecc. A suo dire, in Grecia non viene applicata la direttiva quadro della CEE che prevede l'estensione delle norme di sicurezza anche alle PMI.

Alla luce di quanto detto, cosa intende fare la Commissione per garantire il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi pubblici in Grecia?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
a nome della Commissione
(22 novembre 1993)**

Nel corso degli anni la Commissione ha proposto numerose direttive e risoluzioni per garantire la sicurezza nei luoghi pubblici, alcune delle quali sono:

- raccomandazione del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per la protezione antincendio negli alberghi già esistenti (86/666/CEE) ⁽¹⁾,
- direttiva del Consiglio, del 31 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (89/106/CEE) ⁽²⁾,
- corrigendum alla direttiva 89/654/CEE del Consiglio del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro ⁽³⁾,
- direttiva 92/59/CEE del Consiglio del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che deve essere attuata dagli Stati membri entro il 29 giugno 1994 ⁽⁴⁾.

La Commissione controlla attivamente l'applicazione della legislazione comunitaria presso gli Stati membri, come si può vedere dalla decima relazione annuale su questa specifica attività ⁽⁵⁾. Nel caso in cui l'onorevole parlamentare sia in possesso di concreti indizi che le direttive sulla sicurezza nei luoghi pubblici non vengano adeguatamente applicate in Grecia, è pregato di darne comunicazione alla Commissione per ulteriore esame.

⁽¹⁾ GU n. L 384 del 31. 12. 1986.

⁽²⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989.

⁽³⁾ GU n. L 393 del 30. 12. 1989.

⁽⁴⁾ GU n. L 228 dell'11. 8. 1992.

⁽⁵⁾ GU n. C 233 del 30. 8. 1993.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1889/93
di Sotiris Kostopoulos (PSE)**

alla Commissione delle Comunità europee

(15 luglio 1993)

(94/C 219/97)

Oggetto: Lotta contro il cancro degli organi genitali femminili

Secondo quanto recentemente dichiarato dal dott. S. Fotiou, direttore dell'ospedale oncologico greco «Agios Savvas», ogni giorno muoiono in Grecia sette donne per cancro degli organi genitali, cinque delle quali avrebbero potuto salvarsi se si fossero rivolte per tempo ad un medico. Il dottore ha inoltre sottolineato che il cancro degli organi genitali femminili costituisce uno dei più gravi problemi del nostro tempo e che esso si manifesta principalmente in donne

giovani mentre la soglia minima di età delle persone colpite tende ad abbassarsi al di sotto dei 25 anni.

Considerando che delle vite umane si potrebbero salvare se in Grecia, e più in generale nella Comunità, si fornissero alle donne informazioni sui metodi diagnostici e terapeutici più validi, in che misura intende la Comunità collaborare con le autorità nazionali per sensibilizzare le donne in vista di una più efficace lotta contro il cancro? Esistono statistiche a livello comunitario in relazione all'entità di tale problema in Grecia e nella CEE?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(19 ottobre 1993)

Nel quadro del suo programma «L'Europa contro il cancro» la Commissione raccoglie tramite una rete europea di registri del cancro dati epidemiologici sull'incidenza e la mortalità del cancro al collo dell'utero. Uno studio sui danni del cancro nella Comunità e negli Stati membri è stato pubblicato nel 1990 ⁽¹⁾ e sarà aggiornato alla fine del 1993. I dati riguardanti il cancro del collo dell'utero vengono trasmessi direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

Per quanto riguarda la promozione della diagnosi precoce di questo tipo di cancro la Commissione, nel quadro del suo programma «L'Europa contro il cancro», ha preso dal 1987 iniziative per informare le donne europee sui vantaggi di questa diagnosi.

Il codice europeo contro il cancro - largamente diffuso dalle associazioni e dalle leghe contro il cancro nel corso del 1989, anno europeo di informazione contro il cancro - consiglia il ricorso sistematico ad uno striscio vaginale.

In questo ambito la Commissione ha organizzato nel 1991 una settimana europea contro il cancro, incentrata sulla diagnosi dei tumori femminili, nel corso della quale sono state intraprese numerose azioni di informazione negli Stati membri, Grecia compresa. La Commissione ha inoltre costituito una rete di progetti pilota di diagnosi del cancro del collo uterino cui partecipano due progetti greci.

La Commissione ha infine elaborato una guida con linee direttrici per il controllo di qualità della diagnosi del cancro del collo uterino, guida che sarà disponibile in tutte le lingue alla fine del 1993 e diffusa negli ambienti interessati.

La Commissione ritiene che queste azioni - che combinano la sensibilizzazione del pubblico, il lavoro pratico sul campo, nonché la formazione adeguata degli operatori

sanitari interessati — consentiranno di accrescere il successo nella lotta contro il cancro del collo uterino.

⁽¹⁾ European Journal of Cancer, Vol. 26 (1990), n. 12.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1913/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 luglio 1993)

(94/C 219/98)

Oggetto: Rete IRIS

Considerato che IRIS è uno dei più importanti programmi comunitari nel campo della formazione delle donne, intende la Commissione interessarsi per una sua eventuale proroga?

**Risposta fornita dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(25 ottobre 1993)

Alla fine del 1988 la Commissione ha lanciato la rete IRIS che ha come obiettivo la promozione della formazione professionale delle donne nella Comunità e la promozione dello sviluppo di programmi di formazione adattati ai bisogni delle donne.

Dopo quattro anni d'attività, la rete IRIS ha formato oggetto d'una valutazione da parte di un istituto esterno e i risultati di detta valutazione sono serviti per porre le fondamenta di un nuovo orientamento dei lavori della rete per la sua seconda fase.

Sia la politica comunitaria della parità di opportunità, sia le azioni della Commissione in materia di istruzione e di formazione professionale, giustificano che la riconduzione e lo sviluppo di IRIS si scrivano in coerenza con gli sviluppi in corso.

La Commissione, preoccupata di mantenere la dinamica creata da IRIS sulla formazione professionale delle donne, ha iniziato la procedura di preparazione della prossima fase.

L'approccio da mettere a punto in questo settore specifico dovrà tener conto della più ampia e coerente strategia in materia di formazione professionale, presentata nel documento sugli «Orientamenti dell'azione comunitaria nel settore dell'educazione e della formazione» ⁽¹⁾ adottato dalla Commissione il 5 maggio 1993.

Entro la fine del 1993 il documento sarà seguito dall'elaborazione e la presentazione di proposte formali di decisione del Consiglio le cui basi giuridiche verranno definite tenendo

conto del completamento del processo di ratifica del Trattato sull'Unione europea.

(¹) Doc. COM(93) 183 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1930/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee

(19 luglio 1993)

(94/C 219/99)

Oggetto: Armonizzazione delle imposte indirette

Può la Commissione far sapere se tutti gli Stati membri della CE hanno provveduto o meno ad armonizzare l'insieme delle imposte indirette attualmente applicabili?

Risposta data dalla sig.ra Scrivener
a nome della Commissione

(11 ottobre 1993)

La Commissione è soddisfatta del fatto che tutti gli Stati membri hanno adottato i provvedimenti necessari per garantire che le nuove misure nel campo dell'imposizione indiretta, inclusa l'abolizione di controlli alle frontiere interne della Comunità, venissero applicate come previsto a decorrere dal 1° gennaio 1993 in concomitanza con il completamento del mercato interno a tale data.

In conformità con gli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CEE, la Commissione sta attualmente esaminando le legislazioni nazionali in materia per assicurarsi che la normativa comunitaria nel campo delle imposte indirette sia stata correttamente recepita dagli ordinamenti nazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1933/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee

(19 luglio 1993)

(94/C 219/100)

Oggetto: Quota del pacchetto Delors II destinata all'agricoltura greca

Intende la Commissione dare riscontro positivo alla richiesta del ministero greco dell'Agricoltura di aumentare la quota del pacchetto Delors II destinata all'agricoltura greca?

Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione

(21 ottobre 1993)

Le risorse disponibili per le regioni in ritardo di sviluppo, assistite nel quadro dell'obiettivo 1, sono state aumentate in modo considerevole per il quinquennio 1994-1999 e ammonteranno a 96,3 miliardi di ECU.

Gli Stati membri presenteranno alla Commissione i loro piani di sviluppo regionale, in cui saranno precisati gli obiettivi perseguiti e i principali assi di sviluppo prescelti. La Commissione elaborerà poi, nell'ambito della partnership e d'intesa con lo Stato membro, un quadro comunitario di sostegno comprendente gli assi prioritari ammessi all'intervento comunitario.

Nella fase attuale non è possibile indicare la quota degli stanziamenti che sarà riservata all'agricoltura greca per il prossimo quinquennio.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1935/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee

(19 luglio 1993)

(94/C 219/101)

Oggetto: Riforma del movimento cooperativo greco nell'ambito dell'elaborazione del secondo quadro comunitario di sostegno

La PASEGES, organizzazione di punta del movimento cooperativo degli agricoltori greci, ha presentato al ministero greco dell'Economia una proposta di riforma del movimento cooperativo nell'ambito dell'elaborazione del secondo QCS, in base al quale avrà luogo la ripartizione dei fondi del pacchetto Delors II. Intende la Commissione sostenere tale proposta della PASEGES?

Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione

(12 novembre 1993)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data alla sua interrogazione scritta n. 1330/93 (¹).

(¹) GU n. C 140 del 21. 5. 1994, pag. 48.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1936/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione delle Comunità europee***(19 luglio 1993)**(94/C 219/102)*

Oggetto: Aiuti alle cooperative dei paesi beneficiari del Fondo di coesione

La presidenza del COGELA (Comitato delle cooperative agricole degli Stati membri della CEE) ha proposto di destinare parte delle risorse del Fondo di coesione alle cooperative che operano nei paesi beneficiari del Fondo (Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda).

Può la Commissione dire se intende accogliere detta proposta del COGELA?

**Risposta data dal sig. Schmidhuber
a nome della Commissione**

(13 ottobre 1993)

La Commissione potrebbe esaminare progetti proposti da cooperative agricole e di altri enti analoghi, a condizione che rientrino nel campo di applicazione dello strumento finanziario di coesione ⁽¹⁾ e vengano presentati dagli Stati membri beneficiari. Le caratteristiche e le competenze dello strumento finanziario di coesione non consentono che enti quali le cooperative agricole possano beneficiare direttamente del suo intervento.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 792/93 del 3 marzo 1993, GU n. L 79 dell'1. 4. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1937/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione delle Comunità europee***(19 luglio 1993)**(94/C 219/103)*

Oggetto: Fondi enfiteutici in Grecia

Centinaia di migliaia di agricoltori greci che conducono fondi enfiteutici sono disperati: negli ultimi tre-quattro anni, infatti, stando ai dati forniti dalle associazioni agricole, i canoni sono quintuplicati.

Può la Commissione dire se esiste qualche possibilità che la Comunità aiuti tutti questi agricoltori che in Grecia ogni anno conducono in enfiteusi ben 760 000 ettari?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(13 ottobre 1993)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che essa non interviene direttamente in relazione a vendite o contratti di enfiteusi aventi per oggetto terreni agricoli.

Ciò premesso, gli affittuari possono pienamente beneficiare della vasta gamma di aiuti strutturali e a sostegno dei mercati agricoli offerti dalla Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1941/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione delle Comunità europee***(19 luglio 1993)**(94/C 219/104)*

Oggetto: Olio d'oliva adulterato nel nord della Grecia

Nel nord della Grecia si ha di tanto in tanto notizia di olio d'oliva adulterato con oli minerali, oli di soia e oli di girasole. In un articolo apparso nel quotidiano greco *Agrotikos Kyrikas* del mese di febbraio si sostiene che alcuni oleifici, per la maggior parte operanti a Alexandria nel dipartimento di Emathia, continuano a produrre e immettere in commercio olio di oliva adulterato.

Intende la Commissione chiedere alle autorità greche di prendere provvedimenti nei confronti dei proprietari di questi oleifici fuorilegge?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(11 ottobre 1993)

La Commissione non dispone di informazioni specifiche riguardanti la frode cui si fa riferimento nell'interrogazione.

La Commissione chiederà immediatamente alle autorità elleniche ed all'agenzia di controllo per l'olio d'oliva di svolgere le necessarie indagini e di prendere tutte le misure appropriate.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1942/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione delle Comunità europee***(19 luglio 1993)**(94/C 219/105)*

Oggetto: Ricette veterinarie

Può la Commissione specificare quale è il regime vigente nella Comunità per quanto riguarda l'obbligo da parte dei veterinari di rilasciare una ricetta per la somministrazione di farmaci agli animali?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(22 ottobre 1993)**

La direttiva 90/676/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990 ⁽¹⁾, che modifica la direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari stabilisce, all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma che:

«fatte salve le norme comunitarie o nazionali più severe riguardanti la fornitura dei medicinali veterinari e per tutelare la salute dell'uomo e degli animali, è richiesta una ricetta per fornire al pubblico i seguenti medicinali veterinari:

- a) i medicinali la cui fornitura o utilizzazione è soggetta a restrizioni ufficiali, quali:
 - le restrizioni che risultano dall'applicazione delle pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di psicotropi;
 - le restrizioni risultanti dalla legislazione comunitaria;
- b) i medicinali per i quali il veterinario deve prendere precauzioni particolari per evitare qualsiasi rischio inutile per:
 - la specie cui è destinato il farmaco;
 - la persona che somministra i medicinali agli animali;
 - il consumatore di alimenti ottenuti dall'animale trattato;
 - l'ambiente;
- c) i medicinali destinati a trattamenti o a processi patologici che richiedono precise diagnosi preventive o dal cui uso possono derivare conseguenze tali da rendere difficile o da ostacolare ulteriori interventi diagnostici o terapeutici;
- d) le formule magistrali destinate agli animali.

Inoltre una ricetta è richiesta per i nuovi medicinali veterinari contenenti un principio attivo la cui utilizzazione nei medicinali veterinari è autorizzata da meno di cinque anni, a meno che, tenuto conto delle informazioni e dei dettagli forniti dal richiedente o dell'esperienza acquisita mediante l'utilizzazione del prodotto in pratica, le autorità competenti non abbiano accertato che nessuno dei criteri previsti al terzo comma, lettere da a) a d) va applicato».

L'articolo 50 ter della medesima direttiva prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione un elenco dei medicinali veterinari disponibili e ottenibili senza prescrizione.

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1951/93
di Giuseppe Mottola (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 luglio 1993)
(94/C 219/106)**

Oggetto: Inadeguatezza dei fondi per la formazione della proprietà contadina — Richiesta di intervento della Comunità europea

La Cassa per la formazione della proprietà contadina, ormai da anni, non soddisfa le richieste avanzate dagli operatori agricoli per la formazione e l'ampliamento della proprietà coltivatrice al fine di realizzare imprese agricole diretto-coltivatrici secondo gli orientamenti della politica agricola comunitaria.

La causa è da ricercarsi nel fatto che il governo italiano stanziava nel proprio bilancio somme che soddisfano sempre meno le richieste degli aventi diritto.

Le attese del mondo agricolo e rurale si quantificano nell'ordine di circa 600 miliardi per un numero di 1 890 pratiche.

Il mancato stanziamento espone i produttori agricoli italiani a rallentare il processo di aggiornamento e di ammodernamento secondo gli orientamenti della riforma della PAC e degli accordi GATT.

1. Può la Commissione intervenire presso il governo italiano per sollecitare stanziamenti adeguati in favore della formazione e dell'ampliamento di unità produttive allo scopo di promuovere una più efficace politica di ricomposizione fondiaria?
2. Non ritiene la Commissione necessario intervenire, attraverso la politica dei fondi strutturali, per un sovvenzionamento teso a soddisfare le richieste dei produttori agricoli anche per evitare l'ulteriore spopolamento delle campagne?
3. Non ritiene la Commissione di dover far intervenire la BEI per la concessione di prestiti partecipativi a sostegno dello sviluppo delle aziende agricole?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(8 ottobre 1993)**

1. La Commissione non è abilitata ad intervenire nella politica fondiaria degli Stati membri. Nondimeno, taluni interventi che la Comunità può intraprendere in materia di miglioramento delle strutture agrarie e di sviluppo rurale sono atti a favorire l'attuazione di tale politica a livello nazionale. Detti interventi sono definiti dal regolamento (CEE) n. 4256/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Orientamento» ⁽¹⁾, il quale contempla due grandi categorie di provvedimenti:

- misure «orizzontali» (obiettivo 5 a), applicabili nell'insieme della Comunità, disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2328/91 relativo al miglioramento

dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽²⁾ e consistenti essenzialmente in aiuti agli investimenti nelle aziende agricole;

- misure regionali, applicabili nelle zone interessate dagli obiettivi 1 e 5 b e riguardanti, tra l'altro, la ricomposizione fondiaria e le attività connesse, nonché talune operazioni di miglioramento fondiario, irrigazione e bonifica.

Anche le misure di accompagnamento della politica dei mercati agiscono sulle strutture fondiarie, in particolare gli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 2079/92, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento ⁽³⁾, intesi a favorire l'ampliamento delle dimensioni delle aziende agricole. In questo contesto, i terreni rimasti disponibili possono formare oggetto di operazioni di ricomposizione o semplicemente di permuta di appezzamenti, oppure possono essere presi in gestione da organismi che ne curano l'ulteriore cessione.

Il compito della Commissione è di esaminare la conformità e l'ammissibilità delle norme nazionali di applicazione delle misure comunitarie orizzontali; quanto alle misure regionali, la Commissione elabora, in compartecipazione con lo Stato membro, un quadro comunitario di sostegno (QCS) nel quale vengono definiti gli interventi prioritari unitamente ad un piano di finanziamento.

L'attuazione di tutte queste misure e l'istruzione delle singole pratiche sono di competenza degli Stati membri.

2. Per quanto riguarda gli interventi dei fondi strutturali a favore dello sviluppo rurale, oltre a quelli del FEAOG, sezione «Orientamento», citati al punto 1, sono possibili interventi in settori non agricoli a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (per esempio infrastrutture) e del Fondo sociale europeo (FSE) (formazione professionale, incentivi all'occupazione).

Gli aiuti concessi a questo titolo sono definiti nei QCS (cfr. punto 1).

3. La BEI contribuisce, mediante prestiti globali, agli investimenti nelle aziende agricole a fini di ammodernamento, miglioramento della produzione, ecc. I prestiti globali sono assimilabili a linee di credito aperte presso banche o istituti finanziari, i quali a loro volta concedono mutui per progetti d'investimento concordati con la BEI. In Italia la BEI collabora con diverse banche e istituzioni finanziarie al finanziamento di progetti d'investimento medio-piccoli, tra cui investimenti in aziende agricole.

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988.

⁽²⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991.

⁽³⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1956/93

di Isidoro Sánchez García (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 luglio 1993)

(94/C 219/107)

Oggetto: Circolazione di merci tassate originarie delle isole Canarie

La Commissione è al corrente del fatto che le autorità doganali del Regno Unito impediscono l'ingresso nel paese di merci acquistate nelle isole Canarie, basandosi sulla falsa presunzione che per esse non sia stata corrisposta l'IVA?

Poiché tale politica contrasta sia con l'articolo 8 A del Trattato di Roma, che stabilisce la libera circolazione dei beni, sia con il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio ⁽¹⁾ del 26 giugno 1991 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie, adotterà la Commissione misure urgenti per rettificare tale situazione, che sta bloccando il processo di perfezionamento del mercato interno?

⁽¹⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Scrivener
a nome della Commissione

(13 ottobre 1993)

La Commissione ricorda che, in applicazione della direttiva 77/388/CEE ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 91/680/CEE (articolo 1.1), e della direttiva 92/12/CEE (articolo 2), alcuni territori, tra cui le isole Canarie, si trovano al di fuori del territorio fiscale della Comunità.

Il campo di applicazione territoriale dell'IVA e delle accise è dunque più ristretto di quello considerato in materia doganale (regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio) ⁽²⁾ nel quale le isole Canarie sono state integrate a seguito del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio ⁽³⁾.

L'introduzione, sul territorio fiscale della Comunità, di merci provenienti dalle isole Canarie costituisce pertanto un'«importazione», e dà diritto alla riscossione dell'IVA e dei diritti di accise.

Di conseguenza, tali merci dovrebbero poter essere liberamente introdotte sul territorio fiscale della Comunità, una volta corrisposte le tasse dovute presso alle autorità nazionali competenti.

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1984.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1959/93**di Barry Desmond (PSE)****alla Commissione delle Comunità europee***(19 luglio 1993)**(94/C 219/108)***Oggetto:** Edifici della Commissione a Bruxelles

1. Può la Commissione fornire informazioni dettagliate in merito ai proprietari dai quali la CE e la Commissione stessa affittano edifici?

2. In che modo la Commissione si assicura di versare un importo fisso per i suoi edifici, al fine di evitare di pagare affitti esorbitanti a proprietari di immobili privi di scrupoli che cercano di approfittare delle istituzioni della CE a Bruxelles a danno del contribuente europeo?

3. Qual è la situazione attuale in merito all'eliminazione dell'amianto dal Berlaymont, il cui inizio è previsto per l'agosto 1993?

4. Può la Commissione confermare che, in qualità di locataria, la CE non contribuirà alle spese di detti lavori costosi e che non continuerà a versare l'affitto allo Stato belga fino alla conclusione del contratto di locazione nel 2003?

5. Si impegna la Commissione a ricercare un uso sempre più efficace ed economico dello spazio riservato agli uffici?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(19 ottobre 1993)

1. Abbiamo provveduto ad inviare direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento una lista dei proprietari di tutti gli edifici affittati dalla Commissione a Bruxelles. Faccio presente che la Commissione ha affittato gran parte di tali edifici da compagnie assicurative e/o casse pensione. Per informazioni relative ad altre istituzioni comunitarie ci si dovrebbe rivolgere direttamente a tali istituzioni

2. Per quanto riguarda gli edifici che la Comunità ha affittato da soggetti privati un certo movimento dei prezzi, corrispondente alle fluttuazioni del mercato, è inevitabile. Nel quadro delle prospettive finanziarie per il periodo 1993-1999 la Commissione aveva manifestato l'intenzione di aumentare la quota di acquisti degli edifici, in modo da poter definire più chiaramente la cadenza delle spese da sostenere, giacché in questo caso le rate di pagamento sarebbero fisse. Tuttavia le severe limitazioni delle spese amministrative decise per il periodo in questione hanno reso impossibile il raggiungimento di tale obiettivo. Come alternativa la Commissione ha deciso di avvalersi della propria posizione di mercato per ottenere le migliori condizioni possibili, segnatamente per ciò che concerne gli intervalli tra gli aggiornamenti dei canoni di affitto.

3. La SA BERLAYMONT 2000, società proprietaria del Berlaymont, sembra avere l'intenzione di fare iniziare i lavori di rimozione dell'amianto a partire dalla metà del 1994.

4. Tale società, di cui lo Stato belga detiene il 70% delle azioni, si accollerà tutte le spese di rinnovamento e di ristrutturazione. Come contropartita per gli edifici sostitutivi messi a disposizione dallo Stato belga, la Commissione ha deciso di continuare ad affittare il Berlaymont; il contratto scadrà nel 1997, dopodiché verrà rinnovato su base annuale. Le condizioni finanziarie per un possibile ritorno nel Berlaymont sono soggette all'approvazione dell'autorità di bilancio.

5. Sì.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1979/93**di John McCartin (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(19 luglio 1993)**(94/C 219/109)***Oggetto:** Programma «Leader» in Irlanda

Può la Commissione far sapere qual è lo stato di avanzamento dell'applicazione del programma LEADER in Irlanda e, in particolare, può dire se si prevede che entro la fine dell'anno le singole sezioni del programma avranno utilizzato tutti gli stanziamenti loro destinati?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(11 ottobre 1993)

Nell'ambito del programma LEADER l'Irlanda ha inoltrato 34 richieste di sostegno. Dopo un esame congiunto con le autorità irlandesi, si è proceduto, in due riprese, alla selezione di 16 gruppi. Il ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione è stato designato in qualità di organismo intermediario.

Dopo essere stati selezionati, i gruppi hanno avviato l'esecuzione dei loro programmi di lavoro. In alcuni casi, l'esperienza acquisita in passato nel settore dello sviluppo rurale ha consentito di procedere fin dall'inizio in modo più spedito. Il 30 maggio 1993 risultava impegnato, a favore dei beneficiari finali, il 65% dei finanziamenti pubblici, mentre l'esborso effettivo era del 14%: tale discrepanza riflette lo sfasamento temporale tra impegno di spesa e pagamento. Tutti i gruppi contano di pervenire all'integrale impegno dei fondi disponibili entro la fine del 1993. La Commissione, di concerto con il comitato di sorveglianza, segue costantemente la situazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1982/93

di Giuseppe Rauti (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 luglio 1993)

(94/C 219/110)

Oggetto: Conseguenze sull'occupazione nella CEE delle «delocalizzazioni industriali» in atto al di fuori della Comunità verso i paesi a più basso costo di manodopera

La Commissione è a conoscenza del fenomeno delle «delocalizzazioni industriali» in atto nella CEE? Tale fenomeno è determinato dal più basso costo della manodopera sia nei paesi dell'Est europeo ex-comunisti sia nei paesi del terzo e del quarto mondo. In Francia, nei giorni scorsi, è stato rimesso un rapporto in merito del sen. Jean Arthuis nel quale si dettaglia e si documenta «l'inesorabile ingranaggio che sta conducendo a un trasferimento sempre più massiccio di attività produttive» verso paesi al di fuori della CEE e si precisa che «il numero dei posti di lavoro minacciati in Europa è dai 3 ai 5 milioni».

Ciò premesso, si desidera sapere:

1. tutti i dati numerici ed economici disponibili in argomento;
2. cosa propone di fare la Commissione per fronteggiare questo drammatico problema?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(22 novembre 1993)

Il trasferimento di attività industriali verso paesi con costi di produzione meno elevati deve essere inserito nel quadro del processo di globalizzazione dell'economia sviluppatosi nel corso degli anni '80 e delle relazioni di interdipendenza che si sono create tra tali attività. Gli effetti negativi attualmente constatati sull'occupazione sono in realtà preoccupanti. Occorre tuttavia individuare le cause effettive e a lungo termine del fenomeno, esame che la Commissione ha intrapreso nel quadro della preparazione del Libro bianco sull'occupazione, che sarà presentato al Consiglio europeo di Bruxelles nel dicembre 1993. Si consideri inoltre che la maggior parte degli investimenti esteri nel mondo (81%) va nei paesi industrializzati.

Il nesso tra delocalizzazioni e disoccupazione non è individuato in modo sufficientemente chiaro per dar luogo a dati numerici attendibili. Inoltre, qualsiasi stima degli effetti del commercio internazionale sull'occupazione deve tener conto dei posti di lavoro creati in Europa dagli investimenti dei paesi terzi. Le perdite di posti di lavoro in Europa, legate o meno a delocalizzazioni industriali, rispecchiano in generale una perdita di competitività del processo di produzione europeo. La competitività deve essere valutata in base ad una serie di elementi, vale a dire il costo del lavoro, nettamente superiore in Europa, la cui incidenza nel processo di produzione va tuttavia relativizzata (secondo l'OCSE, in media 20-25% del costo di produzione), gli

equilibri macroeconomici, in particolare l'effetto sostanziale dei tassi di cambio, il costo del capitale, la qualità della formazione della manodopera e l'infrastruttura fisica e tecnica dell'economia. Il carattere ampiamente strutturale dell'odierna disoccupazione in Europa richiede un'approfondita riflessione e una politica determinata che preveda interventi strutturali in tutti i settori indicati. L'obiettivo di tale politica dovrebbe essere di consentire alle economie europee di trarre vantaggio dalla libertà degli scambi mondiali, garantendo nello stesso tempo che il costo sociale delle ristrutturazioni necessarie si mantenga accettabile.

Misure protezionistiche non possono offrire soluzioni a lungo termine al fenomeno del calo dell'occupazione e rischiano di innescare reazioni a catena che comprometterebbero la libertà degli scambi internazionali. Si consideri a questo riguardo che l'Europa beneficia della libertà degli scambi mondiali, garantita dal GATT, e che le nostre esportazioni costituiscono la fonte di numerosi posti di lavoro nella Comunità. In particolare, i nuovi paesi industrializzati dell'Asia sono con i paesi dell'Europa centrale quelli i cui acquisti di prodotti comunitari crescono più rapidamente, mentre gli acquisti dei nostri partner tradizionali ristagnano.

Quanto all'Europa centrale, si noti che dal 1991 la Comunità registra nei suoi confronti un saldo commerciale attivo e in aumento e che le nostre esportazioni verso i paesi dell'Europa centrale rappresentano attualmente il 5% delle esportazioni comunitarie e sono, pertanto, fonte di numerosi posti di lavoro nella Comunità. Inoltre, negli accordi europei da essi firmati con la Comunità, questi paesi si sono impegnati a procedere al ravvicinamento delle loro legislazioni a quella comunitaria in diversi settori. Si può pertanto prevedere che con lo sviluppo economico le loro condizioni di produzione si avvicineranno a quelle della Comunità.

La Commissione, inoltre, sta attualmente considerando la questione delle conseguenze sociali della globalizzazione della concorrenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1984/93

di Mark Killilea (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 luglio 1993)

(94/C 219/111)

Oggetto: Programmi per l'approvvigionamento idrico nella Repubblica irlandese

In passato la Commissione aveva concesso finanziamenti per progetti di approvvigionamento idrico di gruppo gestiti privatamente, in particolare nelle zone rurali dell'Irlanda, ricorrendo al FEAOG-garanzia nel contesto delle misure volte a fornire assistenza alle zone periferiche e svantaggiate.

Tale programma è ora giunto a termine ma sussiste un estremo bisogno di altri fondi per la realizzazione di

programmi analoghi relativi alla fornitura di quantità adeguate di acqua corrente e alla canalizzazione per abitazioni e fattorie delle aree rurali.

Può dire la Commissione se darebbe seguito favorevole ad una richiesta di fondi formulata dal governo irlandese nel quadro dei fondi strutturali e in caso affermativo se essi verrebbero concessi a titolo dell'ambiente o piuttosto a quello dello sviluppo rurale?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(21 ottobre 1993)

Nel quadro della riforma dei fondi strutturali, il finanziamento comunitario di infrastrutture è essenzialmente di competenza del Fondo europeo di sviluppo regionale. Il FEAOG, sezione «orientamento», può contribuire al miglioramento delle infrastrutture rurali necessarie allo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura, qualora il loro finanziamento non sia previsto dal regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (1).

La Commissione è consapevole dell'importanza di un potenziamento delle infrastrutture di base per lo sviluppo rurale e studierà le possibilità di una loro presa in considerazione ai fini di un finanziamento, in base alla loro importanza intrinseca e alle altre priorità da scegliere.

La messa a punto dei quadri comunitari di sostegno sarà discussa con i singoli Stati membri in modo da trovare la risposta più adeguata ai loro bisogni specifici e alla loro organizzazione interna.

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1993/93

di **Cristiana Muscardini (NI)**

alla Commissione delle Comunità europee

(19 luglio 1993)

(94/C 219/112)

Oggetto: Data limite per la vendita della carne

Si vuol sapere dalla Commissione se risponde a verità il fatto che le grandi catene di distribuzione alimentare siano solite, nel caso della carne non venduta alla data limite consentita, di sottoporre tale prodotto ad un bagno d'aceto, o altra sostanza, onde reimmetterla in commercio come carne fresca.

Risponde altresì a verità il fatto che tali carni, rimaste invendute nonostante i trattamenti, vengano quindi cedute alle società che gestiscono le ristorazioni aziendali e/o a quelle che distribuiscono cibi già cucinati?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(3 novembre 1993)

La Commissione non possiede alcuna informazione in merito alla consuetudine di trattare la carne fresca non venduta entro la data di scadenza con determinate sostanze, né sul commercio di tale carne fresca con le società di ristorazione collettiva e con distributori di cibi cotti.

Poiché il controllo ufficiale in materia di prodotti alimentari compete agli Stati membri, la Commissione ha sollevato la questione con le autorità competenti degli Stati membri interessati e ne riferirà i risultati all'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2004/93

di **Paul Staes (V)**

alla Commissione delle Comunità europee

(19 luglio 1993)

(94/C 219/113)

Oggetto: Assunzione di personale CE

1. Risponde al vero che, pur non avendo superato le prove del concorso generale esterno COM/720-721/92, al sig. Tonnie De Koster, assunto come esterno alla DG XIII, «Telecomunicazioni, industrie dell'informazione ed innovazione» e figlio del direttore generale della DG IX «Amministrazione e personale», sarà assegnato un posto di agente temporaneo alla DG XXIII?

2. Se è esatto che i vincitori A di concorsi già conclusi e non ancora assunti sono 397 (cfr. risposta all'interrogazione scritta n. 1704/91 (1) dell'on. V. Mattina) e i vincitori di concorsi in fase di svolgimento saranno circa 200, come mai la Commissione intenderebbe bandire un nuovo concorso A, i cui costi esterni sono stimati a 1 200 MECU?

3. Esiste un nesso fra i due punti precedenti?

4. Nel caso contrario potrebbe la Commissione far sapere:

— il fabbisogno prevedibile di funzionari di grado A nel prossimo quinquennio nelle varie direzioni generali,

— le disponibilità attuali (397 vincitori) e future (concorsi in fase di svolgimento: 200 vincitori) secondo le specializzazioni dei vincitori di concorsi A?

5. È disposta la Commissione a specificare in qual modo intende assicurare la trasparenza nell'assunzione di personale esterno e come l'assunzione di AT non costituisca un

espedito per assumere funzionari privilegiati a svantaggio di molte centinaia di vincitori di concorsi A?

(¹) GU n. C 6 dell'11. 1. 1993, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(9 settembre 1993)

2 e 4. Nel corso dell'estate 1993 la Commissione intende organizzare un concorso generale al fine di costituire un elenco di riserva di amministratori aggiunti (A8) e di amministratori (A7/A6). L'organizzazione di tale concorso è giustificata dal numero insufficiente di disponibilità in rapporto ai bisogni di personale fino al 1995.

Attualmente sono disponibili circa 430 vincitori, su una decina di elenchi diversi. A questo numero si devono aggiungere una ventina di vincitori supplementari alla conclusione del concorso B verso A 1993/1994, con un totale di 450 disponibilità. Si tratta di una cifra teorica perché non tiene conto dell'eventuale inadeguatezza delle qualifiche dei vincitori rispetto ai bisogni futuri delle DG, né del fatto che alcuni di essi potrebbero non essere più interessati all'assunzione.

Per quanto riguarda le disponibilità menzionate, è necessaria una valutazione ragionata del bisogno di assunzioni esterne sulla base dei posti già vacanti, di quelli che potranno liberarsi entro la fine del 1995 oltre che dei nuovi posti che potranno essere accordati dall'autorità di bilancio fino al 1995. Per questo motivo, ai 300 posti A attualmente vacanti nella tabella degli organici, è opportuno aggiungere circa 260 impieghi valutati sulla base delle stime di cessazione di servizio per cause naturali o accidentali (pensione; decesso; invalidità; dimissioni; aspettativa per motivi personali) e circa 250 nuovi impieghi per soddisfare le esigenze delineate nelle relazioni sull'esercizio 1995 e le domande che la Commissione avrebbe formulato nel 1994 se le attuali restrizioni di bilancio e di cambio (deprezzamento dell'ecu rispetto al franco belga) non l'avessero impedito.

Da questi dati emerge che i bisogni dell'istituzione potranno essere soddisfatti dagli elenchi di riserva attualmente disponibili fino alla metà del 1994 e, qualora permangano le attuali restrizioni di bilancio, fino all'autunno dello stesso anno.

Il periodo minimo necessario per l'organizzazione di un concorso (un anno) e l'esigenza di bandirlo prima delle vacanze estive perché abbia il massimo impatto sui neodiplomati, giustificano la decisione di organizzare, già nell'estate 1993, un concorso i cui elenchi di riserva saranno disponibili solo nel secondo semestre 1994 per coprire le esigenze del 1995.

Si fa inoltre rilevare all'onorevole parlamentare che, per rispondere alle attese dei candidati potenziali e per rinnovare e ampliare la base geografica delle sue assunzioni, la Commissione ritiene essenziale organizzare grandi concorsi esterni regolarmente con scadenza annuale.

1 e 5. La persona a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare è agente temporaneo presso la direzione generale «Politica delle imprese, commercio, turismo ed economia sociale» (DG XXIII) dal 16 marzo 1993, dopo aver collaborato, dal 21 giugno 1990, con la direzione generale «Telecomunicazioni, mercato dell'informazione e valorizzazioni della ricerca» (DG XIII) come esterno.

Grazie alle mansioni svolte presso quest'ultima direzione generale e all'esperienza ivi acquisita, l'interessato dispone di un profilo professionale particolarmente specializzato che associa conoscenze approfondite di microeconomia e di informatica.

Conformemente alla prassi in vigore, l'interessato è stato assunto come agente temporaneo dalla DG XXIII che cercava persone in possesso di tali requisiti per una collaborazione temporanea, mentre negli elenchi di riserva disponibili dei concorsi generali non era presente il tipo di profilo professionale richiesto con una tale combinazione di competenze.

3. No, per i motivi precedentemente esposti.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2005/93

di Jean-Marie Vanlerenberghe (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 luglio 1993)

(94/C 219/114)

Oggetto: Dislocazione di posti di lavoro dell'industria tessile

Una campagna pubblicitaria dell'Unione delle industrie tessili (UIT) francese denuncia la concorrenza sleale e drammatica per l'avvenire dell'occupazione di detto settore.

È in grado la Commissione di indicare quali disposizioni intende prendere al fine di proteggere l'industria tessile della Comunità contro i trasferimenti di posti di lavoro in paesi in cui il costo della manodopera è a volte quaranta volte inferiore a quello in vigore nei paesi membri, e per bloccare inoltre le contraffazioni?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(5 novembre 1993)

La Commissione è consapevole del degrado della situazione nel settore tessile della Comunità e in particolare delle

considerevoli perdite di posti di lavoro registrate in alcune regioni. Essa si adopera in favore della difesa degli interessi delle industrie comunitarie operanti nel settore tessile e dell'abbigliamento ma al tempo stesso constata che la disoccupazione e le delocalizzazioni hanno gravi conseguenze per numerosi settori industriali.

La Commissione ha negoziato due proroghe successive dell'accordo multifibre (AMF) del GATT (di 17 mesi nel 1991 e di altri 12 mesi nel 1992, fino al dicembre 1993) senza accettare la minima modifica delle disposizioni dell'accordo, che avrebbero potuto rafforzare la posizione dei paesi terzi esportatori.

Parallelamente, la Commissione ha ottenuto la proroga di tutti gli accordi bilaterali stipulati con i principali fornitori della Comunità nel quadro dell'accordo multifibre fino al dicembre 1994, con possibilità di proroga tacita sino al 31 dicembre 1995. I principali paesi fornitori (Hong Kong, Macao, Corea) non hanno beneficiato di alcun aumento dei limiti quantitativi alle importazioni che andassero oltre i tassi di crescita annuali già previsti dagli accordi originari. Per la prima volta la Cina è stata trattata come un fornitore dominante.

Ne consegue che le condizioni di accesso al mercato tessile della Comunità per quanto riguarda i paesi fornitori dominanti non hanno registrato praticamente alcun miglioramento dall'epoca della negoziazione del protocollo di estensione dell'AMF nel 1986. Fra tutti i settori industriali, l'industria tessile della Comunità gode di un livello di protezione alla frontiera esterna eccezionalmente elevato, e ciò da oltre vent'anni, in deroga alle norme e alle discipline correnti del GATT.

Per quanto riguarda la concorrenza sleale praticata da alcuni paesi terzi, la Comunità insiste, nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round del GATT, sulla necessità di ottenere risultati soddisfacenti nei progetti di accordi di evidente interesse nel settore tessile. La Comunità si adopera in particolare per ottenere un migliore accesso al mercato tessile dei partner principali, una protezione efficace della proprietà intellettuale e il rafforzamento delle norme del GATT, segnatamente nei settori del dumping e degli aiuti di Stato.

In quest'ambito la Commissione considera particolarmente importante la protezione efficace dei disegni e dei modelli industriali e dei marchi di fabbrica, che presenta un interesse vitale per l'attività delle industrie tessili della Comunità. La Comunità si è dotata di un dispositivo di protezione dei marchi dalle contraffazioni. Tale dispositivo mira ad evitare che il mercato interno comunitario sia inondato da contraffazioni provenienti dai paesi terzi. Tra l'altro, consente di bloccare in dogana le merci incriminate. Il mercato comunitario è quindi giuridicamente protetto dalle importazioni di contraffazioni (questo tipo di protezione è affidata ai servizi doganali degli Stati membri).

Tale dispositivo si basa su un regolamento del 1986 che prevede misure intese a vietare l'immissione in libera pratica delle merci contraffatte.

Tuttavia è pure opportuno, per l'efficacia dell'azione, vietare la contraffazione nei paesi terzi e poter sanzionare tale divieto. Il progetto di accordo del GATT sulla prote-

zione della proprietà intellettuale (TRIPS) mira a generalizzare sul piano mondiale la tutela di cui già beneficiano le nostre industrie in seno alla Comunità. Tale progetto di accordo imporrebbe alle parti di dotarsi di strutture che consentano di opporsi efficacemente alle contraffazioni nel paese stesso nel quale vengono realizzate.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2011/93

di Carole Tongue (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 luglio 1993)

(94/C 219/115)

Oggetto: Consultazioni

Può la Commissione fornire un elenco delle organizzazioni alle quali ha inviato, di propria iniziativa, il suo Libro verde sul Pluralismo e la concentrazione dei mezzi di comunicazione di massa nel mercato interno, del 23 dicembre 1992, invitandole espressamente a formulare le loro osservazioni al riguardo?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione**

(5 ottobre 1993)

Il Libro verde «Pluralismo e concentrazione dei media nel mercato interno. Valutazione della necessità di un'azione comunitaria» ⁽¹⁾ è stato inviato sistematicamente alle federazioni e alle associazioni europee interessate ai media. Si tratta di:

Association des télévisions commerciales (ACT)

Association européenne des radios commerciales (AER)

Association internationale des télédistributeurs (AID)

Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC + AMARC-EUROPE)

Bureau européen des unions des consommateurs (BEUC)

Confédération des association d'éditeurs de journaux (CAEJ)

Coordination européenne des producteurs indépendants (CEPI)

Comité des industries cinématographiques des Communautés européennes (CICCE)

European Association of Advertising Agencies (EAAA)

European Alliance of Press Agencies (EAPA (Belga Direction))

Europäischer Gewerkschaftsausschuß für Kunst, Medien und Unterhaltung Secretariado Internacional de los Sindicatos de Artes, Medios de Comunicación y Espectaculo (EGAKU/SETU)

European Advertising Tripartite (EAT)

European Film Producers Association (EFPA)

European Group of Television Advertising (EGTA)

Europea Graphical Federation (EGF/FGE)
 European Programmes Providers Group (EPPG)
 European Publisher Council (EPC)
 Fédération des associations des éditeurs de périodiques (FAEP)
 Fédération des éditeurs européens (FEP/FEE)
 Fédération européenne des réalisateurs de l'audiovisuel (FERA)
 Fédération européenne des radios libres (F.E.R.L.)
 Fédération européenne des téléspectateurs (FET/LA TELE EST A NOUS)
 Fédération internationale des artistes (FIA)
 Fédération internationale des associations de distributeurs (FIAD)
 Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)
 Fédération internationale des journalistes (FIJ)
 Fédération internationale des musiciens (FIM)
 Fédération internationale des producteurs de film indépendant (FIPFI)
 Fédération internationale des syndicats des travailleurs de l'audiovisuel (FISTAV)
 Groupement européen des sociétés d'auteurs et compositeurs (GESAC)
 Fédération internationale des producteurs de phonographes (IEFI)
 Union européenne de radiodiffusion (UER/EBU)
 Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE)
 World Federation of Advertisers (WFA)

Inoltre, su richiesta, il Libro verde viene inviato a tutte le altre organizzazioni o associazioni nazionali nonché alle imprese, istituti e privati che ne facciano domanda.

Infine, per quanto concerne l'invito formale a formulare delle osservazioni, occorre sottolineare che nella prima pagina del Libro verde la Commissione chiede chiaramente e formalmente a tutte le parti interessate di formulare osservazioni e precisa l'indirizzo al quale inviarle.

(¹) Doc. COM(92) 480 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2012/93
 di Bryan Cassidy (PPE)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (19 luglio 1993)
 (94/C 219/116)

Oggetto: BERS

Nel suo documento «Norme e strategie per gli appalti relativi ai progetti finanziati dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo» la Commissione afferma, al

paragrafo 3.10, che le gare d'appalto con procedura aperta relative a contratti individuali sono pubblicate a seconda dei casi, sulle *Gazzette ufficiali e su riviste commerciali internazionali*.

Per quale motivo i progetti della BERS non vengono invece pubblicizzati regolarmente nella serie «S» della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*?

Risposta data dal sig. Christophersen
 a nome della Commissione
 (26 ottobre 1993)

La Commissione accoglie con favore tutte le richieste riguardanti la pubblicazione di un bando di gara presentate dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

Effettivamente tali bandi sono pubblicati con regolarità nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie S) a partire dall'inizio del 1993, nella stessa rubrica in cui figurano i bandi della Banca europea per gli investimenti.

Questo genere di pubblicazioni ha assunto un carattere regolare, anche grazie agli eccellenti contatti tra la BERS e la Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2018/93
 di Carlos Robles Piquer (PPE)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (23 luglio 1993)
 (94/C 219/117)

Oggetto: Premio comunitario alle arti figurative

È sempre più evidente che il rafforzamento della coscienza europea non può passare unicamente attraverso l'aspetto economico e che occorre quindi prestare maggiore attenzione al contributo che il settore culturale può apportare all'ideale dell'integrazione europea.

In tale contesto vanno rilevati gli sforzi della Commissione per incentivare la creazione artistica e culturale, con importanti contributi quali il premio letterario europeo e il premio europeo per la traduzione.

Svariati europeisti sentono tuttavia la mancanza di una decisione della Commissione in merito a un premio per l'incoraggiamento delle arti figurative, che indubbiamente contribuirebbe a completare il ventaglio degli aiuti agli artisti, soprattutto ai giovani che si trovano all'inizio della loro carriera.

La Commissione non ritiene che sarebbe opportuno bandire un concorso comunitario per stimolare la creatività dei nostri pittori, scultori e altri artisti in tale ambito?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione**

(12 ottobre 1993)

L'incoraggiamento alla creazione artistica è uno degli obiettivi fissati dal Trattato sull'Unione europea (art. 128,2) e può essere realizzato, in particolare a favore dei giovani talenti, sia attraverso un sistema di premi periodici che attraverso un programma specifico inteso a favorire la mobilità. Ambedue i sistemi sono parimenti validi: il premio corona un lavoro già realizzato mentre la borsa è un voto di fiducia nello sviluppo di capacità future. I premi, come il Premio letterario europeo e il Premio europeo di traduzione (Aristeion), garantiscono notevole pubblicità all'artista che li riceve ma obbliga la giuria a scegliere tra un gruppo di artisti parimenti meritevoli.

Nell'ultima riunione del Consiglio dei ministri della cultura del 17 maggio scorso i ministri hanno ampiamente discusso una proposta della presidenza danese per incentivare gli scambi di giovani artisti. Al termine delle discussioni il Consiglio ha invitato la Commissione a proseguire i dibattiti nel comitato affari culturali e a presentare una comunicazione sulle misure attualmente previste a favore degli artisti negli altri programmi comunitari (Erasmus ...) e, eventualmente, proposte opportune. D'altra parte la Commissione ricorda che nel quadro del programma Caleidoscopio ⁽¹⁾ la Commissione già concede aiuti ai giovani artisti in tutti i campi artistici attraverso la sua azione II (Incentivazione alla creazione artistica e letteraria).

(1) GU n. C 237 del 16. 9. 1992.

sità, pensando ad esempio alla differenza di guida tra la guida a sinistra e la guida a destra?»

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(12 ottobre 1993)

La Commissione ha preso atto delle pubblicazioni citate dall'onorevole parlamentare, che pongono effettivamente degli ostacoli all'auspicata armonizzazione in materia di prese e di spine per uso domestico. La Commissione non condivide interamente le reticenze e le conclusioni di tali pubblicazioni. Infatti, in seguito all'uscita di queste pubblicazioni, la Commissione ha constatato la possibilità di pervenire ad un'armonizzazione comunitaria in questo settore. In occasione della sua assemblea generale nel giugno 1993, il CENELEC, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica, ha deciso di proseguire l'attività d'armonizzazione e di esaminare un piano coerente e realistico per l'introduzione di un nuovo sistema unico in Europa che terrà conto di tutti i fattori industriali ed economici.

La Commissione non può che incoraggiare queste iniziative in quanto l'armonizzazione delle prese e delle spine contribuisce al completamento del mercato interno e per il fatto che la grande maggioranza dei membri del CENELEC è favorevole ad una soluzione comunitaria basata sulla norma internazionale 906-1 già adottata.

D'altra parte il CENELEC, come il CEN e l'ETSI, sono organismi di normalizzazione indipendenti che prendono le decisioni conformemente alle loro regole di funzionamento interno. L'adozione delle norme armonizzate si basa su un consenso e su un voto democratico dei membri del CENELEC, secondo le procedure previste a tal fine.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2038/93

di Bryan Cassidy (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 luglio 1993)
(94/C 219/118)

Oggetto: Armonizzazione CE — Spine e prese EURO

Secondo il notiziario Public Affairs edito dal British Standards Institute (Istituto britannico delle norme), il costo della standardizzazione di un sistema universale europeo di spine e prese è stimato a 100 000 milioni di ECU su un periodo di 15-20 anni.

Non intende la Commissione abbandonare questa proposta tenuto conto della dichiarazione CENELEC contenuta nella stessa pubblicazione secondo la quale «questo non è l'unico settore nel quale faremmo meglio a tollerare queste diver-

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2040/93

di Wilhelm Piecyk (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 luglio 1993)
(94/C 219/119)

Oggetto: Indicazione obbligatoria della data di deposizione delle uova

1. Per quale motivo, nonostante le diffuse proteste della popolazione e delle associazioni di consumatori negli Stati membri, la Commissione delle CE non ha presentato a tutt'oggi alcuna proposta legislativa volta ad introdurre l'indicazione obbligatoria della data di deposizione delle uova?

2. Intende la Commissione porre rimedio a tale omissione?

3. Come reagirebbe la Commissione se singoli Stati membri dovessero decidere di non aspettare più una proposta in tal senso e di adottare una regolamentazione per disciplinare la materia a livello nazionale?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(20 ottobre 1993)**

1 e 2. Conformemente al regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova ⁽¹⁾, l'indicazione della data di deposizione sulle uova e sui relativi imballaggi è facoltativa, previa osservanza delle condizioni stabilite nel regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione ⁽²⁾.

Nella risposta all'interrogazione scritta n. 3346/92 dell'on. Schleicher ⁽³⁾, la Commissione ha esposto le ragioni, tuttora valide, per le quali non ha finora proposto la stampigliatura obbligatoria delle uova con la data di deposizione. Essa non intende quindi presentare una proposta in tal senso. La Commissione tuttavia, nel giugno 1993, per garantire una migliore informazione del consumatore, ha proposto al Consiglio ⁽⁴⁾ di sostituire l'indicazione obbligatoria della data di imballaggio con quella del termine minimo di conservazione.

3. La domanda allude evidentemente al nuovo regolamento emanato a Bonn il 28 maggio 1993 dal ministro federale della Sanità sulle norme igieniche per le uova di gallina. Tale regolamento «urgente» non impone tuttavia l'indicazione obbligatoria della data di deposizione delle uova, bensì richiede o la data di deposizione o una cosiddetta «data di refrigerazione».

La Commissione, nel quadro della direttiva 92/118/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, presenterà quanto prima una proposta riguardante le condizioni sanitarie per la commercializzazione delle uova, al fine di pervenire, anche in campo sanitario, ad una normativa comunitaria.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 6. 7. 1990.

⁽²⁾ GU n. L 121 del 16. 5. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 283 del 20. 10. 1993.

⁽⁴⁾ Doc. COM(93) 254 def. del 4. 6. 1993.

⁽⁵⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2042/93

di Robert Delorozoy (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1993)

(94/C 219/120)

Oggetto: L'industria mineraria e metallurgica di fronte alle massicce esportazioni della CSI

Il crollo della domanda di prodotti dell'industria bellica dell'ex Unione Sovietica ha provocato un afflusso di materie prime russe sui mercati occidentali mettendo in pericolo numerosi produttori comunitari di minerali metalli: quali

l'uranio naturale e l'alluminio. Analoga situazione per il mercato del nickel e le esportazioni di potassa provenienti dalla CSI.

Gravi minacce incombono sull'industria metallurgica comunitaria a vantaggio di stabilimenti a volte obsoleti e molto spesso inquinanti, che alla fin fine non traggono alcun beneficio da questa situazione, in quanto una parte considerevole delle entrate non ritorna in Russia e l'effetto amplificatore di queste esportazioni sulla tendenza al ribasso dei prezzi mondiali limita di pari misura le entrate dei produttori russi.

Di fronte a questa situazione è urgente e indispensabile che l'applicazione delle decisioni della Commissione riguardanti le relazioni commerciali della CE con i paesi dell'Europa centrale e orientale e la Russia sia affiancata da misure di vigilanza efficaci e da graduali disposizioni di applicazione, tenendo conto della situazione delle industrie direttamente interessate nei paesi della Comunità.

Quali misure sono state adottate o previste per far fronte a questa inquietante situazione?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(10 novembre 1993)

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare per aver richiamato la sua attenzione sulle gravi difficoltà di alcuni settori dell'industria mineraria e metallurgica della Comunità di fronte ad esportazioni massicce a basso prezzo dei prodotti di tali settori dall'ex URSS. Anche se, in linea generale, la Comunità cerca (come nel negoziato dell'accordo di partenariato e di cooperazione con la Russia) di permettere alle Repubbliche della CSI di realizzare la transizione all'economia di mercato, essa è non di meno perfettamente consapevole degli effetti che la liberalizzazione degli scambi con questi paesi può comportare per l'industria comunitaria.

Per tale motivo, in correlazione ad un più ampio accesso di queste repubbliche al mercato comunitario, la Commissione esercita una costante vigilanza su alcuni prodotti sensibili.

Alluminio

Per l'alluminio grezzo, la vigilanza è consistita nell'applicazione di un sistema di sorveglianza a priori e a posteriori da maggio a dicembre del 1992. In seguito all'accelerazione constatata nelle importazioni del prodotto in questione e alla domanda di misure di salvaguardia presentata dalla Francia il 3 febbraio 1993, la Commissione ha deciso di aprire un'indagine ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/82. Dopo l'indagine, la Commissione ha adottato una misura di salvaguardia per tre mesi e mezzo, che limita i quantitativi importati nella Comunità dalla CSI a 60 000 t tra la metà di agosto e la fine di novembre. La Commissione

persegue con la Russia un accordo più ampio che comprenderà una sezione relativa alla cooperazione industriale e una sezione relativa al commercio.

Uranio naturale

In linea di principio le transazioni su questo minerale effettuate nel rispetto della correttezza non hanno motivo di essere soggette a limitazione. Dato tuttavia il carattere particolare del prodotto in questione, i negoziati che si stanno attualmente svolgendo su un piano più ampio con la Russia prendono anche in considerazione i problemi di carattere commerciale, come ad esempio l'esagerato aumento dei volumi importati nella Comunità dalla Russia e la relativa palese sottoquotazione.

Ad ogni modo, trattandosi di transazioni soggette all'autorizzazione dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, le prerogative di quest'ultima mettono la Comunità in grado di difendersi contro le importazioni indesiderabili e la tutelano pertanto da perturbazioni pregiudizievoli per le industrie del settore.

Nichel

Benché l'ex URSS sia il primo fornitore della Comunità (che è importatrice netta di nichel), le esportazioni russe sono diminuite della metà nel 1992 rispetto al 1991 e non sembrano aver causato difficoltà commerciali con questo paese. Tuttavia, il significativo aumento delle importazioni di cascami e avanzi di nichel ha indotto la Commissione alla vigilanza. Questa consiste in particolare in una stretta sorveglianza dei flussi commerciali di tutti i prodotti contenenti nichel. Inoltre, ai fini di una maggiore trasparenza su questo mercato, la Commissione appoggia l'iniziativa presa dal gruppo internazionale di studi sul nichel (nel quadro dell'ONU) di accogliere nel suo ambito la Russia, onde ottenere le informazioni statistiche necessarie alla valutazione dei potenziali rischi di difficoltà.

Cloruro di potassio

In seguito all'apertura di un'inchiesta antidumping relativa al cloruro di potassio (concime agricolo) originario della Russia, dell'Ucraina e della Bielorussia, i dazi provvisori istituiti nell'aprile 1992 sono divenuti definitivi (mediante la fissazione di prezzi minimi all'importazione) il 23 ottobre 1992 previa approvazione del Consiglio ⁽¹⁾.

Come si può constatare, quando risulti necessario, conformemente alle regole del GATT la Commissione si avvale di tutti gli strumenti di politica e di difesa commerciale di cui dispone per far fronte alle difficoltà settoriali e alle pratiche sleali citate, al fine di evitare gravi perturbazioni nell'economia dei settori interessati.

Sulla base di un mandato del Consiglio la Commissione sta negoziando un accordo di partenariato e di cooperazione con la Russia.

⁽¹⁾ GU n. L 308 del 24. 10. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2079/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1993)

(94/C 219/121)

Oggetto: Sviluppo delle colture ittiche in Grecia

L'associazione che raggruppa gli operatori del settore delle colture ittiche in Grecia e che ha chiesto, con riferimento al secondo pacchetto Delors, la costituzione di un centro per il controllo di qualità, la programmazione e le ricerche ittologiche, rimprovera alle autorità elleniche di seguire prassi ostruzionistiche e di non mostrare alcun interesse concreto per uno sviluppo, in tempi rapidi, di questo settore, che del resto si dimostra quanto mai redditizio. È disposta la Commissione a proporre ulteriori misure in grado di accelerare l'esame delle proposte riguardanti il settore delle colture ittiche?

Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione

(25 ottobre 1993)

La Commissione promuove da diversi anni lo sviluppo dell'acquicoltura all'interno della Comunità, considerando che tale settore reca un notevole contributo all'approvvigionamento alimentare ed alla crescita economica delle zone rurali e litoranee, in particolare di quelle periferiche, ove vi è scarsità di attività alternative.

L'inclusione della pesca nei fondi strutturali, avvenuta nel luglio 1993, comporterà, fra l'altro, l'applicazione del nuovo «Strumento finanziario di orientamento per la pesca» (SFOB) a decorrere del 1° gennaio 1994. Lo SFOB permetterà d'intensificare le azioni già in corso e consentirà agli Stati membri di attuare misure supplementari per lo sviluppo del settore acquicolo nell'ambito della compartecipazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2080/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1993)

(94/C 219/122)

Oggetto: Esecuzione di opere d'irrigazione e applicazione dei programmi di protezione per taluni settori della produzione agricola in Grecia

In Grecia si registrano ritardi per quanto riguarda l'esecuzione di opere d'irrigazione e l'applicazione dei programmi di protezione per taluni settori della produzione agricola. In particolare, finora non si è proceduto ad applicare il programma funzionale di ristrutturazione dell'ulivo al fine

di migliorare la qualità dell'olio d'oliva. Inoltre procedono lentamente anche i lavori di diversi importanti centri regionali, come i Centri per la protezione delle piante e il controllo di qualità, nonché l'installazione di impianti zootecnici. Può precisare la Commissione per quale motivo si verificano questi ritardi nell'esecuzione delle opere agricole in Grecia?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(13 ottobre 1993)**

La Commissione non condivide totalmente le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare sui ritardi nell'esecuzione delle opere agricole in Grecia. In realtà, le opere di irrigazione ed i centri per la protezione delle piante e il controllo di qualità dei prodotti si trovano in piena fase di costruzione. I pochi ritardi osservati nel caso dei «bacini collinari» nelle isole e dello spostamento delle stalle sono dovuti da un lato allo sciopero degli avvocati greci, che ha ritardato l'iter di qualche ricorso contro gli espropri e dall'altro alla lentezza delle pratiche amministrative per l'ottenimento delle varie autorizzazioni (autorizzazione sanitaria, licenza edilizia ecc.). Questi ritardi sono stati attualmente più o meno riassorbiti. Il programma di ristrutturazione dell'olivo è stato invece adottato alla fine del 1992 in piena campagna di produzione. È normale che gli oleicoltori abbiano voluto completare il raccolto della campagna 1992/93 prima di estirpare e ripiantare i rispettivi oliveti.

Dato il grande interesse che questo programma suscita presso gli oleicoltori delle zone interessate, la Commissione ritiene che non vi saranno problemi particolari e che il programma sarà portato a termine nel periodo di estirpazione-reimpianto che, avviato quest'estate, si concluderà nell'autunno 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2091/93

di Jessica Larive (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 luglio 1993)
(94/C 219/123)

Oggetto: Programma d'azione europeo per gli anziani

Visto che gli Stati membri sono alle prese con le stesse sfide economiche e sociali derivanti da una popolazione in continuo invecchiamento,

visto che gli anziani occupano una fascia sempre più vasta della popolazione europea,

visto l'Anno europeo degli anziani e della solidarietà tra le generazioni,

ritiene la Commissione che:

1. una più stretta cooperazione strutturale tra gli Stati membri sulla ricerca e lo scambio di informazioni in materia di politica bilaterale degli anziani sia un compito della Comunità europea e non soltanto nel corso dell'Anno degli anziani?
2. in caso affermativo, intende essa dar seguito all'Anno europeo degli anziani mediante un programma d'azione europeo a favore degli anziani?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
(19 ottobre 1993)**

Il programma di azioni comunitarie a favore delle persone anziane 1991-93 intende promuovere lo studio e lo scambio di informazioni relative all'invecchiamento della popolazione e alla situazione degli anziani. A tal fine sono state poste in essere determinate strutture sul piano comunitario, ivi compresi un comitato consultivo (rappresentanti dei governi), un gruppo di collegamento (rappresentanti non governativi), un osservatorio (esperti indipendenti) e diverse reti (pratiche innovative). Nel 1993, Anno europeo delle persone anziane e della solidarietà fra le generazioni, il lavoro svolto fin dal 1991 da tali strutture, e da altre meno formali, viene reso noto ad un più vasto pubblico.

Il problema del seguito da dare al primo programma e all'Anno europeo verrà esaminato ai primi del 1994 sulla base di una valutazione delle attività svolte nel periodo 1991-93.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2127/93

di Ana Miranda de Lage (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(26 luglio 1993)
(94/C 219/124)

Oggetto: Reintroduzione della pena di morte in Perù

Il Congresso costituente del Perù ha deciso di reintrodurre nella nuova costituzione nazionale la pena di morte.

Tale intenzione viola la Convenzione interamericana dei diritti dell'uomo, che proibisce la reintroduzione della pena di morte là dove essa sia stata abolita.

La clausola della condizionalità democratica impone inoltre la difesa dei diritti umani, così come stabilito nell'accordo di terza generazione dei paesi del Patto andino con la Comunità firmato a Copenaghen.

È la Commissione nella condizione di riconsiderare l'appartenenza del Perù all'accordo del Patto andino in base al requisito della clausola della condizionalità accettata dal Perù in omaggio alla coerenza comunitaria e alla difesa dei diritti umani?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(5 ottobre 1993)

La Commissione è molto sensibile alla problematica della pena di morte e ritiene essenziale il rispetto delle garanzie enunciate dal patto internazionale dei diritti civili e politici e degli altri strumenti internazionali e regionali.

I rapporti di cooperazione tra la Comunità e i paesi dell'accordo di Cartagena sono definite dall'accordo quadro di cooperazione. Tra le disposizioni di detto accordo, l'articolo 1 fa riferimento al fondamento democratico della cooperazione; l'accordo in questione ha come presupposto il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani che ispirano le politiche interne ed internazionali sia della Comunità che del Patto andino.

In caso di violazione grave e continuata dei diritti umani o di interruzione del processo democratico in uno o più paesi del Patto andino, la Comunità ed i suoi Stati membri potranno adottare contromisure, sulla base di criteri oggettivi e tenendo in debito conto la gravità di ciascun caso.

Per quanto concerne il ripristino della pena di morte in Perù, la Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che, quale risultato dei dibattiti svoltisi in seno al congresso costituente democratico del Perù, il testo della nuova costituzione precisa che la pena di morte potrà essere applicata unicamente per i crimini di tradimento della patria e terrorismo, conformemente alla normativa interna ed ai trattati internazionali dei quali il Perù è parte.

Va precisato che la nuova costituzione, adottata il 27 agosto, sarà sottoposta a referendum popolare il 31 ottobre prossimo.

La Commissione non mancherà di seguire attentamente l'evolversi della situazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2131/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 luglio 1993)

(94/C 219/125)

Oggetto: Problemi organizzativi e di infrastruttura nelle aree sismiche

È noto che un certo numero di cittadini comunitari vive in aree ad elevato rischio sismico; lo stato di apprensione della gente potrebbe essere superato se in queste aree sismiche fossero migliorate le condizioni di alloggio e assicurate le possibilità di soccorso in caso di calamità. Vorrà la Commissione adoprarsi affinché la CEE e tutti i paesi interessati provvedano ad acquisire entro breve tempo gli strumenti necessari sul piano organizzativo e delle infrastrutture?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(28 ottobre 1993)

La Commissione richiama la risposta data all'interrogazione scritta n. 2586/92 ⁽¹⁾ dell'onorevole parlamentare e che si riferiva allo stesso oggetto.

Inoltre la Commissione è del parere che spetta innanzitutto alle autorità degli Stati membri adottare le disposizioni più appropriate in materia di pianificazione del territorio. Spetta altresì a queste stesse autorità adottare le misure necessarie per organizzare ed attuare le disposizioni di assistenza in caso di catastrofi naturali causate da attività sismiche o telluriche.

A corredo e sostegno degli sforzi posti in atto dagli Stati membri, la Commissione ha attuato una procedura nell'ambito della risoluzione del Consiglio dell'8 luglio 1991 relativa all'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali o tecnologiche ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 283 del 20. 10. 1993.

⁽²⁾ GU n. C 198 del 27. 7. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2159/93

di Gianfranco Amendola (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 luglio 1993)

(94/C 219/126)

Oggetto: Rispetto delle norme comunitarie per l'impianto di smaltimento di rifiuti «speciali» finalizzato al compostaggio previsto nel comune di Cavatore, regione Piemonte, Italia

Considerata l'interrogazione scritta n. 2541/90 ⁽¹⁾ e la relativa risposta della Commissione;

considerato che dal 1° aprile 1993 è entrata in vigore la direttiva 91/156/CEE ⁽²⁾ relativa ai rifiuti;

considerato che l'articolo 4 della suddetta direttiva afferma, tra l'altro: «... che i rifiuti sono recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:

— senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

— senza causare inconvenienti da rumori od odori ...»;

considerato che l'impianto di smaltimento di rifiuti speciali finalizzato al compostaggio previsto a Cavatore verrebbe costruito nella peggiore condizione di stabilità dal punto di vista geologico e nella zona di rispetto della salvaguardia del pozzo pilota comunale per il prelievo di acqua destinata al consumo umano, come esposto nella relazione del dr. Orsi dell'Ordine nazionale dei geologi;

considerato che l'impianto in questione rientra nell'allegato II della direttiva 85/337/CEE ⁽³⁾, non recepito dalla legislazione italiana;

considerato che l'impianto sarebbe situato a 1,4 km dall'impianto di cure termali di Aquis con i pericoli derivanti dalla fuoriuscita di odori;

1. Non crede la Commissione di dover inserire tale caso nella procedura d'infrazione contro l'Italia per mancato recepimento dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE?
2. Non crede la Commissione che, visti i possibili pericoli per l'acqua destinata al consumo umano e gli eventuali effetti degli odori, venga a mancare il rispetto dell'articolo 4 della direttiva 91/156/CEE ponendosi gli estremi per aprire, anche in questo caso, una procedura d'infrazione?
3. Non crede la Commissione che venga anche violato l'articolo 11 della direttiva 80/778/CEE ⁽⁴⁾ sulle acque destinate al consumo umano, visto che uno degli atti di recepimento italiani (DPR 24. 5. 1988 n. 236 — GU 30. 6. 1988 n. 152) stabilisce che per mantenere le caratteristiche qualitative delle acque nelle zone di rispetto (art. 6) sono vietate le attività destinate ad impianti di trattamento di rifiuti?
4. Non ritiene quindi di dover avviare una procedura d'infrazione anche per la violazione della direttiva 80/778/CEE?

⁽¹⁾ GU n. C 168 del 27. 6. 1991, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(18 ottobre 1993)

La Commissione è stata informata del fatto che le autorità della regione Piemonte hanno deciso di sospendere la procedura relativa al progetto di discarica a Cavatore.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2162/93

di Brigitte Langenhagen (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 luglio 1993)

(94/C 219/127)

Oggetto: Il fenomeno di rigetti in mare nelle operazioni di pesca comunitarie

Allorché procedette alla revisione del regolamento di base (CEE) n. 170/83 ⁽¹⁾, la Commissione, oltre alla «relazione 1991», diffuse alcune comunicazioni complementari e, in particolare, un documento sul tema in oggetto (doc. SEC(92) 423). Secondo le dichiarazioni della Commissione in tale periodo (primavera 1992), la riflessione avviata con tale documento doveva concretarsi con proposte normative volte a ridurre il notevole volume delle catture inutili in un contesto di risorse sempre più rare. A tutt'oggi non è emersa alcuna proposta in tal senso.

Condivide la Commissione il parere secondo il quale la riduzione dei rigetti in mare comporta un'impostazione globale che non si può ridurre alle sole misure tecniche o alla ricerca in materia di selettività delle attrezzature, né ad aspetti derivati dalle politiche di controllo o di strutture?

Intende la Commissione proporre effettivamente misure che giudicava essa stessa auspicabili un anno fa?

In caso affermativo quando e in quale forma intende la Commissione presentarle al Consiglio e al Parlamento? In caso negativo, per quali ragioni?

Sono in corso negoziati con la Norvegia nella prospettiva dell'adesione di questo paese alla Comunità europea. La Norvegia ha sviluppato una politica specifica di lotta contro il fenomeno dei rigetti in mare, di cui molti aspetti sono basati su opzioni radicalmente diverse da quelle recepite dalla politica comune della pesca. Quali conseguenze può avere questa situazione sia sullo svolgimento dei negoziati sia sulla riflessione all'interno della Commissione e sia sulla politica da seguire in materia?

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(14 ottobre 1993)

Questa interrogazione riguarda vari problemi inerenti al fenomeno dei rigetti in mare. In tale contesto il regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la pesca specifica diverse condizioni relative:

- alle dimensioni minime delle maglie da utilizzarsi per diverse reti da traino (reti a strascico, ciancioli e reti analoghe),
- alle zone nelle quali è vietato l'uso di determinati tipi di attrezzi da pesca in determinati periodi,
- alle dimensioni minime del pesce sbarcato per diverse specie ittiche.

Ulteriori zone vietate alla pesca sono inoltre definite nei regolamenti comunitari degli ultimi anni, che stabiliscono il totale ammissibile di catture ed i contingenti relativi concessi agli Stati membri. Il più recente di questi regolamenti, che vengono emanati annualmente, è il regolamento (CEE) n. 3919/92.

Scopo di tutte queste specificazioni è ridurre la cattura di novellame e di pesce sotto misura, gran parte del quale, una volta catturato, sarebbe rigettato in mare.

Attualmente la Commissione, alla luce delle informazioni scientifiche disponibili, sta preparando delle proposte intese a rafforzare e/o modificare le disposizioni esistenti in materia di misure tecniche, proposte che dovranno essere esaminate dai prossimi Consigli Pesca nel corso del 1993.

La Commissione ritiene che la soluzione del problema dei rigetti in mare dovrebbe avere un carattere globale. Oltre alle misure sopra citate, le politiche adottate su altri aspetti (politica di controllo, politica strutturale, ecc.) dovrebbero mirare ad una razionalizzazione dei metodi di pesca, riducendo al minimo la cattura di specie indesiderate e/o di individui sotto misura.

La Commissione è al corrente della posizione norvegese e delle prassi seguite da questo paese per quanto riguarda i rigetti in mare. Tutto ciò sarà materia di discussione nel corso dei negoziati sull'adesione della Norvegia alla Comunità europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2168/93

di Christine Oddy (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 luglio 1993)

(94/C 219/128)

Oggetto: Orario di lavoro dei medici nella Comunità

Può la Commissione fornire statistiche sull'orario di lavoro dei medici tirocinanti in ciascun paese della CE, comprese le

ore effettivamente lavorate e quelle cui sono immediatamente reperibili?

Esiste un limite al numero di giorni per settimana in cui un medico tirocinante è in servizio e vi sono restrizioni nei paesi della CE per quanto riguarda le ore lavorate?

La direttiva proposta sull'orario di lavoro interesserà anche questa categoria?

**Risposta fornita dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(20 ottobre 1993)

Non esistono statistiche disponibili che forniscano informazioni raffrontabili per ciascuno Stato membro relative alle ore lavorate dai medici tirocinanti o delle ore per cui essi sono immediatamente disponibili per lavorare.

Non esiste legislazione a livello comunitario che copra le ore di lavoro o il numero di ore durante le quali un medico tirocinante deve essere di servizio.

La Commissione non dispone di informazioni precise sulle restrizioni riguardo alle ore lavorate in tutti gli Stati membri. Essa è tuttavia conscia di una recente decisione ministeriale dei Paesi Bassi che limita le ore di lavoro dei medici tirocinanti a un massimo di 48 ore per settimana in media.

Ai sensi della posizione comune adottata dal Consiglio dei ministri il 30 giugno 1993 riguardante l'adozione di una direttiva su taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, le attività dei medici tirocinanti sarebbero escluse dal campo della direttiva.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2169/93

di Christine Oddy (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 luglio 1993)

(94/C 219/129)

Oggetto: Vitelli in gabbia

Può la Commissione far sapere quali misure ha adottato per abolire l'uso di relegare i vitelli in gabbie di legno individuali nelle quali sono permanentemente legati?

La Commissione è al corrente che questa prassi è stata vietata nel Regno Unito ancora nel 1990, a causa della crudeltà che implica?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(13 ottobre 1993)

La direttiva 91/629/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli ⁽¹⁾, fissa una serie di condizioni relative alla stabulazione e al governo dei vitelli fino ai sei mesi. Gli Stati membri, nei rispettivi territori, possono mantenere in vigore o adottare norme più severe.

La direttiva prevede un periodo di transizione di quattro anni, durante il quale è ammessa la stabulazione in gruppo o in poste individuali. Le poste devono essere costruite con materiali non nocivi per l'animale e devono avere un pavimento rigido, piano e stabile. Gli eventuali attacchi utilizzati non devono provocare lesioni, devono essere regolati frequentemente e avere una lunghezza sufficiente per consentire al vitello di accovacciarsi, alzarsi e accudire a se stesso senza difficoltà.

Le norme adottate nel Regno Unito consentono la stabulazione in poste individuali di legno a sbarre. Tali norme si differenziano tuttavia da quelle della direttiva in quanto richiedono che gli animali dispongano di uno spazio più ampio e abbiano la possibilità di girarsi.

Durante il periodo di transizione la Commissione ha il compito di studiare i sistemi di allevamento che meglio corrispondono alle esigenze biologiche dei vitelli e di presentare una relazione, corredata delle opportune proposte. La questione sollevata dall'onorevole parlamentare sarà esaminata nell'ambito di tale studio.

⁽¹⁾ GU n. L 340 dell'11. 12. 1991.

Quali azioni intende intraprendere la Commissione allo scopo di incrementare la competitività europea nel settore e creare un clima favorevole agli investimenti in Europa?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(29 ottobre 1993)

La Commissione desidera attirare l'attenzione sulla sua comunicazione al Consiglio ed al Parlamento sulla competitività della biotecnologia nella Comunità ⁽¹⁾. La comunicazione prevede tre aspetti principali: l'attuazione di un quadro normativo coerente ed equilibrato, problema enfatizzato dall'industria, compresa la SAGB; il rafforzamento, ove necessario, degli sforzi R&S comunitari nel settore delle scienze della vita — il quarto programma quadro R&S prevede 1,3 miliardi di ECU per gli anni 1994-98; e il controllo, attraverso statistiche specifiche, della competitività della biotecnologia nella Comunità.

La Commissione trasmetterà all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento una nota preparata nell'ottobre 1992 dal comitato di coordinamento della biotecnologia che valuta attentamente l'attuazione della summenzionata comunicazione della Commissione.

Se le compagnie continueranno a trasferirsi fuori dell'Europa, come previsto dalla SAGB, la Commissione analizzerà questi sviluppi molto attentamente e prenderà le misure appropriate.

⁽¹⁾ Promuovere un contesto favorevole alla competitività delle attività industriali basate sulle biotecnologie all'interno della Comunità (SEC(91)629 def. del 19. 4. 1991).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2191/93

di Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 luglio 1993)

(94/C 219/130)

Oggetto: Competitività europea nel campo della biotecnologia

Da un'indagine svolta tra società, con base in Europa, che fanno parte dell'SAGB (Senior Advisory Group on Biotechnology) e sono attive nel settore dell'alimentazione e dell'agricoltura nonché in quelli chimico e farmaceutico, emerge che esse, in vista di futuri investimenti, trovano più interessante il mercato americano di quello europeo.

Attualmente dette società stanno già effettuando investimenti e creando posti di lavoro, in misura analoga, negli Stati Uniti e in Europa. Secondo le dichiarazioni del direttore dell'SAGB, i risultati della relazione indicano che particolarmente urgente un aggiornamento della politica comunitaria in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2211/93

di Jean-Pierre Cot (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 luglio 1993)

(94/C 219/131)

Oggetto: Avvio del reattore superconvertitore Super Phénix a Creys-Malville, Francia

Il deposito del fascicolo e dei registri di osservazione relativi all'indagine di utilità pubblica, indispensabile prima dell'autorizzazione, è stato consentito, per decreto interprefettoriale, solo nei 12 comuni compresi in una fascia di 5 km di ampiezza tracciata intorno al perimetro della centrale nucleare sita su diversi dipartimenti, nelle Sottoprefetture della Tour du Pin e di Belley e nelle Prefetture di Grenoble e di Bourg en Bresse.

Tenuto conto che l'ente gestore di questo prototipo industriale, la società NERSA, comprende produttori francesi, italiani e tedeschi di elettricità (EDF, ENEL, BSK), ed inoltre che il buon funzionamento di questa centrale è stato

disturbato varie volte da incidenti, di diversa gravità, e vista che è implicata la sicurezza delle persone (sia che esse abitino nelle immediate vicinanze o in altre regioni della Francia e dell'Europa), intende la Commissione interessarsi a questo problema la cui importanza supera il semplice quadro interdipartimentale?

In questo caso, cosa intende fare la Commissione, guardiana dei trattati e soprattutto del trattato Euratom, per garantire che le popolazioni e l'ambiente, nell'ipotesi di un riavvio delle attività, non corrano seri rischi?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione
(19 ottobre 1993)**

In conformità dell'articolo 37 del trattato Euratom, la Commissione deve esprimere un parere su ogni nuovo progetto di smaltimento di residui radioattivi per determinare se la realizzazione dello stesso sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva di un altro Stato membro. Se, come nel caso del superconvertitore Super Phénix, la Commissione si è già espressa sul progetto, è necessario un secondo parere soltanto se è prevista una modifica che possa comportare un aumento considerevole dell'esposizione della popolazione di un altro Stato membro; condizione che sembra non si verifichi per l'impianto in questione.

Ad ogni modo, conformemente agli articoli 35 e 36 del trattato Euratom, la Commissione porterà avanti le analisi del grado di radioattività dell'ambiente in Francia, come negli altri Stati membri.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2213/93
di Jean-Pierre Raffin (V)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 luglio 1993)
(94/C 219/132)**

Oggetto: Fissazione del tenore di mercurio nei prodotti della pesca

Il 19 maggio 1993 la Commissione ha fissato il metodo, il campionamento e i livelli da rispettare per il mercurio nei prodotti della pesca. Al primo articolo, il tenore massimo è fissato a 0,5 ppm (peso fresco), valore già vigente in diversi Stati membri.

Tuttavia si tollera un valore di 1 ppm per le specie citate in allegato, in base ad una strana tesi, che figura al quinto considerando, cioè per il rispetto degli obiettivi della protezione della sanità pubblica.

Può la Commissione far sapere:

1. Quali sono le basi scientifiche che le consentono di trarre queste conclusioni?
2. Esistono altre motivazioni e quali?
3. Nel caso in cui questa decisione fosse il risultato di un compromesso realista, tenuto conto della frequente contaminazione delle specie citate in allegato al di là di 0,5 ppm (come avviene ad esempio per il tonno rosso), le sembra forse opportuno che la legislazione si adegui progressivamente alla contaminazione dell'ambiente invece di agire sulle cause dell'inquinamento?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(20 ottobre 1993)**

La decisione 93/352/CEE della Commissione, del 19 maggio 1993, che stabilisce i metodi di analisi, i piani di campionamento e i livelli da rispettare per il mercurio nei prodotti della pesca, è intesa ad armonizzare le norme nazionali vigenti eliminando gli eventuali ostacoli agli scambi derivanti dalla diversità di tali norme, per quanto riguarda sia la pesca comunitaria che le importazioni da paesi terzi.

Per stabilire i livelli in questione, la Commissione si è basata sulle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, che ha fissato le dosi settimanali ammissibili, e su quelle del Codex Alimentarius della FAO, che propone quale livello generale per i prodotti della pesca il valore di 0,5 ppm di metilmercurio, e il valore di 1 ppm per le specie predatrici più longeve. Adottando gli stessi due livelli per il mercurio totale, la Commissione si dimostra in realtà più prudente delle due organizzazioni internazionali sopracitate, dato che il metilmercurio rappresenta solo il 70-80% del mercurio totale nei prodotti della pesca. Tuttavia, se nuove prove epidemiologiche dovessero portare ad una modificazione delle suddette raccomandazioni, la Commissione adeguerebbe i livelli attuali, conformemente all'articolo 4 della decisione.

Inoltre, con la scelta di fissare la normativa, non si adatta affatto al crescente inquinamento ambientale ma tiene semplicemente conto di fattori naturali. Il mercurio presente nella catena alimentare oceanica proviene infatti, in gran parte, da fonti naturali connesse al vulcanismo e ai fenomeni geotermici terrestri o sottomarini. Nei pesci predatori, che si situano all'estremità della catena alimentare, si verifica un'accumulazione di tale metallo nei tessuti durante il loro intero ciclo biologico. Fissando il livello di 1 ppm per tali specie, la Commissione non rinuncia all'obiettivo di tutelare la salute pubblica, ma prende atto soltanto di una situazione che sussiste da sempre.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2242/93di **Concepció Ferrer (PPE)**

alla Commissione delle Comunità europee

(30 luglio 1993)

(94/C 219/133)

Oggetto: Regime spagnolo di aiuti alle regioni in cui l'occupazione nel settore tessile rappresenta per lo meno il 10%

La Commissione europea ha adottato una decisione favorevole riguardo ad un regime spagnolo di aiuti regionali a favore di zone che rientrano nell'obiettivo 1, nell'obiettivo 2 o nell'obiettivo 5b, in cui l'occupazione nel settore tessile rappresenta per lo meno un 10% dell'occupazione industriale globale.

Questi aiuti di 129 milioni di MECU per il periodo 1992-1996, finanzieranno la formazione, gli studi, le ricerche e la creazione di associazioni.

È in grado la Commissione di indicare nei dettagli quanto di questi aiuti verrà assegnato alle regioni prescelte e quali siano stati i criteri di selezione?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(27 ottobre 1993)

Il 15 luglio 1992 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni a titolo degli articoli 92 e 93 del Trattato CEE nei confronti di un regime di aiuti del governo Spagnolo a favore delle zone che rientrano nell'obiettivo 1, nell'obiettivo 2 o nell'obiettivo 5b, in cui l'occupazione nel settore tessile rappresenta per lo meno il 10% dell'occupazione complessiva nell'industria. Tali zone abbracciano di fatto il 57,8% dell'occupazione industriale nazionale. Beneficiari degli aiuti sono imprese ed organismi che realizzano progetti di adattamento del tessuto economico delle zone interessate. In via di principio, tale regime riguarda tutti i settori. Gli aiuti sono sovvenzioni a fondo perduto in materia di formazione, di studi, di sviluppo, di progettazione e qualità, nonché di creazione di associazioni.

Il bilancio globale del regime per gli anni 1992-1996 ammonta a 16 700 milioni di PTA (129 MECU) che si ripartiscono nel modo seguente:

	1992	1993	1994	1995	1996
(milioni di PTA)	1 000	3 000	3 000	4 000	5 700

La ripartizione territoriale di queste risorse di bilancio non è stata notificata dalle autorità spagnole. Essa dipenderà naturalmente dai risultati dell'applicazione del regime nelle varie regioni rispondenti alle condizioni richieste. La Commissione ne sarà informata a posteriori.

Quanto ai criteri di selezione, questi sono stati scelti dalle autorità spagnole e fanno parte integrante del regime notificato alla Commissione. Questa non ha sollevato obiezioni nei confronti di tale regime specialmente in considerazione della sua finalità regionale. Essa inoltre ha tenuto conto del fatto che gli aiuti in materia di sviluppo

rispettano la disciplina comunitaria per tale tipo di aiuti, che l'impatto degli altri aiuti sulla concorrenza è limitato, che taluni aiuti a favore di imprese più grandi delle PMI non possono essere concessi oltre il 31 dicembre 1993 e che il regime comporta solo taluni aiuti all'acquisto di attrezzature che sono limitati alle PMI e, per quel che riguarda le zone ammesse al beneficio degli aiuti regionali nazionali, al 31 dicembre 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2276/93di **Rolf Linkohr (PSE)**

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1993)

(94/C 219/134)

Oggetto: Sommergibili nucleari sovietici affondati

Può la Commissione fornire dati in merito alla situazione dei sommergibili nucleari sovietici affondati, con particolare riferimento al numero delle testate atomiche, alla radioattività, all'ubicazione precisa e alla fuoriuscita di sostanze pericolose?

Si sta prendendo in considerazione, di concerto con la Russia o l'AIEA, l'eventualità di elaborare piani per recuperare i sommergibili oppure adottare misure volte ad evitare danni ambientali?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(27 ottobre 1993)

La Commissione è sul punto di inviare all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento una relazione relativa al 1993 redatta dall'ufficio di presidenza della Federazione russa intitolato «Fatti e problemi connessi con l'eliminazione dei rifiuti radioattivi nei mari adiacenti al territorio della Federazione russa» (traduzione non ufficiale messa a disposizione dal London Dumping Convention Secretariat catalogata come documento LC/IGPRAD 6/INF.4 del 30. 6. 1993).

Prima di prendere una decisione sulle misure opportune rispetto ai sommergibili o agli altri rifiuti è necessario ispezionare i siti in questione e controllare lo stato di conservazione dei rifiuti. I tentativi di recupero possono causare la dispersione dei materiali ed aumentarne la pericolosità. Le aree interessate sono talune acque della zona artica e dell'Estremo Oriente.

Per quanto riguarda i mari di Barents e di Kara sono state organizzate spedizioni di ricerca congiunte con i governi russo e norvegese. I livelli di radioattività nelle acque marine e nei sedimenti campione prelevati durante la spedizione del 1992, alla quale l'AIEA era stata invitata a partecipare, sono risultati relativamente incoraggianti. Si attendono i risultati

della spedizione del 1993 alla quale hanno preso parte sia l'AIEA che esperti nominati dalla Commissione. È stato istituito un gruppo di coordinamento sotto la guida dell'AIEA.

La Commissione continua a seguire gli eventi da vicino.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2293/93

di Gérard Fuchs (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1993)

(94/C 219/135)

Oggetto: Programma Konver

La riconversione dell'industria degli armamenti e delle basi militari costituisce attualmente un problema cruciale per numerose regioni francesi ed europee colpite dalla crisi in questo settore: nella Comunità 350 000 posti di lavoro sono minacciati direttamente o indirettamente.

L'attuazione del programma Konver può rispondere a talune aspettative. Tuttavia, molte regioni caratterizzate da una forte presenza dell'industria degli armamenti — duramente colpita dalla recessione e dalla riduzione delle commesse — non rientrano tra quelle che beneficiano tradizionalmente dei fondi strutturali e negli obiettivi 1 e 2.

Come conta la Commissione di far fronte a questa situazione? Quali sono i progetti a breve e a lungo termine per le zone di riconversione militare? È possibile applicare una flessibilità di tipo geografico o settoriale ai criteri di intervento dei fondi strutturali?

Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione

(27 ottobre 1993)

Come l'onorevole parlamentare, anche la Commissione ha constatato che numerose regioni della Comunità colpite dalla riconversione delle basi militari o dell'industria degli armamenti non rientrano tra le zone che fanno capo agli obiettivi 1, 2 o 5b dei fondi strutturali.

Precisamente allo scopo di fronteggiare situazioni analoghe la Commissione ha proposto d'introdurre nei regolamenti dei fondi strutturali una clausola di flessibilità geografica per le iniziative comunitarie (articolo 11 del regolamento di coordinamento).

Essendo stati approvati dal Consiglio nella sessione del 19-20 luglio 1993 ⁽¹⁾, questi regolamenti modificati potranno applicarsi fin dall'anno in corso all'attuazione del programma Konver. Nelle proposte di programma che devono sottoporre alla Commissione, gli Stati membri

potranno prevedere adeguate misure in favore delle zone di riconversione militare, indicando in base a quali considerazioni si tratti di zone prioritarie.

⁽¹⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2311/93

di Anita Pollack (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1993)

(94/C 219/136)

Oggetto: Ambiente urbano

La Commissione si è impegnata a far elaborare entro l'anno da un gruppo di esperti un rapporto dal titolo «Città vivibili», fra le cui tematiche dovrebbero figurare i trasporti, l'urbanistica e una maggiore integrazione delle politiche in materia di ambiente urbano.

Può la Commissione indicare quando il rapporto sarà ultimato e, non appena sarà disponibile, trasmetterne copia all'interrogante e alla commissione del Parlamento europeo per la protezione dell'ambiente?

Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione

(29 ottobre 1993)

A seguito del libro verde del 1990 sull'ambiente urbano, la Commissione ed il gruppo di esperti per l'ambiente urbano stanno preparando attualmente la prima relazione per il progetto di «Città vivibile». La relazione conterrà esempi di buona condotta, dimostrando lo sviluppo sostenibile a livello locale.

Il gruppo di esperti e la Commissione vogliono completare la relazione entro la fine di quest'anno; sarà poi pubblicata e trasmessa alla commissione parlamentare per l'ambiente ed a tutti gli enti interessati.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2332/93

di Jaak Vandemeulebroucke (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1993)

(94/C 219/137)

Oggetto: Caleidoscopio

Può far sapere la Commissione quali progetti sono stati approvati nel quadro del programma Caleidoscopio 1993?

La Commissione si è sempre attenuta al parere della giuria di esperti? In caso contrario, in quali casi si è dissociata e per quale motivo?

Può la Commissione infine indicare i criteri adottati dalla giuria di esperti per la selezione dei progetti?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione**

(29 ottobre 1993)

In data 4 giugno 1993 la Commissione ha pubblicato un comunicato stampa sui risultati del programma Caleidoscopio per l'esercizio 1993, che riportava in allegato i nomi dei progetti selezionati.

Questi progetti sono stati designati dalla Commissione sulla scorta del parere di una giuria di esperti indipendenti nominati dagli Stati membri. Nella scelta dei progetti, la giuria ha tenuto conto in particolare della qualità e del carattere innovatore di ciascun progetto, nonché della dimensione europea.

La Commissione ha rispettato la scelta effettuata da questa giuria, ma in alcuni casi non è stato possibile prendere in considerazione i progetti da essa selezionati per non compromettere l'equilibrio di bilancio. La Commissione ha inoltre aggiunto alcuni progetti all'elenco adottato dalla giuria, per il loro carattere innovatore ed europeo. Questi ultimi sono contraddistinti da un asterisco nell'elenco dei progetti trasmesso direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1148/93

di Jaak Vandemeulebroucke (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee

(12 maggio 1993)

(94/C 219/138)

Oggetto: Uso delle lingue presso la Commissione — Indirizzo

Dalla corrispondenza con la Commissione risulta regolarmente che l'intestazione delle lettere dei commissari reca sempre la loro qualifica nella propria lingua nazionale mentre il loro indirizzo figura unicamente in francese. Ciò premesso:

— è la Commissione al corrente che Bruxelles è una città bilingue? Non reputa essa opportuno che l'intestazione delle lettere sia sempre in ambo le lingue di detta città? In caso negativo, potrebbe la Commissione indicarne i motivi e spiegare perché è stata scelta la lingua francese?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2333/93

di Jaak Vandemeulebroucke (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1993)

(94/C 219/139)

Oggetto: Uso dell'olandese da parte della Commissione

In relazione alla risposta del presidente della Commissione Delors all'interrogazione scritta n. 1729/92 ⁽¹⁾, può far sapere la Commissione per quale motivo molti commissari sulla carta da lettere indicano l'indirizzo del loro ufficio di Bruxelles esclusivamente in francese?

⁽¹⁾ GU n. C 309 del 26. 11. 1992, pag. 55.

**Risposta comune data dal sig. Delors
a nome della Commissione**

alle interrogazioni scritte E-1148/93 e E-2333/93

(18 novembre 1993)

È pratica consueta della Commissione che le intestazioni in francese riportino l'indirizzo della Commissione a Bruxelles nella stessa lingua, mentre nelle intestazioni in olandese tale indirizzo compare in olandese.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2364/93

di José Apolinário (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1993)

(94/C 219/140)

Oggetto: Ricerca sugli effetti del «perkinsus atlanticus» nei molluschi bivalvi

Può la Commissione informare in merito alle azioni di ricerca sostenute dalla Comunità sulle conseguenze del «perkinsus atlanticus» (e del «perkinsus marinus») sulla produzione di molluschi bivalvi, in particolare nelle regioni con una rilevante attività nel settore dell'acquacoltura come Ria Formosa (Portogallo)?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(28 ottobre 1993)

Nell'ambito del programma di ricerca sulla pesca e l'acquacoltura, la Comunità ha sovvenzionato un progetto dal titolo «L'uso delle colture cellulari di invertebrati marini per l'individuazione delle malattie di origine parassitaria e dei relativi metodi di cura».

Dal progetto ha prodotto informazioni sulla malattia provocata dal *perkinsus atlanticus*. Nuove conoscenze sono state acquisite su vari aspetti, quali il ciclo vitale dell'agente patogeno e il ruolo dei fattori ambientali, le modalità di contagio dei molluschi sani e la sintomatologia dell'infezione.

Tali risultati consentiranno ulteriori studi epidemiologici in collaborazione con i produttori portoghesi di molluschi al fine di seguire e circoscrivere il diffondersi della malattia.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2395/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1993)

(94/C 219/141)

Oggetto: Aiuti ai paesi poveri del terzo mondo

Può la Commissione riferire se al momento dell'erogazione di nuovi aiuti comunitari ai paesi poveri del terzo mondo terrà conto del fatto che i paesi in questione siano retti da sistemi democratici e rispettino i diritti dell'uomo?

Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione

(28 ottobre 1993)

La Commissione ritiene che il rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici sia un elemento indispensabile per uno sviluppo equilibrato, giusto e durevole. Per questo motivo essa ha adottato come principio generale della sua politica di cooperazione e di sviluppo la promozione e il rispetto della democrazia e dei diritti dell'uomo.

Questo principio è sancito segnatamente nella risoluzione del Consiglio sui diritti dell'uomo, sulla democrazia e lo sviluppo del novembre 1991. In questo ambito, la Comunità e gli Stati membri hanno accordato all'approccio positivo priorità assoluta, incoraggiando il rispetto dei diritti dell'uomo e favorendo la democrazia. Tuttavia, in caso di grave e ripetuta violazione dei diritti dell'uomo e di seria interruzione del processo democratico, la Comunità e gli Stati membri studiano delle misure appropriate alle circostanze, misure che possono arrivare, come è già avvenuto in alcuni paesi quali il Sudan, Haiti e lo Zaire, fino alla sospensione degli aiuti.

Comunque, la sospensione degli aiuti non riguarda mai i progetti di carattere umanitario e gli aiuti di urgenza in favore degli strati sociali più vulnerabili della popolazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2421/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(1 settembre 1993)

(94/C 219/142)

Oggetto: Creazione di una «banca storico-climatica su base regionale»

Le attività umane contribuiscono fortemente a far aumentare la temperatura terrestre con enormi conseguenze sull'ambiente e sul cambiamento climatico, come affermano inquieti i meteorologi europei che «suonano il campanello d'allarme». Per far fronte ai cambiamenti che minacciano di perturbare il clima, i meteorologi e i climatologi europei si sono di recente incontrati a Atene e hanno discusso dell'eventualità di creare una «banca storico-climatica su base regionale» in cui inserire i dati degli ultimi cento anni.

Intende la Commissione sostenere questa iniziativa dei meteorologi e climatologi europei?

Risposta data dal sig. Ruberti
a nome della Commissione

(28 ottobre 1993)

Nel dicembre 1992, con la firma di un Memorandum di intesa, i servizi nazionali di meteorologia in Europa hanno creato la Rete europea di supporto climatico (European Climate Support Network — ECSN). I firmatari sono: Austria, Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Altri paesi (Germania, Islanda, Irlanda e Italia) hanno uno statuto di osservatore. In questo quadro generale, sono stati sostenuti diversi progetti congiunti, in particolare nei settori della previsione del cambiamento climatico (modelling) e dell'elaborazione ed analisi dei dati.

La Commissione ha regolarmente partecipato alle riunioni ECSN e ha offerto consulenza sulle possibilità di finanziamento per questi progetti, molti dei quali sono finanziati nell'ambito del programma Ambiente del terzo programma quadro.

Un'azione sostenuta dalla ECSN concerne la realizzazione di basi di dati regionali climatologiche e recentemente si è svolta ad Atene una riunione per discutere questa iniziativa per l'Europa centrale e meridionale. A più lungo termine, questa base di dati potrebbe essere collegata con la base di dati climatologica dell'Atlantico settentrionale (North Atlantic Climatological Database -NACD) che si trova in fase avanzata di sviluppo.

La situazione in materia di archiviazione, disponibilità e qualità dei dati, varia notevolmente da un paese all'altro e nel corso delle discussioni tecniche presso l'ECSN è stato concluso che nei prossimi anni lo sforzo maggiore debba situarsi a livello nazionale per quanto riguarda il recupero, la digitalizzazione (rendere i dati compatibili con i sistemi informatici) e il controllo della qualità del patrimonio di dati

strumentali contenuti negli archivi meteorologici nazionali. Per il momento si tratta, a livello europeo e globale, di garantire formati compatibili e una qualità omogenea dei dati. La conclusione è che il supporto a livello europeo dovrebbe limitarsi ad attività di coordinamento, in parte già assunte in ambito ECSN.

La Commissione considera questo progetto valido e accoglie positivamente le iniziative prese nell'ambito di ECSN. Qualora risultasse necessario un ulteriore coordinamento delle attività nazionali, un'azione COST sarebbe probabilmente il meccanismo più opportuno a livello europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1838/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 luglio 1993)

(94/C 219/143)

Oggetto: Lavoro a domicilio

Può dire la Commissione se intende prendere iniziative per compiere progressi verso una normativa comunitaria a favore dei lavoratori che svolgono la propria attività a domicilio?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2462/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1993)

(94/C 219/144)

Oggetto: Relazione elaborata dal gruppo di lavoro sul «Lavoro a domicilio»

Può la Commissione fornire informazioni sui risultati più significativi della relazione elaborata dal gruppo di lavoro sul «Lavoro a domicilio»?

**Risposta comune data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1838/93 e E-2462/93
(9 dicembre 1993)**

La Commissione ha recentemente ricevuto la relazione del gruppo incaricato di occuparsi dell'attività a domicilio.

Dalla relazione emerge che questo tipo di lavoro è in aumento ed è associato con i moderni schemi di produzione in una gamma di industrie nella maggior parte degli Stati membri.

Per ciò che riguarda i lavoratori a domicilio, la maggior parte dei quali è costituita da donne, tale occupazione permette loro di disporre del reddito necessario a soddisfare

le esigenze familiari di base. La scelta di svolgere un'attività a domicilio è dovuta alla mancanza di alternative, date le loro responsabilità familiari non retribuite e la mancanza di opportunità sul mercato del lavoro.

La retribuzione e le condizioni dei lavoratori a domicilio sono generalmente inferiori a quelle degli altri. Anche quando la tariffa oraria è relativamente buona, manca la sicurezza del posto di lavoro. Per la maggior parte dei lavoratori a domicilio la flessibilità significa più ore di lavoro a bassa retribuzione, con pochi diritti dati per scontati dalla maggioranza dei lavoratori.

Per i datori di lavoro i lavoratori a domicilio rappresentano la mano d'opera più flessibile. Anche quando la paga oraria è relativamente elevata, la flessibilità del lavoro a domicilio significa per il datore di lavoro un risparmio in termini di costi di previdenza sociale ed occupazionali, di spese generali, di costi fissi e di gestione, come l'elettricità.

Sulla base della relazione la Commissione prenderà attentamente in considerazione se e quale azione sarà necessario interpretare, eventualmente a livello comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2490/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1993)

(94/C 219/145)

Oggetto: Convenzione internazionale sulla sicurezza nucleare

Intende la Commissione assumere una qualche iniziativa per arrivare alla conclusione di una convenzione internazionale sull'energia nucleare?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione
(28 ottobre 1993)**

La Commissione e gli Stati membri hanno già intrapreso un'importante iniziativa in questo settore, presentando la proposta per una Conferenza internazionale sulla sicurezza del nucleare, che si è svolta sotto gli auspici dell'AIEA a Vienna nel 1991. La Conferenza ha concluso che era necessario considerare un'impostazione internazionale integrata di tutti gli aspetti della sicurezza nucleare e, in seguito ad una risoluzione della Conferenza generale dell'AIEA (nella sua 35ª sessione regolare), sono cominciati i lavori preparatori per la stesura di una convenzione sulla sicurezza nucleare. Il calendario prevede che agli inizi del 1994 sarà stabilita una conferenza diplomatica per le trattative della

convenzione. La Commissione ha partecipato a questi lavori preparatori e continuerà a svolgere un ruolo attivo nella prossima fase.

Può la Commissione riferire quali provvedimenti sono stati presi per attuare la proposta fatta nel giugno scorso da Jacques Delors?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2532/93
 di Marie Isler Béguin (V) e Jean-Pierre Raffin (V)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (1° settembre 1993)
 (94/C 219/146)

Oggetto: Partecipazione finanziaria della Comunità europea per la costruzione della diga del Petit-Saut (Guyana)

Premesso che l'ente elettrico francese sta per ultimare la costruzione della diga del Petit-Saut in Guyana, che costituirà la più grande diga di Francia (310 km² e 3,5 milioni di metri cubi), potrebbe la Commissione far sapere se la Comunità europea ha contribuito finanziariamente alla costruzione di detta grande opera, sotto forma di aiuti regionali ovvero di aiuti comunitari diretti? In caso affermativo, a che titolo?

Risposta data dal sig. Millan
 a nome della Commissione
 (29 ottobre 1993)

Le autorità francesi non hanno presentato alla Commissione alcuna domanda di contributo dei fondi strutturali per la realizzazione della diga del Petit-Saut in Guyana. La Commissione è stata tuttavia informata che una pratica relativa ad una domanda di prestito, depositata presso la Banca europea per gli investimenti, non ha avuto esito favorevole.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2583/93
 di Sotiris Kostopoulos (PSE)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (1° settembre 1993)
 (94/C 219/147)

Oggetto: Creazione di uno spazio comune per l'informazione delle piccole e medie imprese

Nell'ambito della proposta del Presidente della Commissione, Jacques Delors, di affrontare globalmente il problema economico dell'Europa è stata ribadita la necessità di creare uno spazio comune per l'informazione delle piccole e medie imprese nell'intento di favorire un riorientamento delle loro specializzazioni professionali.

Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
 a nome della Commissione
 (29 ottobre 1993)

Dando seguito alla proposta della Commissione al Consiglio europeo di Copenaghen, la Commissione elabora attualmente un Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione che, tra l'altro, prenderà in considerazione gli aspetti di uno spazio comune di informazione nel quale le piccole e medie imprese sono chiamate a svolgere un ruolo fondamentale. Questo Libro bianco sarà presentato al Consiglio europeo di Bruxelles a dicembre, e consentirà di dare una risposta di fondo all'interrogazione posta.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2592/93
 di Sotiris Kostopoulos (PSE)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (1° settembre 1993)
 (94/C 219/148)

Oggetto: Tassazione delle autovetture in Grecia

La Grecia è l'unico Stato membro della CE (nonché l'unico dei paesi non produttori di autovetture) a tassare le auto che importa non in base alla categoria a cui appartengono o al consumo, ma in base alla cilindrata del motore, indipendentemente dalla carrozzeria.

Può dire la Commissione se le autorità elleniche intendono — e in caso affermativo quando — modificare il sistema di tassazione basato sui centimetri cubici allo scopo, da un lato, di uniformare il mercato dell'automobile e, dall'altro, di mettere il cittadino greco in condizioni di parità con i cittadini degli altri Stati membri della Comunità?

Risposta data dalla sig.ra Scrivener
 a nome della Commissione
 (21 ottobre 1993)

L'imposta speciale di consumo che grava sugli autoveicoli in Grecia rientra nella competenza di detto Stato membro.

Infatti, secondo le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992⁽¹⁾, la Grecia conserva dopo il 1° gennaio 1993 la facoltà di mantenere tale imposta, purché questa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità legate al passaggio di frontiera. Tale imposta deve essere ovviamente compatibile con la vigente normativa comunitaria, in particolare con le disposizioni di cui all'articolo 95 del Trattato CEE.

In base alle ultime informazioni di cui dispone la Commissione, le autorità fiscali elleniche prevedono, in un prossimo avvenire, di ridurre l'importo di tale imposta.

(¹) GU n. L 76 del 23. 3. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2000/93

di José Apolinário (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 luglio 1993)
(94/C 219/149)

Oggetto: Programma Konver

Può la Commissione fornire informazioni sulle misure concrete previste per il Portogallo, per il 1993, nell'ambito del programma Konver?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2607/93

di José Mendes Bota (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(1° settembre 1993)
(94/C 219/150)

Oggetto: Programma Konver

Potrebbe la Commissione far sapere quali progetti ha già presentato il governo portoghese nell'ambito del programma Konver? Quali sono i rispettivi importi della compartecipazione comunitaria sollecitata? Quale risposta è stata fornita a dette candidature?

Risposta comune data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2000/93 e E-2607/93
(11 ottobre 1993)

Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Konver, la Commissione ha ricevuto una proposta dal governo portoghese relativa ai due progetti seguenti:

— riconversione di uno stabilimento per la produzione di polvere da sparo a Barcarena

Spesa pubblica = 3 556 000 ECU; contributo comunitario = 50 %

— studio sulla riconversione della base aerea di Beja

Spesa pubblica = 64 000 ECU; contributo comunitario = 50 %

Tale proposta è attualmente all'esame della Commissione, che adotterà una decisione quanto prima.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2641/93

di Arie Oostlander (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1993)

(94/C 219/151)

Oggetto: Manifestazione giovanile

1. La Commissione ha preso conoscenza della notizia pubblicata nel quotidiano belga *De Morgen* del 5 luglio 1993 secondo cui i costi della manifestazione giovanile tenutasi a Bruxelles dal 3 al 7 luglio 1993 sarebbero ammontati a 21 899 840 FB?

2. A quanto è ammontata la quota della Commissione nel finanziamento di questa manifestazione giovanile?

3. La Commissione può precisare quale relazione vi sia tra il suo impegno in favore di questa manifestazione giovanile e il programma d'azione per l'informazione dei giovani nella Comunità (COM(92) 0297 def.)?

4. Se non vi è alcun nesso con il programma d'azione per l'informazione dei giovani, vi erano forse altri motivi o argomenti di tecnica dell'informazione connessi con prevedibili ripercussioni positive per partecipare a questa manifestazione giovanile?

5. Con la sovvenzione concessa per questa manifestazione la Commissione ha anticipato la nuova strategia del commissario responsabile per l'informazione?

6. La Commissione ha adottato provvedimenti intesi a diffondere nel grosso pubblico i risultati della manifestazione giovanile? In caso affermativo, quali accordi ha preso la Commissione con il Foro per la gioventù?

7. Le spese giornaliere per partecipante sono in rapporto con il rendimento della manifestazione giovanile e la Commissione era consapevole dell'incidenza negativa sull'immagine della Comunità che comporta un'organizzazione improntata a un lusso eccessivo?

Risposta data dal sig. Ruberti
a nome della Commissione

(19 ottobre 1993)

La manifestazione per la gioventù «Parole aux jeunes/Youth Take the Floor», che ha segnato l'inizio della presidenza belga del Consiglio, si è svolta a Bruxelles dal 3 al 6 luglio 1993. Essa è stata organizzata, sotto forma di partnership, tra il Forum Jeunesse, le autorità belghe e la Commissione.

Onde garantire il successo della manifestazione, è stato previsto di dedicarvi uno stanziamento cospicuo, che poteva ammontare, in caso di bisogno, fino a 539 000 ECU. In base a una prima valutazione finanziaria, il costo totale sarebbe

stato di circa il 25% inferiore alle previsioni massime. È stato deciso che la Commissione si accoli il 77% delle spese sostenute e la Presidenza belga il 23%. Almeno un terzo del bilancio è stato dedicato alla preparazione di giovani partecipanti e degli animatori durante un corso di formazione preliminare. Altre aliquote notevoli del bilancio sono state spese per i costi connessi alle infrastrutture di accoglienza e di svolgimento, alle spese di viaggio dei partecipanti, all'interpretazione verso nove lingue, alla partecipazione dei rappresentanti dei mass-media per i giovani e alla valutazione e al seguito dato alla manifestazione.

Circa 220 giovani degli Stati membri, nonché dei paesi dell'EFTA e di quelli dell'Europa centrale e orientale, hanno partecipato all'avvenimento. Nel corso della seduta plenaria finale, i giovani hanno interrogato i responsabili delle decisioni politiche europee in merito alla politica della gioventù. A tale seduta erano presenti il sig. A. Ruberti, Vice presidente della Commissione responsabile della gioventù, la sig.ra N. Fontaine, Vice presidente del Parlamento europeo, il sig. P. Leuprecht, segretario generale aggiunto del Consiglio d'Europa, nonché i ministri responsabili per i problemi della gioventù in Belgio e in Grecia. I ministri per la gioventù della Danimarca e della Germania erano rappresentati da alti funzionari.

Non esistono nessi diretti fra la manifestazione «Gioventù» e il suo finanziamento e il piano di azione di formazione per i giovani ⁽¹⁾. Invece la manifestazione si inserisce nelle attività in corso volte per addivenire a un'impostazione comunitaria coerente in materia di politica della gioventù. È in corso la valutazione dell'incontro. I risultati e le esperienze da trarne verranno inseriti in una relazione e avranno una larghissima diffusione a tutti i livelli.

Una documentazione sulla manifestazione, sui suoi obiettivi, sul suo contenuto e sul suo svolgimento è stata inviata direttamente all'onorevole interrogante, nonché al segretario generale del Parlamento.

⁽¹⁾ Doc. COM(92) 297 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2679/93
di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 settembre 1993)
(94/C 219/152)

Oggetto: Perfezionamento dei programmi d'istruzione continua

La Commissione reputa soddisfacenti le azioni intraprese per perfezionare i programmi dell'istruzione continua?

**Risposta data dal sig. Ruberti
a nome della Commissione**

(20 ottobre 1993)

La maggior parte delle azioni intraprese a livello comunitario nel campo della formazione continua si situano nel quadro del programma Force, mirante a migliorare la qualità e la quantità della formazione professionale continua nella Comunità europea, e più particolarmente a rafforzare la competitività delle imprese e le competenze dei lavoratori, migliorando l'accesso degli stessi alla formazione e sostenendo l'investimento delle imprese nella dimensione risorse umane.

La Commissione ritiene che le azioni condotte a questo titolo sono state nell'insieme soddisfacenti, tenendo conto del quadro giuridico previsto dalla decisione del Consiglio che fissa il programma e le risorse messe a disposizione dall'autorità di bilancio per l'attuazione di detta decisione.

Il programma riguarda la consapevolezza di ciascun lavoratore della necessità di seguire una formazione nel corso della sua vita attiva per salvaguardare l'impiego ed evitare l'esclusione dal mercato del lavoro. Esso incoraggia la parità di opportunità e il libero accesso di tutti i lavoratori alla formazione professionale continua nelle imprese. Esso riconosce inoltre l'importanza della formazione continua per una maggiore mobilità sul mercato del lavoro e per lo sviluppo dell'individuo.

Al fine di disporre di una valutazione obiettiva ed indipendente dei risultati del programma, è in corso una valutazione esterna di Force (così come previsto dalla decisione del Consiglio). Questa valutazione è eseguita per verificare se le azioni condotte — per quanto riguarda i progetti transnazionali, gli scambi pilota, le qualifiche, le indagini e tutta la parte riguardante gli studi — rispondono e si ricollegano agli obiettivi del programma nonché ai grandi assi di evoluzione della formazione professionale continua nelle imprese e per i lavoratori europei.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1962/93
di Christopher Jackson (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 luglio 1993)
(94/C 219/153)

Oggetto: Attuazione della direttiva 91/628/CEE sul trasporto di animali

Intende la Commissione indicare gli Stati membri che non hanno applicato la direttiva 91/628/CEE ⁽¹⁾, in contrasto con le disposizioni dell'articolo 21 della stessa?

⁽¹⁾ GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2688/93

di Anita Pollack (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1993)

(94/C 219/154)

Oggetto: Trasporto di animali

Può la Commissione compilare un elenco degli Stati membri che hanno attuato la direttiva sul trasporto di animali vivi?

**Risposta comune data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1962/93 e E-2688/93
(18 novembre 1993)**

La Commissione non ha ricevuto da parte di Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia e Irlanda la notifica dei provvedimenti esecutivi nazionali prevista dalla direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE ⁽¹⁾ e 91/496/CEE ⁽²⁾. Considerando che il termine di recepimento stabilito dall'articolo 21 della direttiva in parola è scaduto, la Commissione ha avviato nei confronti degli Stati membri sopraccitati la procedura d'infrazione prevista dall'articolo 169 del Trattato CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990.

⁽²⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2713/93

di Mary Banotti (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 settembre 1993)

(94/C 219/155)

Oggetto: Politica della Commissione nei riguardi dei comitati consultivi

Faccio riferimento alla risposta del commissario all'interrogazione orale H-0434/93 ⁽¹⁾.

La Commissione ha adottato la sua decisione in merito al futuro dei comitati consultivi unilateralmente, senza consultazione. I comitati erano stati istituiti mediante decisioni del Consiglio, a seguito di discussioni democratiche cui avevano partecipato la Commissione, il Consiglio, il Parlamento e il Comitato economico e sociale.

La Commissione propone di adottare un'analogha procedura democratica e di discutere apertamente con tali stesse Istituzioni il futuro dei comitati che queste ultime hanno contribuito ad istituire?

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento* n. 3-432 (giugno 1993).

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione**

(29 Ottobre 1993)

Le decisioni adottate dalla Commissione in merito ai comitati consultivi per la formazione delle varie professioni sanitarie sono sempre state di sua piena competenza. Su di esse hanno influito motivi inerenti ad obblighi, bilancio e priorità, come già indicato nella risposta all'interrogazione orale H-434/93.

Dopo aver consultato il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale sul principio dei comitati consultivi per la formazione, con la risoluzione del 6 giugno 1974 ⁽¹⁾ il Consiglio si è dichiarato favorevole alla loro istituzione cui successivamente si è provveduto, come ricorda l'onorevole parlamentare, con decisione del Consiglio (senza peraltro procedere a nuove consultazioni in merito al loro contenuto ⁽²⁾). Tali comitati hanno contribuito a garantire livelli di formazione comparabilmente elevati per le professioni sanitarie. Qualora venissero soppressi, l'onorevole parlamentare può essere certo che le proposte della Commissione seguirebbero l'iter stabilito (compresa la consultazione) — in conformità agli obblighi previsti dalle disposizioni del Trattato CEE, che gliene conferiscono i poteri —.

⁽¹⁾ GU n. C 98 del 20. 8. 1974.

⁽²⁾ Cfr. ad es. decisione 75/364/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 che istituisce il comitato consultivo per la formazione medica, GU n. L 167 del 30. 6. 1975.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2716/93

di Jean-Pierre Raffin (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 settembre 1993)

(94/C 219/156)

Oggetto: Interrogazioni scritte rimaste senza risposta

Quando si deciderà la Commissione a rispondere alle interrogazioni scritte tuttora prive di risposta:

n. 611/92 (febbraio 1992), n. 3373/92 (dicembre 1992), n. 460/93 (febbraio 1993), n. 594/93 (febbraio 1993), n. 748/93 (febbraio 1993), n. 1189/93 (marzo 1993)?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione
(11 ottobre 1993)**

Le risposte alle interrogazioni scritte cui allude l'onorevole parlamentare gli sono state inviate alle date seguenti:

— 611/92 9 agosto 1993
— 3373/92 26 luglio 1993
— 460/93 30 settembre 1993
— 594/93 29 luglio 1993
— 748/93 29 luglio 1993
— 1189/93 30 settembre 1993

La Commissione si è impegnata in particolare modo per assorbire i ritardi accumulati nel rispondere alle interrogazioni scritte e si adopera per ridurre i propri tempi di risposta.
